REGIONE PIEMONTE

Assessorato all'Agricoltura e Foreste e alla Caccia e Pesca
Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica

Piano Faunistico-Venatorio Regionale

RAPPORTO AMBIENTALE

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(Direttiva 2011/42/CE)

Torino, settembre 2013

INDICE (Rapporto Ambientale)

1	**-**	**INTRODUZIONE** ……	pag.	**1**
2	**-**	**CONTENUTI DELPIANO** ……	pag.	**3**
2.1	**-**	**Sezione tematica** ……	pag.	**3**
2.2	**-**	**Sezione regolamentare** ……	pag.	**4**
3	**-**	**CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO, CRITICITÁ E SENSIBILITÁ AMBIENTALI** ……	pag.	**8**
3.1	**-**	**Caratteristiche ambientali** ……	pag.	**8**
3.2	**-**	**Criticità ambientali** ……	pag.	**8**
3.2.1		Rarefazione di alcune specie con rischio di estinzione ……	pag.	8
3.2.2	-	Presenza, diffusione e incremento di alcune specie alloctone ……	pag.	9
3.2.3	-	Icremento di specie autoctone con problemi di impatto sulle attività antropiche e su altre specie ……	pag.	10
3.3	**-**	**Sensibilità ambientali** ……	pag.	**10**
4	**-**	**ANALISI DI COERENZA ESTERNA** ……	pag.	**13**
4.1	**-**	**Indirizzi delle politiche ambientali di livello internazionale** ……	pag.	**13**
4.2	**-**	**Politiche ambientali e di settore di livello comunitario** ……	pag.	**14**
4.3	**-**	**Normativa nazionale di settore ed ambientale** ……	pag.	**16**
4.4	**-**	**Normativa regionale di settore ed ambientale** ……	pag.	**18**
4.5	**-**	**Strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia ambientale**	pag.	**21**
5	**-**	**OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE. ANALISI DI COERENZA INTERNA** ……	pag.	**24**
5.1	**-**	**Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del Piano** ……	pag.	**24**
5.2	**-**	**Azioni alternative per il perseguimento degli obiettivi individuati (confronto con scenari possibili e alternativi)** ……	pag.	**25**
5.3	**-**	**Obiettivi delle azioni di Piano, azioni alternative e verifica della rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi** ……	pag.	**25**
5.3.1	-	Piani Faunistico-Venatori Provinciali ……	pag.	26
5.3.2	-	Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) ……	pag.	27
5.3.3	-	Istituti di Protezione ……	pag.	27
5.3.4	-	Gestione degli Istituti di Protezione ……	pag.	30
5.3.5	-	Aree a Caccia Specifica (ACS) ……	pag.	31
5.3.6	-	Zone per l'Addestramento e per le gare dei Cani da caccia (ZAC) ……	pag.	32
5.3.7	-	Centri Privati per la Produzione di Fauna Selvatica allo stato naturale (CPPFS) ……	pag.	33
5.3.8	-	Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (AATV) ……	pag.	33
3.3.9		Gestione e prelievo della fauna selvatica oggetto di attività venatoria ……	pag.	35
5.3.10	-	Ripopolamenti e immissioni ……	pag.	39
5.3.11	-	Monitoraggio e controllo delle specie problematiche ed alloctone ……	pag.	39
5.3.12	-	Riparto, accertamento, liquidazione dei danni da fauna selvatica ……	pag.	40
5.3.13	-	Prevenzione dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica ……	pag.	41
5.3.14	-	Prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica ……	pag.	42
5.3.15		Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici ……	pag.	43
5.3.16	-	Incentivi in favore dei proprietari/conduttori di fondi che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat ……	pag.	45
5.3.17	-	Gestione faunistica e attività venatoria nei siti della Rete Natura 2000 ……	pag.	45
5.3.18	-	Corridoi ecologici e loro utilizzo nella pianificazione territoriale ……	pag.	46
5.3.19	-	Zone di protezione lungo le rotte di migrazione ……	pag.	47
5.3.20	-	Mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente ……	pag.	48
6	**-**	**VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DI PIANO** ……	pag.	**50**
7	**-**	**MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE** ……	pag.	**52**
8	**-**	**MONITORAGGIO** ……	pag.	**53**

INDICE (Valutazione di incidenza)

1 - INTRODUZIONE ..... pag. **56**

2 - CONTENUTI DELPIANO ..... pag. **58**
2.1 - Sezione tematica ..... pag. **58**
2.2 - Sezione regolamentare ..... pag. **59**

3 - CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO, CRITICITÁ E SENSIBILITÁ AMBIENTALI ..... pag. **63**
3.1 - Caratteristiche ambientali ..... pag. **63**
3.2 - Criticità ambientali ..... pag. **64**
3.2.1 Rarefazione di alcune specie con rischio di estinzione ..... pag. 63
3.2.2 - Presenza, diffusione e incremento di alcune specie alloctone ..... pag. 64
3.2.3 - Incremento di specie autoctone con problemi di impatto sulle attività antropiche e su altre specie ..... pag. 65
3.3 - Sensibilità ambientali ..... pag. **65**

4 - COERENZA DEL PIANO CON LE POLITICHE DI TUTELA DELLA BIODIVERSITÁ A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE ..... pag. **67**
4.1 Coerenza con le politiche di livello comunitario ..... pag. **67**
4.2 - Coerenza con le politiche di livello nazionale ..... pag. **69**
4.3 - Coerenza con la normativa regionale di settore ..... pag. **70**
4.4 - Coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia di tutela della biodiversità ..... pag. **71**

5 - OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE. ANALISI DI COERENZA INTERNA ..... pag. **73**
5.1 - Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del Piano ..... pag. **73**
5.2 - Azioni alternative per il perseguimento degli obiettivi individuati (confronto con scenari possibili e alternativi) pag. **74**
5.3 - Obiettivi delle azioni di Piano, azioni alternative e verifica della rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi ..... pag. **74**
5.3.1 - Istituti di Protezione ..... pag. 75
5.3.2 - Gestione degli Istituti di Protezione ..... pag. 78
5.3.3 - Aree a Caccia Specifica (ACS) ..... pag. 78
5.3.4 - Zone per l'Addestramento e per le gare dei Cani da caccia (ZAC) ..... pag. 80
5.3.5 - Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (AATV) ..... pag. 81
3.3.6 Gestione e prelievo della fauna selvatica oggetto di attività venatoria ..... pag. 82
5.3.7 - Ripopolamenti e immissioni ..... pag. 87
5.3.8 - Monitoraggio e controllo delle specie problematiche ed alloctone ..... pag. 88
5.3.9 Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici ..... pag. 90
5.3.10 - Gestione faunistica e attività venatoria nei siti della Rete Natura 2000 ..... pag. 91
5.3.11 - Corridoi ecologici e loro utilizzo nella pianificazione territoriale ..... pag. 93
5.3.12 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione ..... pag. 93
5.3.13 - Mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente ..... pag. 94

6 - MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE ..... pag. **97**

7 - MONITORAGGIO ..... pag. **98**

1- INTRODUZIONE (rapporto ambientale)

La Direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo "*concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*" ha, come obiettivo principale, quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La Direttiva 2001/42/CE individua specificatamente una serie di piani e programmi che vanno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (art. 3, par. 2) ed escludendone altri (art. 3 par. 8). In particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.
La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "*relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", agli art. 6 e 7, prevede la valutazione d'incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e sui Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE "*Uccelli*".
Poiché il D.P.R. 357/97 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d'incidenza, emerge la necessità di sottoporre il Piano faunistico-venatorio regionale alla Valutazione Ambientale Strategica. Quindi, nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è anche svolta la Valutazione di Incidenza del Piano.
Il 31 luglio 2007 è entrata in vigore la Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*"; esso recepisce, a livello nazionale, le disposizioni della Direttiva 2001/42/CE (VAS) ed è stata successivamente modificata dal D. Lgs. 4/2008.
Il Piano Faunistico-Venatorio Regionale consiste in una rielaborazione di quello proposto pochi anni fa dall'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica (organo tecnico della Giunta Regionale) con i dovuti aggiornamenti dei dati, ove disponibili (danni ambientali di alcune specie, incidenti stradali, consistenza faunistica,…) degli aspetti normativi, tra cui l'abolizione della legge regionale 70/96, che nel frattempo vi sono stati e di indicazioni tecniche da parte dell' ISPRA.
Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale che accompagna la proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale ed è stato elaborato in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, dalla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'art. 20 della L.R. 40/98.
La VAS è un processo di valutazione integrato con il processo di pianificazione e il Rapporto Ambientale ha il ruolo specifico di esplicitare il modo in cui è stata integrata la dimensione ambientale nel piano, anche allo scopo di mettere i soggetti con competenze ambientali in grado di esprimere pareri e di consentire al pubblico interessato la presentazione di proprie osservazioni.
Il Rapporto Ambientale, che rappresenta il documento chiave di questo processo di valutazione, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale su cui il piano agisce. Le informazioni che devono essere fornite con il Rapporto Ambientale sono contenute nell'allegato VI del D. Lgs. 4/2008.
A livello regionale, l'articolo 20 della L.R. 40/1998, sulle "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", prevede che "*gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni di autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito di accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale*". Le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale che devono essere contenute nella relazione generale che accompagna il piano sono specificate nell'allegato "F" della Legge Regionale medesima e sono pienamente riconducibili a quanto indicato nell'allegato VI del D. Lgs. 4/2008.
Come previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la pubblicazione della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale e del relativo Rapporto Ambientale si apre un periodo di consultazione di 60

giorni, durante il quale chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
La Sintesi non Tecnica riassume i contenuti essenziali del Piano faunistico-venatorio regionale e del Rapporto Ambientale in un linguaggio comprensibile anche a un pubblico di non addetti ai lavori.
La proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la Relazione di Valutazione di Incidenza sono scaricabili dal sito**:**

http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/caccia.htm

Copie nei formati carteceo e su supporto informatico tali documenti sono depositate presso gli uffici della Direzione Agricoltura (Corso Stati Uniti, 21 - Torino) e della Direzione Ambiente (Via Principe Amedeo, 17 - Torino).

2 - CONTENUTI DEL PIANO

Il **P**iano **F**aunistico **V**enatorio **R**egionale (di seguito definito come **PFVR**) è diviso in due sezioni. Nella prima, di natura tematica, viene attuata una ricognizione dei caratteri ambientali della Regione Piemonte, unitamente alla descrizione della situazione della fauna omeoterma di interesse venatorio e protezionistico, oltre all'esame delle principali interazioni tra queste e le attività antropiche. La seconda parte, di natura regolamentare, traccia i criteri per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia venatoria.

2.1 - Sezione tematica

La sezione tematica descrive lo stato attuale delle popolazioni di specie particolarmente protette e di quelle di interesse gestionale presenti sul territorio regionale e le problematiche connesse alla loro conservazione, contenimento e impatto sulle attività antropiche, oltre alla vocazionalità faunistica del territorio piemontese. È strutturata nel modo descritto nel seguito.

Analisi del territorio regionale

Descrizione degli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddiviso in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine. Il territorio regionale è stato diviso in Comprensori Omogenei, come previsto dall'art. 10 comma 7 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. 179-45728/1995.

Distribuzione/stato di alcune specie (Uccelli e Mammiferi) a protezione assoluta

Tra le specie particolarmente protette individuate dalla normativa nazionale e regionale (Legge 157/92 e L.R. 70/96) si sono considerate solo quelle effettivamente presenti sul territorio piemontese, con particolare riferimento alle specie appartenenti all'avifauna nidificante (BOANO, PULCHER, 2002).

Distribuzione/stato di alcune specie (Uccelli e Mammiferi) di interesse gestionale

Sono indagate le specie che presentano problematiche gestionali, per le quali è indispensabile delineare criteri gestionali univoci che permettano di diminuire, mantenere o incrementare la loro consistenza. Sono considerate le specie che presentano criticità in relazione all'entità del prelievo e all'interesse da parte del mondo venatorio (es. lepre comune ed ungulati), minacciate nel numero e nella distribuzione (es. galliformi alpini, lepre variabile, pernice rossa, starna) o che causano impatti negativi sulle cenosi e sulle attività antropiche.

Analisi della gestione faunistico venatoria attuale

Dall'esame dell'importanza dell'attività venatoria nell'attuale contesto sociale, inteso come numero di cacciatori sul totale della popolazione, si è proceduto a suddividere questa categoria per distribuzione geografica e classi di età. Quindi è stato analizzato l'andamento dell'entità del prelievo per singola specie suddividendolo per ogni **C**omprensorio **A**lpino (**CA**) o **A**mbito **T**erritoriale di **C**accia (**ATC**) della Regione. Questa analisi è stata possibile solo per le specie oggetto di prelievo selettivo (tipica fauna alpina, ungulati, volpe, starna, pernice rossa,...). Per ogni specie, ove possibile, si sono considerati il rapporto tra sesso e classi di età dei soggetti abbattuti ed il rapporto tra il numero dei capi assegnati e quello dei soggetti effettivamente prelevati.
Un importante aspetto della gestione faunistico-venatoria riguarda le operazioni di ripopolamento, di introduzione e di reintroduzione. Sono fenomeni, soprattutto quelli inerenti il ripopolamento di specie come lepre comune e fagiano, che hanno assunto connotati economici di rilievo, a fronte di dubbi risultati dal punto di vista gestionale, in considerazione delle scarse o nulle possibilità che questi soggetti hanno di sopravvivere allo stato naturale.
Si è infine proceduto ad analizzare l'entità e l'efficacia delle operazioni di contenimento della fauna selvatica, come previsto dalla normativa in materia, per quanto concerne sia le specie alloctone, sia quelle autoctone.

Carte delle vocazioni faunistiche

Elaborazioni grafiche che illustrano le distribuzioni "*potenziali*" di alcune specie sul territorio regionale, determinate dalla capacità dell'ambiente di sostenere popolazioni vitali. Si sono considerate le specie appartenenti agli ungulati, cinghiale compreso e la tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre variabile).

Danni provocati dalla fauna selvatica

Negli ultimi decenni l'interazione tra alcune specie della fauna selvatica e attività antropiche (soprattutto agricoltura e viabilità stradale) è diventato un fenomeno importante, per controllare il quale è indispensabile una strategia condivisa e coordinata. Il PFVR, quale strumento di gestione faunistica a livello regionale, considera con attenzione questo aspetto.
Il dato generale dell'impatto sulle colture, ricavato dalle perizie di danno redatte dalle Amministrazioni Provinciali, dagli ATC e dai CA, è stato analizzato considerando le singole specie, innanzitutto il cinghiale (responsabile della maggior parte dell'ammontare delle perizie), corvidi e cervidi. Si sono considerate le diverse tipologie colturali interessate e la connotazione geografica del fenomeno.
Per quanto riguarda gli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica, sono stati analizzati i dati relativi alle denunce effettuate nel caso di sinistri che hanno interessato ungulati selvatici, oltre ai dati relativi agli animali rinvenuti morti o feriti lungo le strade. I dati sono stati organizzati in un archivio su base comunale in modo da individuare le aree con maggiore criticità.

2.2 - Sezione regolamentare

Sono definiti i criteri e le indicazioni per l'attuazione delle attività previste dalla normativa sulla gestione faunistica, oltre i criteri per la mitigazione dell'impatto della fauna sulle attività antropiche, per l'individuazione delle zone di protezione per le rotte migratorie e per le misure per la mitigazione dell'attività venatoria sull'ambiente. Il PFVR coordina i Piani provinciali e individua criteri omogenei per la loro redazione, così come previsto dall'art. 10 della L. 157/92. I Piani provinciali infatti regolamentano diversi temi riguardanti la pianificazione territoriale e gli aspetti tecnico-gestionali. La maggior parte di queste tematiche sono disciplinate dalla normativa regionale, con lo scopo di uniformare, pur legandola alle singole realtà territoriali, la gestione faunistico-venatoria, per garantire la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico secondo linee guida unitarie.

Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SASP)

Il PFVR riprende i criteri approvati dalla Giunta Regionale per la definizione della SASP stabilendone l'entità per ogni Provincia. Il computo della SASP è effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non presentano carattere di idoneità alla vita della fauna omeoterma. Rientrano nel computo della SASP le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli,…), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 m s.l.m. e la fascia costiera dei grandi laghi. Risultano esclusi le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 m s.l.m.

Individuazioni degli istituti di protezione

La natura e la superficie degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) istituiti dalle Province nell'ambito dei Piani provinciali dipendono dalle esigenze ecologiche delle specie che si intendono tutelare, considerando le dimensioni degli areali, la presenza di quartieri di svernamento, la presenza di idonei siti riproduttivi

Gestione degli istituti di protezione

La gestione degli istituti di protezione è in carico alle Province, direttamente o mediante convenzioni con i comitati di gestione di ATC o CA, ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel

settore, previa approvazione di un regolamento di gestione. Il PFVR definisce criteri univoci per la stesura dei regolamenti provinciali di gestione di cui sopra e la gestione di dette zone deve essere effettuata tenendo presente gli aspetti di seguito elencati**:**

- tutela e recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- vigilanza e assistenza tecnica;
- risarcimento di eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
- interventi diretti di protezione ed incremento delle specie maggiormente rappresentative.

Individuazione e gestione delle Aree a Caccia Specifica

Le **A**ree a **C**accia **S**pecifica (**ACS**) sono zone territorialmente definite; in esse, qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche, si possono stabilire indirizzi particolari di gestione venatoria che limitano il prelievo ad alcune specie. La necessità di controllare l'espansione numerica del cinghiale e di attuare i piani di selezione di altri ungulati, unitamente all'esigenza di tutela di alcune specie (in particolare quelle appartenenti alla tipica fauna alpina) rende l'istituzione delle ACS, soprattutto in ambito montano, un importante strumento di gestione faunistica.

Individuazione e gestione delle zone addestramento cani

L'istituzione e la gestione delle zone in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, il loro rinnovo, la revoca, il relativo calendario delle attività sono disciplinati da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta Regionale. Il PFVR definisce i criteri con i quali dovranno essere individuate tali zone e quali dovranno essere i contenuti dei relativi regolamenti provinciali di gestione.

Costituzione/ gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento e sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, operante su concessione regionale. Le modalità di rilascio di tali concessioni e i disciplinari di gestione sono definiti dal PFVR con appositi indirizzi.

Istituzione/rinnovo delle aziende faunistico-venatorie e agri turistico venatorie

La Giunta Regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di **A**ziende **F**aunistico-**V**enatorie (**AFV**) e di **A**ziende **A**gri-**T**uristico-**V**enatorie (**AATV**). Il PFVR individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV.

Incentivi ai proprietari/conduttori di fondi in funzione della tutela e ripristino degli habitat

Argomento relativo alla concessione di contributi ai proprietari o ai conduttori di fondi inclusi nel PFVR in relazione all'attuazione di misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, subordinatamente all'impegno per un'azione continuativa almeno quinquennale. Tali programmi dovranno essere elaborati d'intesa con i comitati di gestione degli ATC e dei CA e con le Comunità Montane e dovranno essere volti alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, costituendo coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, attuando il ripristino e realizzazione di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione, la tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori

Riparto, accertamento, liquidazione e prevenzione dei danni causati da fauna selvatica

La normativa prevede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni causati alle colture da parte della fauna selvatica. La competenza delle procedure di indennizzo spetta alle Province se il danno si è verificato in ambiti protetti (aree protette regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione), ai Comitati di Gestione degli ATC e dei CA se l'evento è avvenuto nel

territorio a caccia programmata, ai gestori delle AFV e delle AATV se si è verificato nel territorio dato loro in concessione. Tale pluralità di competenze ha generato disomogeneità nel rilevamento dell'entità dei danni a causa dei diversi criteri con i quali sono peritati gli eventi. Si è reso quindi necessario definire dei criteri, contenuti nel regolamento approvato con D.G.R. n. 114-6741/2007, ai quali fare riferimento nella fase peritale dell'istruttoria. Il Piano individua inoltre procedure univoche in merito al riparto, tra i vari soggetti interessati, delle risorse previste dal fondo regionale di cui sopra.

Individuazione delle aree percorse dal fuoco con divieto di attività venatoria ai sensi della Legge 353/2000

L'art. 10 della L. 353/2000 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*) stabilisce che l'esercizio venatorio nei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco è interdetto per un periodo di dieci anni. Per l'individuazione di tali aree si fa riferimento al catasto, aggiornato annualmente, che i Comuni, secondo quanto stabilito dalla Legge in oggetto, devono approntare in seguito al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco presenti sul proprio territorio nell'ultimo quinquennio.

Individuazione corridoi ecologici e loro utilizzo nella pianificazione territoriale

La frammentazione ambientale conseguente all'antropizzazione e urbanizzazione di questi ultimi decenni ha reso indispensabile individuare e tutelare quelle entità territoriali definite "*corridoi ecologici*"**:** fasce di territorio che hanno mantenuto caratteristiche ambientali tali da consentire gli spostamenti della fauna da un areale (normalmente ristretto) ad un altro, spostamenti fondamentali ai fini della sopravvivenza di intere popolazioni.

Gestione faunistica e attività venatoria nei siti Natura 2000

Al fine di ridurre gli impatti dell'attività venatoria sulle cenosi dei Siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria al loro interno, con riferimento a quelle tipologie di Sito istituite per la tutela di particolari specie.

Individuazione zone di protezione sulle rotte di migrazione e misure di tutela

In attuazione della Legge 157/92, occorre prvvedere, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, zone di protezione per il mantenimento e miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad essi limitrofi. Il PFVR individua i territori interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna presenti sul territorio regionale e stabilisce i criteri per la loro tutela. A tale proposito nel mese di gennaio 2007 è stato realizzato, a cura della Direzione Territorio Rurale, uno studio aggiornato sulla migrazione degli Uccelli in Piemonte e sull'individuazione delle principali direttrici di volo; esso è il documento di riferimento per l'elaborazione delle relative misure di tutela.

Ricognizione, gestione e prelievo venatorio della fauna selvatica

Il PFVR organizza e integra le indicazioni, contenute nelle Linee Guida elaborate dall'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica e approvate dalla Giunta Regionale nel corso di questi ultimi anni, inerenti le metodiche di censimento delle specie oggetto di prelievo selettivo e l'elaborazione delle conseguenti strategie gestionali, oltre naturalmente alla stesura dei piani di prelievo per le specie per i quali sono previsti (ungulati, tipica fauna alpina, volpe, starna e pernice rossa).

Immissioni e ripopolamenti di fauna selvatica

A fronte della frammentaria, onerosa e spesso poco efficace gestione dei ripopolamenti di fauna venabile messa in atto dagli ATC e CA sul territorio (con particolare riferimento a fagiano e lepre europea), oltre che delle recenti disposizioni di natura sanitaria, si è reso necessario individuare dei criteri univoci per regolare e in alcuni casi limitare tale pratica, con l'intento di disincentivare progressivamente il ricorso ad esemplari di allevamento a favore di quelli ottenuti mediante operazioni di cattura e ai ripopolamenti naturali.

Monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone

Per quanto attiene il monitoraggio, il PFVR individua nella Banca Dati Faunistica Regionale lo

strumento fondamentale nel quale far confluire in forma omogenea tutti i dati raccolti dalle Province, dagli ATC, dai CA, dalle AFV e dalle AATV inerenti l'impatto della fauna selvatica, autoctona e non, sulle colture agricole e sulla viabilità stradale. Tale strumento permette di monitorare l'andamento di tali fenomeni e di rendere il dato disponibile ai soggetti competenti per ogni intervento e strategia di mitigazione del fenomeno. La Banca Dati Faunistica raccoglie anche i dati relativi alle operazioni di controllo della fauna condotte dalle Province e dagli ATC e CA. Tali strategie dovranno essere elaborate sulla base dei criteri riportati nel PFVR relativi alle seguenti specie**:** cinghiale, volpe, cornacchia grigia, cornacchia nera, ibridi di cornacchia grigia e cornacchia nera, minilepre, nutria, scoiattolo grigio, cormorano, colombo di città.

Tecniche per la prevenzione dei danni a colture agricole causati da fauna selvatica

Il PFVR contiene indicazioni sulle tecniche incruente di prevenzione del danno alle colture da parte della fauna selvatica, individuate sulla base delle attuali conoscenze e di quanto reperibile sul mercato, con riferimento alle metodiche mirate all'etologia e all'ecologia alimentare delle diverse specie e ai vari contesti ambientali. In particolare le indicazioni riportate dal Piano fanno riferimento alle esperienze condotte nell'ambito della mitigazione dell'impatto del cinghiale e dei corvidi su varie tipologie colturali, mettendo in risalto costi e benefici delle diverse metodologie sperimentate e consentendo l'attuazione delle misure più idonee inei diversi contesti ambientali.

Tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali causati da fauna selvatica

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente, il PFVR prevede l'esame delle misure di mitigazione ritenute allo stato attuale maggiormente efficaci ai fini della prevenzione degli impatti tra fauna selvatica (soprattutto ungulata) e autoveicoli. Tali interventi potranno essere attuati, dai soggetti gestori della rete stradale, in tutte quelle situazioni, individuate nel capitolo dedicato nella sezione tematica del Piano stesso, in cui il fenomeno ha, o si ritiene che potrà avere, una dimensione tale da superare una soglia di rischio accettabile.

Tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici sono le azioni volte al ripristino delle peculiarità ambientali favorevoli all'alimentazione, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica, venute a mancare in seguito alla diffusione delle pratiche agricole basate sulla monocoltura, sulla meccanizzazione esasperata, sull'uso massiccio di prodotti chimici. Tali azioni possono essere di tipo diretto, come l'impianto di siepi, la costituzione di colture a perdere o di fasce inerbite; oppure di tipo indiretto, come la sostituzione di pratiche agricole impattanti con altre più compatibili con la presenza di animali selvatici (ad esempio non arare dopo la mietitura, sfalciare l'erba utilizzando barre d'involo e procedendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, non erpicare i pioppeti). In passato l'efficacia di tali operazioni, spesso condotte da una pluralità di soggetti (principalmente dalle Amministrazioni Provinciali, dagli ATC e dai CA), è stata compromessa dalla mancanza di continuità e di coordinamento e dall'utilizzo di tecniche non sempre idonee.

Mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente

L'abbattimento diretto di fauna selvatica, legale e non, è soltanto la forma più evidente di impatto dell'attività venatoria sull'ambiente. Esistono casi in cui le conseguenze della caccia sull'ambiente sono importanti, ad esempio il rilascio massiccio di pallini di piombo in contesti limitati può portare a casi di avvelenamento nell'avifauna (saturnismo), documentati ampiamente in altre Nazioni. Altre situazioni critiche possono verificarsi quando alte concentrazioni di cacciatori, cani e mezzi fuoristrada insistono su aree geografiche ristrette, compromettendo le fitocenosi presenti. Una delle misure previste per la mitigazione ambientale dell'attività venatoria consiste nell'indirizzare l'individuazione delle Oasi di Protezione in aree ad elevata valenza ambientale, quali le zone umide di pregio,per sottarle, in questo modo, al rischio di accumulo di pallini di piombo. Al contrario i criteri per l'individuazione delle Zone di Addestramento Cani indirizzano la loro localizzazione verso aree di scarso pregio naturalistico.

3 - CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO, CRITICITÁ E SENSIBILITÁ AMBIENTALI

3.1 - Caratteristiche ambientali

L'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale, il quale però, ai fini della pianificazione faunistica oggetto del piano, non è considerato nella totalità della sua superficie, ma è limitato alla **S**uperficie **A**gro-**S**ilvo-**P**astorale (**SASP**). Il computo della SASP è stato effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio non idonee alla fauna omeoterma. Rientrano nel computo della SASP le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli,…), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 m s.l.m. e la fascia costiera dei grandi laghi. Sono escluse le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 m s.l.m. In base ai calcoli effettuati la superficie Agro-Silvo-Pastorale è risultata complessivamente pari al 90 % del territorio regionale. Il Piano descrive inoltre gli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, dividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine ed anche in Comprensori Omogenei, come previsto dal comma 7 dell'art. 10 della L. 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. 179-45728/1995.

3.2 - Criticità ambientali

Nell'esame delle criticità presenti sul territorio regionale è opportuno attenersi al solo ambito faunistico, poiché è quello direttamente interessato dalle azioni previste dal PFVR. Allo stato attuale le criticità riscontrabili in Piemonte sono riconducibili a tre gruppi fondamentali.

3.2.1 - Rarefazione di alcune specie con rischio di estinzione

Secondo i dati a disposizione dell'Osservatorio Regionale per la Fauna Selvatica, per quanto riguarda l'**avifauna** piemontese, su un totale di 148 specie nidificanti 43 sono considerate in declino e tra queste sono presenti anche specie attualmente oggetto di prelievo venatorio. Per favorire la descrizione dello stato di alcune delle specie in diminuzione è opportuno distinguere il territorio in base a due principali tipologie ambientali**:** pianura/collina e montagna.

Pianura/collina

La banalizzazione ambientale conseguente allo sfruttamento agricolo intensivo ha portato alla rarefazione di un elevato numero di specie, soprattutto quelle maggiormente specializzate dal punto di vista ecologico, a vantaggio di quelle caratterizzate da una maggiore plasticità e capacità di adattamento alle mutate condizioni ambientali.
Considerando i **Galliformi,** due specie in particolare stanno vivendo una fase di sensibile regressione numerica**: pernice rossa** (*Alectoris rufa*), **starna** (*Perdix perdix*), alle quali si potrebbero aggiungere, seppure di minore interesse naturalistico, **quaglia** (*Coturnix coturnix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*). Tale constatazione è riferita alle popolazioni naturali presenti sul territorio piemontese, in grado di riprodursi in natura e di occupare autonomamente i rispettivi areali. Non si sono considerati gli individui che derivano dalle operazioni di ripopolamento, soprattutto nel caso del fagiano, rispetto al quale si utilizzano, a fini venatori, migliaia di soggetti di allevamento che hanno scarse probabilità di sopravvivenza e di acclimatazione in natura. A testimonianza della criticità della situazione valgono le limitazioni al prelievo della starna e della pernice rossa che autonomamente si impongono gli ATC con i propri regolamenti.
Merita segnalare che tra le specie in calo comprese tra quelle venabili si rilevano anche il

beccaccino (*Gallinago gallinago*) e la **cesena** (*Turdus pilaris*). Tutte le **averle** stanno vivendo una fase di contrazione numerica, in particolar modo l'averla cenerina (*Lanius minor*) e l'averla capirossa (*Lanius senator*). In diminuzione sono anche le varie specie di **zigolo**, l'**allodola** (*Alauda arvensis*), la **calandrella** (*Calandrella brachydactyla*), la **cappellaccia** (*Galerida cristata*) e la **tottavilla** (*Lullula arborea*).
Tra le specie particolarmente protette, sei sono quelle in calo numerico in questi ultimi anni**:** il **tarabusino** (*Ixobrychus minutus*) in netta diminuzione, la **nitticora** (*Nycticorax nycticorax*), l'**airone rosso** (*Ardea purpurea*), l'**albanella minore** (*Circus pygarcus*), il **barbagianni** (*Tyto alba*) e l'**assiolo** (*Otus scops*).
Analoghe considerazioni a quelle sui galliformi si possono fare per la **lepre** (*Lepus europaeus*) che, nonostante l'incentivazione della riproduzione naturale, attuata anche attraverso interventi di miglioramento ambientale, sta vivendo da qualche decennio una fase di decrescita, in misura diversa a seconda dei diversi contesti territoriali. Esistono alcune realtà, ad esempio nel territorio della Provincia di Alessandria, in cui, grazie a politiche gestionali mirate e alla presenza di favorevoli fattori ambientali, le densità di questo lagomorfo sono maggiori e le politiche di incentivazione numerica praticate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura sono particolarmente efficaci.

Montagna

I mutamenti ambientali conseguenti alla diffusione di pratiche sportive hanno portato ad una rarefazione delle popolazioni alpine delle specie comprese nel gruppo indicato col termine di **tipica fauna alpina**, tutte oggetto di prelievo venatorio**: fagiano di monte** (*Tetrao tetrix*), **coturnice** (*Alectoris graeca*), **pernice bianca** (*Lagopus mutus*) e **lepre variabile** (*Lepus timidus*).
Nel caso del fagiano di monte e della coturnice, specie che abitualmente frequentano fasce altitudinali inferiori rispetto alla pernice bianca e alla lepre variabile, i fattori che hanno determinato l'attuale situazione sono (secondo l'opinione più ampiamente diffusa, ma non sempre condivisa) da ricercarsi nelle modificazioni ambientali conseguenti all'espansione delle aree boscate ed arbustive a scapito dei pascoli e delle colture cerealicole in quota. Per la lepre variabile e la pernice bianca, frequentatori delle aree situate al di sopra del limite superiore della vegetazione forestale, il disturbo antropico dovuto allo sfruttamento turistico della montagna, in forte aumento negli ultimi decenni, costituisce la più importante causa di rarefazione. Le modificazioni ambientali succitate sono alla base anche del decremento delle popolazioni di due specie protette come il **succiacapre** (*Caprimulgus europaeus*) e di **torcicollo** (*Jynx torquilla*.
Considerando i Mammiferi, l'ordine dei **Chirotteri,** presente in regione con quasi trenta specie, rappresenta uno dei gruppi zoologici più a rischio non solo in Piemonte, ma in tutta Europa, essendo particolarmente sensibile alle alterazioni ambientali e alla difficoltà di reperire idonei siti di rifugio e di riproduzione. I restanti mammiferi presenti sembrano soffrire meno delle alterazioni ambientali e della pressione antropica, fatti salvi i grandi carnivori, come il **lupo** e la **lince**.

3.2.2 - Presenza, diffusione e incremento di alcune specie alloctone

Le specie alloctone, la cui presenza è causa di impatto sulle attività antropiche e sulle biocenosi autoctone, sono sostanzialmente quelle nel seguito elencate.

- **Nutria** *(Miocastor coypus*). Roditore originario delle zone umide del Sud America ed importato nel secondo dopoguerra per utilizzarne la pelliccia. Introdotto volontariamente o accidentalmente in natura, ha trovato nelle zone umide del Nord Italia un ambiente favorevole, con una conseguente espansione numerica e notevole diffusione sul territorio. Il suo impatto sull'ambiente è legato principalmente alla sua attività di scavo delle tane (con compromissione della stabilità degli argini dei canali) e ai danneggiamenti sulle colture di cui si alimenta, ma non bisogna trascurare anche l'incidenza negativa sulle sulla fauna autoctona presente, in quanto è dimostrata la predazione delle uova degli uccelli acquatici e distruzione dei nidi galleggianti.
- **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*). Introdotta dagli U.S.A., si è acclimatata in alcune zone del Piemonte dove costituisce delle popolazioni localmente anche molto numerose. È ancora da chiarire il suo ruolo come vettore e serbatoio di patologie pericolose per la fauna autoctona, mentre è dimostrata la sua interazione eco-etologica nei confronti della lepre e il ruolo di "specie-foraggio" alla base della proliferazione delle volpi in alcuni contesti, proliferazione che spesso rende vana qualsiasi operazione di controllo del predatore.

- **Scoiattolo grigio** (*Sciurus carolinensis*). Quella piemontese è l'unica popolazione continentale di questo sciuride originario del Nord America. La sua rapida diffusione dal nucleo storico di Racconigi è causa della graduale scomparsa dell'autoctono scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*) da ampie porzioni di territorio ed è facile prevedere, a causa della taglia maggiore e della maggiore voracità, un futuro impatto su alcune tipologie colturali, come i corileti delle Langhe e del Roero.
- **Muflone** (*Ovis orientalis*). Ruminante selvatico, originario della Sardegna, introdotto sull'arco alpino a fini venatori. In un primo tempo la specie ha vissuto una fase espansiva durante la quale sono emersi fenomeni di competizione con le popolazioni autoctone di camoscio. Attualmente il contingente piemontese risulta decisamente ridimensionato rispetto al passato e il muflone è indicato dalle "Linee guida regionali sulla gestione degli ungulati" come specie da prelevare con criteri che assicurino il "congelamento" delle attuali consistenze.

3.2.3 - Icremento di specie autoctone con problemi di impatto sulle attività antropiche e sul altre specie

Gli squilibri ambientali conseguenti alle alterazioni indotte, direttamente o indirettamente, dalle attività umane hanno portato al notevole aumento numerico di alcune specie autoctone nel seguito elencate.
Cinghiale (*Sus scrofa*). La sua elevata plasticità ecologica, unitamente alla sua prolificità, alla mancanza di predatori e a passate immissioni abusive, hanno causato in Piemonte, come in altre realtà italiane, un notevole incremento della popolazione di cinghiali, con un conseguente aumento dei danni provocati alle colture agricole e degli incidenti stradali che li vedono coinvolti. Questa situazione perdurante ormai da anni ha reso necessari continui interventi di controllo e un monitoraggio costante del fenomeno.
Cornacchia (*Corvus corone corone e C. corone cornix*) e **gazza** (*Pica pica*). Sono specie che hanno tratto notevole giovamento dalla banalizzazione ambientale conseguente alla diffusione della monocoltura e all'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. All'impatto sulle colture nelle zone di pianura e collina (mais e frutteti), secondo soltanto a quello del cinghiale, si aggiunge l'azione predatoria svolta dai corvidi nei confronti dell'avifauna minore e dei piccoli mammiferi.
Capriolo (*Capreolus capreolus*). È una specie in netto incremento numerico, soprattutto nella fascia pedemontana, con un conseguente aumento dei coinvolgimenti negli incidenti stradali.
Colombo (*Columba livia*). I problemi derivanti dall'incremento di questa specie sono molteplici, sia in ambito urbano che rurale.

3.3. Sensibilità ambientali

In Regione Piemonte esistono realtà ambientali che, per la loro particolare valenza ecologica e la vulnerabilità, necessitano di misure di tutela, tra queste le aree umide e le rotte di migrazione, in quanto contesti fondamentali per molte specie di avifauna. La maggior parte di delle zone umide, intese come laghi e fiumi, è attualmente compresa all'interno dei confini delle Aree protette regionali e provinciali. Esiste però, soprattutto nella zona faunistica di pianura, un insieme di realtà ambientali di piccole dimensioni (quali i laghi di cava rinaturalizzati e le risorgive) che, per il loro importante ruolo come siti di sosta e di riproduzione, necessitano di un'adeguata tutela. L'attività venatoria è solo uno dei fattori che possono condizionare questi delicati ecosistemi, minacciati da numerose attività umane. Tra i criteri fissati dal PFVR per l'individuazione delle Oasi di Protezione provinciali è la presenza di zone umide e di corridoi ecologici.
Oltre all'istituzione delle Aree protette nazionali, regionali e provinciali, la conservazione del patrimonio naturale si esplica anche attraverso la Rete Natura 2000, intesa come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e di habitat delle specie (di cui agli elenchi della direttiva comunitaria 92/43/CEE) atta a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ovvero il ripristino dei diversi tipi di habitat nella loro area di ripartizione naturale. Rete Natura 2000 comprende, oltre ai **S**iti di **I**mportanza **C**omunitaria (**SIC**) e alle **Z**one **S**peciali di **C**onservazione (**ZSC**) individuate in attuazione della direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", anche le **Z**one di **P**rotezione **S**peciale (**ZPS**) designate in ottemperanza della direttiva 79/409/CEE "*Uccelli*".

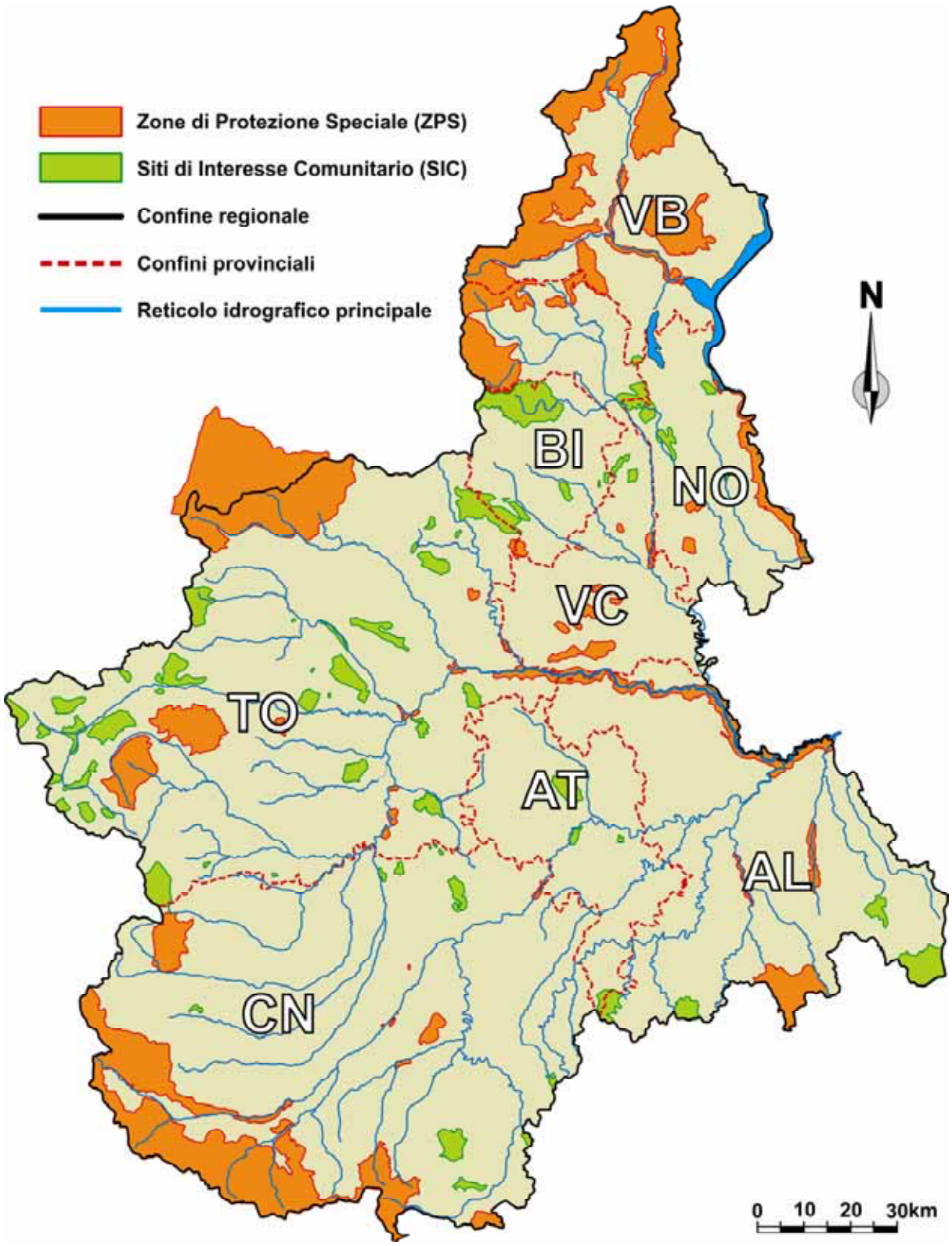


Fig. 1 - Nella Regione Piemonte sono presenti numerosi parchi, riserve e altre forme di salvaguardia, oltre ai parchi nazionali, Gran Paradiso e Val Grande. È stata costituita anche la Rete Natura 2000, così come previsto dalla Direttiva 92/43/CE**:** 143 **S**iti di **I**nteresse **C**omunitario (**SIC**) e 59 **Z**one di **P**rotezione **S**peciale (**ZPS**) per l'avifauna, parte delle quali sono anche classificate come SIC. Più della metà del territorio classificato come SIC è compreso nelle aree protette regionali. Il territorio interessato da Rete Natura 2000 copre più del 15 % del totale regionale.

Sul territorio piemontese sono stati individuati 143 Siti di Importanza Comunitaria, per una superficie di oltre 261.000 ettari (11,09 % del territorio regionale) e 59 Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali sono anche classificate come S.I.C., per una superficie di 307.803 ettari (12,12 % del territorio regionale). Più della metà del territorio classificato come Sito d'Importanza Comunitaria ricade all'interno di Aree protette e in generale la superficie coperta da Rete Natura 2000 copre più del 15 % del territorio regionale (**fig. 1**).Le due Direttive Comunitarie e il loro recepimento nazionale prevedono l'adozione di opportune misure di conservazione al fine di evitare il degrado degli ambienti naturali e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Tali misure implicano all'occorrenza la predisposizione di appropriati Piani di gestione, specifici od integrati ad altri piani di sviluppo.
Con D.M. 17/2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato criteri minimi per definire misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione e le Zone di Protezione Speciale. Per l'esercizio dell'attività venatoria e lo svolgimento di attività relative alla gestione faunistica nell'ambito delle Z.P.S., l'art. 5 di tale D.M. individua i divieti che le Regioni, con proprio atto, sono tenute a porre per uniformarsi ai criteri minimi indicati a livello nazionale.
Con Deliberazione n. 42-8604/2008 la Giunta Regionale ha adottato, per le Zone di Protezione Speciale, alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi ambienti. La L.R. 19/2009, nella sua fase di attuazione, prevede specifiche misure di conservazione e di gestione degli habitat e delle specie per le aree ricadenti nella rete Natura 2000, di cui le Zone di Protezione Speciale fanno parte.

4 - ANALISI DI COERENZA ESTERNA

L'analisi di coerenza esterna è volta ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e integrazione tra gli obiettivi del PFVR e quelli di carattere ambientale ai diversi livelli, da quello internazionale a quello regionale. Tale analisi è stata realizzata nei confronti degli indirizzi derivanti dalle politiche di livello internazionale e comunitario, della normativa nazionale e regionale di settore ed ambientale, e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia ambientale.

4.1 - Indirizzi delle politiche ambientali di livello internazionale

Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli.

In conformità con gli obiettivi di protezione degli Uccelli migratori della Convenzione di Parigi, il PFVR individua la presenza di rotte di migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per l'attivazione di interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione dei migratori.

Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale.

In conformità con gli obiettivi di tutela delle zone umide e degli Uccelli acquatici della Convenzione di Ramsar, il PFVR individua le zone umide tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e prevede che le Province, con il supporto tecnico della Direzione Agricoltura, effettuino il censimento delle aree umide presenti sul territorio di propria competenza. In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007, che individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale, il PFVR prevede la necessità di vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide ricadenti in tali contesti, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in particolare sugli uccelli acquatici.

Convenzione di Bonn (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.

In conformità con gli obiettivi di protezione delle specie migratrici fissati dalla Convenzione di Bonn, il PFVR individua la presenza di rotte di migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per l'attivazione di interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione degli Uccelli migratori.

Convenzione di Berna (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale.

Le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria, già individuate dalla legge regionale n. 70/96 e dettate in conformità con tale Convenzione, hanno guidato la stesura del presente PFVR. In conformità con gli obiettivi di protezione degli Uccelli migratori fissati dalla Convenzione di Berna, il PFVR individua la presenza di rotte di migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione dei migratori.

Convenzione delle Alpi di Salisburgo (7 novembre 1991) - tutela dell'ecosistema alpino.

Per il conseguimento di obiettivi di conservazione e di protezione delle Alpi, la Convenzione prevede l'adozione, da parte delle parti contraenti, di misure in materia di difesa del suolo, di protezione della natura, di agricoltura di montagna e di foreste montane. In conformità con tali obiettivi, le azioni indicate nel PFVR sono orientate verso la salvaguardia della fauna selvatica omeoterma in ambiente alpino e una gestione faunistica compatibile con le esigenze di tutela dell'agricoltura di montagna, delle foreste e della difesa del suolo.

Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla biodiversità.

Gli obiettivi del PFVR relativi al mantenimento della biodiversità, alla conservazione delle diverse specie di fauna omeoterma, all'interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente, alla gestione sostenibile dell'attività venatoria, sono pienamente coerenti con le finalità della Convenzione di Rio de Janeiro sulla tutela della diversità biologica.

AEWA - Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia.

Noto anche come AEWA, abbreviazione di *Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds*, è un trattato indipendente internazionale che ha lo scopo di conservare gli uccelli acquatici migratori elencati nell'Allegato 2 dell'Accordo stesso, in un'area geografica che interessa l'Africa, l'Europa, l'Asia Occidentale, la Groenlandia e il Canada Nord-orientale (allegato 1 dell'accordo). Concluso nell'ambito della Convenzione sulle Specie Migratrici il 18 giugno 1995 a L'Aia in Olanda, è entrato in vigore il 1º novembre 1999.

Tab. 1 - Sintesi della correlabilità e coerenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale con i principali atti internazionali per la turtela delle specie e dell'ambiente.

Tipologia	Correlabilità con PRFR	Coerenza del PFVR
Convenzione di Parigi (18/10/50) per la conservazione degli uccelli	SI	SI
Convenzione di Ramsar 02/02/71) su zone umide di importanza internazionale	SI	SI
Convenzione di Bonn (23/06/79) su conservazione e gestione specie migratorie	SI	SI
Convenzione di Berna (19/09/79) conservazione vita selvatica e ambiente naturale	SI	SI
Convenzione Alpi Salinsburgo /07/11/91) su salvaguardia ecosistema alpino	SI	SI
Convenzione Rio de Janeiro (05/06/92) su biodiversità	SI	SI
Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia	SI	SI

4.2 - Politiche ambientali e di settore di livello comunitario

Direttive 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici)[1] e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) presenti sul territorio regionale, in coerenza con le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Tra i diversi obiettivi del PFVR vi è anche quello di ridurre gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti in tali Siti. A questo proposito, il PFVR individua i sistemi di iglioramento ambientale e specifici criteri per la gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche. In ottemperanza ai disposti dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della presente Valutazione Ambientale Strategica.

Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli Uccelli selvatici - Febbraio 2008 - Commissione Europea.

Nel 2001 la Commissione Europea ha avviato un'iniziativa per la caccia sostenibile, che ha portato alla redazione della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli Uccelli selvatici*", documento che fornisce maggiori chiarimenti sulle disposizioni della Direttiva relative alla caccia nell'ambito della disciplina giuridica vigente, solidamente basati su principi e dati scientifici e sull'obiettivo generale di conservazione perseguito dalla direttiva.
La Direttiva 2009/147/CEE, nello stabilire unquadro normativo comune per la conservazione delle specie di Uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione Europea e dei relativi habitat,

[1] Ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE.

riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici attuata in maniera sostenibile. La caccia è infatti un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione Europea. La direttiva limita però la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione della caccia.
La Direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di Uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Tale regime di protezione deve comprendere il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo e il divieto di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza, quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della Direttiva.
La Direttiva prevede alcune deroghe. In particolare consente la caccia di determinate specie di Uccelli (elencate nell'allegato II) quale forma di sfruttamento accettabile, in considerazione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità. Le specie cacciabili sono elencate, come sucitato, nell'allegato II della Direttiva. L'allegato è suddiviso in due parti**:** le specie elencate nella parte 1 possono essere cacciate in tutti gli Stati membri, mentre le specie elencate nella parte 2 possono essere cacciate solo nei paesi espressamente menzionati.
L'iscrizione di una specie nell'allegato II non obbliga uno Stato membro ad autorizzarne la caccia. Si tratta di una facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi o meno. Se una specie non figura nell'allegato II, è possibile derogare ai divieti stabiliti solo nel caso in cui siano soddisfatti rigorosi requisiti. L'elenco delle specie cacciabili in Piemonte è coerente con l'allegato II della Direttiva.
Tra le specie cacciabili in Piemonte quelle che presentano le maggiori problematiche in termini di conservazione sono i galliformi alpini. Per questi uccelli il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini e le Aziende Faunistico-Venatorie devono attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio. I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.
Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro stato, poiché in questo caso la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale relativamente agli habitat frequentati dai galliformi alpini. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni.
È da rilevare inoltre che i piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni. Il prelievo medio annuale effettuato risulta essere di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle Z.P.S. Va inoltre rilevato che, nel caso di queste specie, vige l'obbligo della consegna dei capi abbattuti al centro di controllo, cosa che consente un monitoraggio costante sullo status e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni.
Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale, la Guida specifica che è indispensabile gestire e controllare adeguatamente l'esercizio delle attività all'interno di queste aree per evitare perturbazioni agli ambienti ed alle specie, ma aggiunge che la caccia, così come le altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con la conservazione degli habitat e delle specie.
La caccia è una attività ammessa nei siti Natura 2000, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative. Nelle due Direttive in materia di protezione della natura non esistono presunzioni generali contro la caccia nei siti Natura 2000. Ma è evidente evidente che alcune attività, tra cui la caccia, possono comportare riduzioni temporanee dell'uso degli habitat entro un sito. Tali attività potrebbero avere conseguenze significative qualora fossero in grado di provocare una marcata riduzione della capacità del sito stesso di assicurare la sopravvivenza delle specie per le quali esso è stato designato e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia. In alcuni casi l'attività venatoria è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di

determinati siti, ad esempio laddove, accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito.
La possibilità di evitare significative perturbazioni derivanti dalla caccia o da altre attività dipende da una serie di fattori, tra cui la natura e l'estensione del sito e dell'attività e le specie presenti. Per stabilire gli obiettivi di conservazione del sito, è necessario comprendere per quali motivi esso è considerato importante ai fini della conservazione della natura ed è incluso nella rete Natura 2000. La comprensione di questi aspetti costituisce un punto di partenza essenziale per individuare le azioni specifiche di gestione necessarie per assicurare la conservazione del sito.
Per conciliare le attività umane con gli obiettivi di conservazione, la Commissione raccomanda di elaborare piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare che le attività svolte all'interno e nelle vicinanze delle ZPS, dei SIC e della ZSC siano compatibili con le esigenze ecologiche delle specie o dei tipi di habitat di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati.
La Commissione ritiene che l'attività venatoria nei siti Natura 2000 ponga fondamentalmente problemi di gestione e che il modo più efficace per attuare tale gestione sia l'adozione di un piano volto ad assicurare la compatibilità delle attività con gli obiettivi di conservazione per i quali i siti sono stati designati. In Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. In applicazione del D.M. 17/2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale*", il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000 volte alla sostenibilità ambientale di tali attività.

Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 sul Sesto programma di azione comunitario per l'ambiente 2001-2010.

Gli obiettivi generali del PFVR relativi al mantenimento della biodiversità, alla conservazione delle diverse specie di fauna omeoterma, alle effettive capacità riproduttive delle popolazioni, al conseguimento delle densità ottimali, all'interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente, alla gestione sostenibile dell'attività venatoria sono pienamente coerenti con gli obiettivi di protezione e di ripristino del funzionamento dei sistemi naturali e di arresto della perdita di biodiversità nell'Unione Europea definiti nell'ambito dell'area di azione prioritaria "*Natura e biodiversità: proteggere una risorsa unica*" del sesto programma, scaduto nel luglio 2012. Tale coerenza è riscontrabile anche con il Settimo programma d'azione per l'ambiente "*Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta*", la cui proposta di direttiva di approvazione è stata varata dalla Commissione europea il 29 novembre 2012 e deve ancora essere approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.

4.3 - Normativa nazionale di settore ed ambientale

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La Legge quadro nazionale prescrive, all'art. 10, comma 10, che "*le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge*".
È quindi la stessa norma nazionale che richiama la necessità di uno strumento di pianificazione faunistico-venatoria regionale cui fare riferimento per l'elaborazione degli analoghi piani provinciali. Tale coordinamento si esplica mediante la definizione di criteri univoci ed omogenei.
Il comma 3 cita**:** "*Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni*". Delineando i criteri con i quali individuare gli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura), il PFVR contribuisce alla pianificazione dell'attività venatoria sul territorio agro-silvo-pastorale della Regione Piemonte. Lo

stesso Piano individua le sensibilità e le criticità faunistiche presenti sul territorio regionale al fine di elaborare idonee misure di salvaguardia, le quali, unitamente agli interventi di controllo delle specie autoctone in esubero e delle specie alloctone, tendono al ripristino e al mantenimento della biodiversità, obiettivo primario della moderna gestione faunistica ed ambientale. Sono inoltre delineati i criteri con i quali attuare gli interventi di riqualificazione delle risorse ambientali, con particolare riferimento alle esigenze delle specieche maggiormente hanno risentito in modo negativo dell'impatto antropico sugli ecosistemi naturali.
Al comma 12 il suddetto articolo della Legge 157/92 prevede che "*il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di Aziende Faunistico-Venatorie, di Aziende Agri-Turistico-Venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale*". Il Piano prevede tali criteri e rispetta le percentuali di territorio che possono essere ad esse destinate.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree protette".

La Legge quadro sulle Aree protette, all'articolo 11, vieta la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali all'interno di queste Aree. Il Piano per il parco, previsto dall'articolo 12, individua indirizzi e criteri sulla fauna, sulla flora e sugli ambienti naturali in genere. L'art. 22 dispone il divieto di esercizio dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.
Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate. I contenuti del PFVR sono coerenti con le misure di tutela previste dai suddetti articoli, escludendo le Aree protette nazionali e regionali da qualsiasi programmazione di carattere venatorio.
Per quanto attiene il controllo del cinghiale, il Piano fa riferimento alla L.R. 9/2000, norma che introduce misure straordinarie per il contenimento della specie. È previsto che gli Enti di Gestione delle Aree protette predispongano motivati programmi di intervento per i territori di propria competenza, in coerenza con la pianificazione in capo alle Province interessate. Tali programmi sono redatti in autonomia dai singoli comitati di gestione, coerentemente con quanto previsto dal summenzionato art. 22 della Legge 394/91.
La stessa Legge, all'art. 32, stabilisce che le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle Aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscano piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle Aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle Aree protette stesse.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

La Legge 353/2000 prescrive, al comma 1 dell'art. 10, che l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco venga vietata per un periodo di dieci anni. Il PFVR, tenendo conto di tale prescrizione, prevede che tra i contenuti dei Piani faunistico-venatori provinciali sia compresa anche l'indicazione delle eventuali aree interdette all'attività venatoria per la motivazione succitata.
Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Lo stesso PFVR individua le Province quali soggetti incaricati a segnalare tali aree mediante l'apposizione di adeguata tabellatura.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Al fine di ridurregli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti nei Siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche.
In ottemperanza ai disposti dell'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., il PFVR è sottoposto alla

procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000".

Il PFVR, pur non configurandosi come piano di gestione dei siti costituenti la Rete Natura 2000, individua utili linee di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria di talune specie di fauna omeoterma da attuare anche nell'ambito dei Siti Rete Natura 2000.

D.M. 31 gennaio 2013 "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*" (**G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013**). **D.M. Decreto 31 gennaio 2013** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".* (**G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013**). **D.M. 31gennaio 2013** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*" (**G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013**). **D.M. 19 giugno 2009** "*Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE*".

Per quanto riguarda la coerenza con i Decreti Ministeriali sopra elencati, il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, i siti costituenti la Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, facendo riferimento agli elenchi relativi a quelli di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e alle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE allegati alle D.G.R. 76-2950/2006, 3-5405/2007, 17-6942/2007. Gli elenchi allegati alle suddette D.G.R. corrispondono interamente, per la parte piemontese, a quelli ministeriali.

D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di tutela relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale".

In applicazione del D.M. 17/2007, con particolare riferimento all'articolo 5, il PFVR prevede la necessità di vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in particolare sugli Uccelli acquatici.
Con Deliberazione n. 42-8604/2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria e della gestione faunistica, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat. Tali indicazioni sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per una gestione sostenibile dell'esercizio della caccia e della gestione faunistica.

4.4 - Normativa regionale di settore ed ambientale

Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012".

La legge regionale 70/96 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i. è stata abrogata dall'art. 40 della L.R. 5/2012. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 del predetto art. 40 della L.R. 5/2012 conservano validità ed efficacia il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 17/1999 (*Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca*) e la L.R. 9/2000 ("Misure straordinarie ad integrazione della L.R. 70/1996, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", della L.R. 47/1989, n. 47 "*Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi*" e della L.R. 36/1989 "*Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate*") nonché tutti i loro atti applicativi tra cui in particolare il regolamento regionale recante**:** "*Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, in materia di sinistri stradali con fauna selvatica*", approvato con D.P.G.R. 12/R/ 2008.
il comma 2, dell' art. 40 della L.R. 5/2012, ha inoltre previsto che gli atti adottati in attuazione della L.R. 70/96 nonché quelli adottati in attuazione della L.R. 53/1995 (*Disposizioni provvisorie in ordine*

alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia e conseguentemente anche tutti gli atti adottati dalle Province in applicazione delle summenzionate leggi regionali e non in contrasto con i principi della legge 157/1992.
Nell'ambito della pianificazione faunistica e venatoria regionale rimangono in vigore i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale finalizzati al coordinamento della pianificazione provinciale, alla definizione della superficie agro-silvo-pastorale, alla destinazione differenziata del territorio con l'individuazione dei Comprensori Omogenei, degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), agli adempimenti relativi alla gestione della caccia programmata (Criteri per l'individuazione e gestione delle Aree a caccia specifica), alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aziende e i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alle aziende ed ai centri privati, criteri per l'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A., criteri per lo svolgimento di corsi per il prelievo ungulati e prelievo della tipica fauna alpina, le indicazioni fornite tramite linee guida per il prelievo degli ungulati (compreso il cinghiale) e della tipica alpina, criteri per l'accertamento e liquidazione dei danni, criteri per il riparto del fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori dei competenza degli A.T.C. e C.A. e delle province.
Per quanto riguarda l'espletamento dei corsi e il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio della caccia di selezione della fauna selvatica ungulata, il comma 2, del citato art. 40 della L.R. 5/2012, ha previsto che gli atti adottati in attuazione della L.R.70/96, nonché quelli adottati in attuazione della L.R. 53/1995 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programmata della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia. Sull'argomento si rinvia alla D.G.R. 65-477/2010 **"***Legge Regionale 70/1996, art. 41, comma 3. Criteri per l'organizzazione dei corsi di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 29-6542 dell'8.7.2002*". Le Province potranno quindi validamente proseguire l'attività di organizzazione dei corsi per la caccia di selezione agli ungulati anche in attuazione della legge regionale 17/99 che ha conferito l'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia alle Province.

Legge Regionale 27 gennaio 2000, n. 9 "Misure straordinarie, ad integrazione delle Leggi Regionali 70/1996, 36/1989 e 47/1989 per il controllo dei cinghiali".

La legge fu approvata in seguito all'urgenza di arginare la diffusione e l'impatto del cinghiale sul territorio regionale. Con essa venne introdotto il concetto di zonazione del territorio regionale sulla base della sua vocazionalità per la specie. Il PFVR, tra i criteri con i quali gestire gli istituti di protezione (ZRC e Oasi di Protezione), prevede anche di tenere conto dell'impatto della fauna selvatica, cinghiale in primis, sulle produzioni agricole interessate.
Si ritiene pertanto che tali criteri si armonizzino con quelli relativi all'organizzazione degli interventi di controllo previsti dalla L.R. 9/2000, che considerano anche le Aree protette regionali e provinciali e gli Istituti di protezione (Oasi di protezione e ZRC) tra gli ambiti nei quali attuare le operazioni di contenimento.
L'istituzione di Aree a Caccia Specifica, prevista dal PFVR e della quale si delineano i criteri, rappresenta un ulteriore strumento per armonizzare gli interventi di controllo del cinghiale con le esigenze di tutela del resto della fauna presente, contribuendo ad aumentare l'efficacia del contenimento evitando di creare zone di rifugio. Sulla base di tali considerazioni si ritiene che i contenuti del PFVR siano da ritenere assolutamente congrui con le finalità che il legislatore si è prefissato promulgando la L.R. 9/2000.

Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Le misure di tutela individuate dalla L.R. 32/1982 sono rivolte essenzialmente verso tre ambiti distinti**:** la conservazione degli habitat (divieto di attività fuoristrada), la protezione della flora spontanea (vegetazione erbacea ed arbustiva) e la tutela di alcune specie appartenenti alla cosiddetta fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi e gamberi).
Per quanto concerne gli aspetti prettamente faunistici, il PFVR, facendo riferimento alla sola fauna omeoterma, di interesse venatorio e non, esula dagli ambiti della Legge suddetta, limitati soltanto alla tutela di alcune specie eteroterme.
Appare comunque evidente che, se si considerano gli aspetti generali concernenti la protezione degli habitat e delle biocenosi in essi presenti, il PFVR è coerente con le finalità della L.R. 32/1982, poiché sottraendo le aree a maggiore valenza naturalistica all'attività venatoria, contribuisce a limitare la

pressione antropica in questi contesti (si pensi per esempio all'uso di mezzi fuoristrada legati alla pratica della caccia).
Inoltre L'art. 5 vieta "*l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonche' in specchi e corsi d'acqua*". Il Piano prevede la rimozione, da parte dei cacciatori, dei bossoli delle cartucce e degli eventuali residui del consumo di pasti o bevande.

Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e Regolamento forestale (D.P.G.R. 8/R/2011)

La legge affronta il problema dei danni causati dalla fauna selvatica, soprattutto quella ungulata, al patrimonio forestale. In particolar modo il Regolamento forestale n. 8/R di attuazione dell'art. 13 della legge suddetta, approvato con D.P.G.R. del 20 settembre 2011, consente di monitorare l'entità dei danni dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco.
Nel Piano viene trattato il tema relativo ai potenziali danni causati dalla fauna selvatica alla rinnovazione forestale. Poichè i responsabili sono per lo più i cervidi, il loro carico potrà essere programmato in funzione dei danni provocati utilizzando i mezzi di gestione individuati dal piano stesso (mezzi di prevenzione dei danni, censimenti, piani di prelievo..).

Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Il Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità non si discosta in modo significativo da quanto indicato dalla L.R. 12/1990 in materia venatoria nell'ambito delle aree protette. L'art. 8 del Testo Unico dispone infatti il divieto di esercitare l'attività venatoria nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale, riserva naturale e riserva speciale. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della L.R. 36/1989.
Le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 8 si applicano anche ai territori che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta e sono inseriti nella carta della natura regionale. Le norme restano in vigore per un periodo di 3 anni dalla data di approvazione della carta suddetta e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta in tale triennio. Le disposizioni sopra citate sono inserite nel Titolo II della L.R. 19/2009.
Per le aree della Rete Natura 2000, l'art. 41 (comma 7) dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata, ai sensi della ex L.R. 70/1996, ai comitati di gestione dei comprensori alpini (CA) e degli ambiti territoriali di caccia (ATC) o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.
L'articolo 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e costituiscono un quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla L.R. 36/1989.
Ai sensi dell'articolo 52, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta Regionale, sono risarcibili ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata. Sono inoltre risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori dalle aree Natura 2000, qualora previsto dai piani di azione. I risarcimenti sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree esterne e sono approvati dalla Giunta regionale che interviene con appositi stanziamenti.
Il Capo VIII "Pianificazione" del Titolo II, agli art. 26 e 27, individua nei Piani d'Area, nei Piani Naturalistici e nei Piani di gestione gli strumenti di pianificazione delle Aree protette.

4.5 - Strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia ambientale

In questo paragrafo si è esaminata la correlabiltà e il livello di coerenza esistenti tra il PFVR e altri strumenti regionali di pianificazione/programmazione. Tale analisi è volta ad accertare il grado di compatibilità, di raccordo e di integrazione esistente tra gli obiettivi generali e specifici del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale a livello regionale. L'analisi è stata effettuata confrontando quindi gli obiettivi del PFVR con quelli degli altri strumenti di pianificazione e di programmazione regionale sia in materia ambientale, sia aventi un impatto diretto o indiretto sul territorio regionale e sulla fauna selvatica omeoterma.

Per quanto riguarda il raccordo con il **Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale 2010-2012** (**DPEFR**), occorre are riferimento alle voci "ambiente ed energia" e "territorio" del capitolo 6 (*scenari programmatici*). Rispetto a tali voci il PFVR è coerente con gli obiettivi di natura ambientale relativi alla conservazione degli assetti ecologici idonei alla sopravvivenza di specie animali e vegetali, alla ricostruzione dei corridoi naturali (rete natura), alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, al contrasto del degrado delle risorse naturali, alla tutela del patrimonio silvo-pastorale in termini di qualità e di conservazione dell'estensione e della distribuzione delle foreste e dei pascoli. Il PFVR può inoltre contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del DPEFR 2010-2012 inerente il miglioramento della rete stradale di I e II livello in un'ottica ambientale, in quanto fornisce sia specifiche indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di selvatici, sia criteri per l'individuazione della rete ecologica regionale che possono essere utilizzati nelle fasi di progettazione delle nuove infrastrutture lineari di trasporto al fine di mitigare gli impatti sulla fauna selvatica.

Per quanto concerne il **Documento di programmazione strategico-operativa** (**DPSO** - *Indirizzi alla Giunta regionale per la programmazione integrata dei fondi europei, nazionali e regionali*) relativo alla Politica di coesione regionale 2007-2013, emerge la convergenza tra tale documento e il PFVR nell'ambito della linea progettuale 6 "*Conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale naturale, gestione e valorizzazione delle risorse forestali, rivitalizzazione del sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti*" previsto nell'ambito della Priorità II (*Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili*).

Il **Piano di Tutela delle Acque** (**PTA** - approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Regionale 117-10731 del 13 marzo 2007; ai sensi del D. Lgs. 152/99) comporta, tra l'altro, il conseguimento di obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali. Ciò comporta evidentemente il miglioramento delle condizioni ambientali delle zone umide e quindi migliori condizioni anche per molte specie della fauna omeoterma legate alla presenza di acqua. Il PTA (grazie all'attuazione di specifici regolamenti attuativi) prevede inoltre la garanzia dei deflussi minimi vitali nei corsi d'acqua restituendo ad essi la normale funzionalità fluviale, indispensabile affinchè i fiumi possano esercitare più efficacemente il loro ruolo di corridoi ecologici, naturalmente a vantaggio di tutta la fauna. Si può quindi affermare che con il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTA diventa più probabile il conseguimento degli obiettivi del PFVR. A questo proposito merita ricordare che i succitati obiettivi di qualità dei copri idrici sono ampiamente confermati nell'ambito del *Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. In adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in Legge 23 27 febbraio 2009* (Deliberazione n. 1/2010 del 24 febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po). Analogamente Il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po* (PAI - adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001) prevede un insieme di interventi tra i quali, quelli più interessanti ai fini dela tutela della fauna ed in generale della biodiversità, merita citare soprattutto "*la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua*".

Il **Piano Territoriale Regionale** (**PTR** - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 122-29783 del 21 luglio 2011) prevede alcuni sviluppi territoriali coerenti rispetto al PFVR. merita a questo proposito citare alcuni passi importanti del relativo rapporto ambientale**:**

- *Attuazione delle strategie territoriali e culturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, padane e appenninihe.*
- *Riconoscimento e valorizzazione del sistema delle aree protette, dei parchi naturali, delle aree boscate, dei grandi parchi urbani e periurbani, delle aree a elevato grado di naturalità e sensibilità*

- *Sviluppo delle attività antropiche… compatibile con la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale…*
- *Miglioramento della qualità territoriale on termini ambientali e paesaggistici*.

Non sono state individuate correlazioni e neppure interferenze negative del PFVR nei confronti di altri strumenti pianificatori di seguito elencati**:**

- Piano energetico ambientale regionale
- Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
- Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate
- Piano Paesaggistico Regionale (in quanto ancora in fase di ltimazione)

I risultati della verifica della coerenza esterna del PFVR con gli altri strumenti di pianificazione regionale sono stati raccolti, per semplicità di lettura, in **tab. 2**. Per quanto riguarda, infine, l'analisi di coerenza con gli **strumenti di pianificazione** e con le misure di conservazione specifiche **per le Aree protette e per i Siti Natura 2000** (SIC e ZPS), occorre considerare quanto nel seguito illustrato.
Nei confronti degli strumenti di pianificazione (Piani d'Area, Piani Naturalistici e Piani di Assestamento Forestale) attualmente vigenti, che sono stati formulati in applicazione della L.R. 12/1990, non si rilevano elementi di incoerenza con quanto indicato dal PFVR.
I Piani d'Area sono strumenti pianificatori di natura urbanistica e i punti di raccordo con il PFVR possono essere individuati relativamente all'utilizzo del territorio protetto che, oltre ad essere vincolato all'ottemperanza delle indicazioni dettate dalle leggi regionali istitutive di ogni singola Area protetta, deve essere anche finalizzato alla conservazione della biodiversità, nonché alla tutela e al ripristino dei corridoi ecologici.
Il PFVR prevede azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di tutela della diversità biologica, di conservazione delle diverse specie della fauna omeoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni, di conseguimento delle densità ottimali di popolazione, di interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente (es. habitat forestali e pascolivi). Proprio in questo ambito possono essere individuati i punti di raccordo tra il PFVR e i Piani Naturalistici e i Piani di Assestamento Forestale delle Aree protette regionali
In base a quanto disposto dalla L.R. 12/1990 e dalle leggi regionali istitutive delle singole Aree protette, in esse l'attività venatoria è sempre vietata, con la sola esclusione delle Zone di Salvaguardia e delle Zone di preparco. Merita segnalare che L'art. 29 (comma 8) della ex L.R. 70/96, prevedeva che il controllo delle specie di fauna selvatica doveva essere esercitato in conformità a quanto disposto dalla Legge 394/1991 ("*Legge quadro sulle Aree protette*) e dalla L.R. 36/1989 (*Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate*). In particolare, la gestione faunistica è regolata dalla L.R.9/2000 per quanto riguarda il controllo del cinghiale e dalla L.R. 36/1989 per quanto riguarda gli abbattimenti, le catture, i ripopolamenti, le traslocazioni e le immissioni.
Al fine di realizzare il coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di fauna omeoterma nell'ambito del territorio regionale, il PFVR prevede che siano effettuati censimenti coordinati all'interno delle Aree protette e del territorio venabile con particolare riferimento agli ungulati e alla tipica fauna alpina e fornisce gli orientamenti tecnico gestionali per l'effettuazione di tali operazioni.
Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. Il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000, che potranno essere convenientemente considerate al momento della redazione dei Piani di gestione suddetti.
Contemporaneamente, in Piemonte, non sono ancora state individuate ulteriori specifiche misure di conservazione da applicare nelle ZPS e nelle ZSC oltre a quelle indicate nelle D.G.R. n. 42-8604/2008 e 33-11185/2009, che sono riferite alle sole attività venatoria e di gestione faunistica e che sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per la sostenibilità ambientale di tali attività.

Tab. 2 - Coerenza esterna tra PFVR e altri strumenti di pianificazione regionale.				
Piano/Programma	**Direzione regionale o altro soggetto**	**Stato di attuazione**	**Correlabilità con PFVR**	**Coerenza tra gli strumenti di pianificazione**
Piano Territoriale Regionale	Direzione 8 - Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia	Attuativo	**SI** per la parte relativa agli obiettivi di**:** riduzione della perdita di biodiversità e valorizzazione delle specie e degli habitat; individuazione, tutela e potenziamento della rete ecologica regionale.	La coerenza tra i due Piani consiste nei comuni obiettivi di tutela del territorio.
Piano Paesaggistico Regionale	Direzione 8 - Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia	Adottato dalla Giunta Regionale (agosto 2009). Attualmente ha concluso la fase di valutazione della procedura di VAS con la produzione del parere motivato ed è in corso la fase di revisione	**SI** per la parte relativa agli obiettivi di riduzione della perdita di biodiversità e valorizzazione delle specie e degli habitat; individuazione, tutela e potenziamento della rete ecologica regionale.	I due Piani individuano una linea comune per l'individuazione della rete ecologica regionale e al suo uso nella pianificazione territoriale.
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013	Direzione 11 - Agricoltura	attuativo	**SI** per la parte relativa alle misure agro-ambientali previste dall'Asse II "*Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale*", con riferimento alla conservazione e realizzazione di elementi dell'agro-ecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica, alla gestione dei pascoli montani, agli interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale previsti dall'Asse III "*Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale*".	La coerenza tra i due strumenti si esplica nell'individuazione di azioni comuni sulla conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema aventi anche funzione ambientale (es. creazione di siepi e filari, di aree umide, colture a perdere per la fauna selvatica), alla gestione dei pascoli montani, agli interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale.
Piano Regionale sulla Sicurezza Stradale (Programma Triennale di Attuazione)	Direzione 12 Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica	Attuativo	**SI** per la parte relativa alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti stradali con coinvolgimento della fauna selvatica.	Il PRSS non prende in considerazione le problematiche relative agli incidenti stradali che coinvolgono la fauna. Il PFVR individua invece indicazioni tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica.
Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale	TERNA S.p.A.	attuativo	**SI** per la parte relativa all'individuazione degli impatti dovuti alla rete elettrica sull'avifauna e delle relative misure di mitigazione.	Il PFVR individua le principali direttrici di volo utilizzate dagli uccelli migratori. Sono in corso contatti con TERNA per meglio indirizzare le azioni di mitigazione degli impatti della rete elettrica sull'avifauna.

5 - OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE. ANALISI DI COERENZA INTERNA

5.1 - Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del Piano

Il PFVR si pone una pluralità di obiettivi generalmente riconducibili alla pianificazione faunistico-venatoria e in particolare**:**

1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio (art. 10 della L.N. 157/1992).
2. Attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, valorizzare, compatibilmente con la normativa vigente, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche.
3. Rendere le gestione faunistico-venatoria compatibile con le atttività agro-silvo-pastorali, riconducendo i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, pastorali e forestali a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale, tenendo conto delle vocazionalità faunistiche, delle vulnerabilità del territorio e delle produzioni e favorendo lo strumento della prevenzione.
4. Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle componenti biocenotiche autoctone.
5. Gestire gli ungulati; per le specie autoctone pervenire a densità ed estensione di specie sul territorio compatibili con le attività antropiche, pastorali e forestali e in equilibrio con la biocenosi complessiva. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e strutturale delle popolazioni delle varie specie nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie.
6. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, a tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso**:**
   - standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise;
   - uniformazione delle metodologie di raccolta dati;
   - responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati;
   - riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio).
7. Attenuare i livelli di conflitto tra le componenti sociali maggiormente coinvolte nella gestione della fauna selvatica, attraverso un monitoraggio costante dello stato delle varie specie e la divulgazione dei dati,
8. Attuare la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali

Le azioni generali, finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi, riguardano**:**

1. La gestione della fauna selvatica omeoterma presente in Regione Piemonte.
2. La disciplina dell'attività venatoria.
3. La riqualificazione delle risorse ambientali.
4. Il monitoraggio dello stato delle singole specie.
5. Il monitoraggio e la disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma;
6. Il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali che si sviluppa attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella

sezione regolamentare del PFVR.

7. L'individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale. In quest'ottica devono anche essere viste le indicazioni, delineate dal Piano, per uniformare i criteri in ordine al riparto, all'accertamento alla liquidazione e alla prevenzione dei danni causati da fauna selvatica e i criteri ed indirizzi per il monitoraggio e il controllo delle specie problematiche e alloctone.
8. L'individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole, ecc.) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione.
9. L'individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano.

5.2 - Azioni alternative per il perseguimento degli obiettivi individuati (confronto con scenari possibili e alternativi)

La pianificazione faunistica e venatoria oggetto del PFVR deve tende al raggiungimento di un compromesso, in cui siano rispettate le esigenze di tutela della fauna e della biodiversità in senso lato e parallelamente sia mantenuto entro limiti accettabili l'impatto sulle attività antropiche. Qualsiasi iniziativa alternativa deve tenere conto di diversi parametri**:**

- il mantenimento dell'equilibrio faunistico all'interno delle singole specie e fra le diverse specie, in rapporto alla sostenibilità intrinseca del territorio e degli habitat;
- il mantenimento dell'equilibrio faunistico in rapporto alle attività antropiche, con particolare riferimento all'agricoltura e alla sicurezza stradale e viceversa l'impatto delle attività antropiche correlato alle esigenze di tutela e di conservazione delle diverse specie e dei loro habitat;
- il diritto di esercitare l'attività venatoria, senza però compromettere la tutela e la conservazione delle diverse specie e del loro habitat;
- la valenza sociale, culturale e giuridica (bene indisponibile dello Stato) della fauna selvatica;
- il rapporto costi-benefici (economici e ambientali) delle possibili alternative.

Occorre precisare che il PFVR delinea, nell'ambito della normativa vigente, indirizzi e criteri per la gestione faunistico-venatoria e in esso non sono comprese le eventuali misure di tutela straordinarie verso determinate specie, oggetto invece di specifici riferimenti normativi, analogamente alle misure di contenimento delle specie invasive e/o alloctone.
Il Piano in oggetto rappresenta di per sé uno strumento di sintesi che ha l'obiettivo di coordinare le singole azioni che, in contesti territoriali diversi, sono attuate dai diversi soggetti competenti (Province, ATC, CA, Aree protette,…), azioni che, in un quadro non omogeneo, possono perdere di efficacia, se non addirittura collidere tra di loro.
L'alternativa zero prende in considerazione gli scenari che potrebbero presentarsi nel prossimo quinquennio in assenza del Piano.

5.3 - Obiettivi delle azioni di Piano, azioni alternative e verifica della rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi

A seguito dell'individuazione degli obiettivi generali del PFVR, sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni di Piano ad essi correlati e le possibili azioni alternative; è stata inoltre effettuata la verifica della rispondenza delle norme tecniche e dei criteri individuati nella sezione regolamentare del PFVR agli obiettivi di Piano prefissati (Analisi di coerenza interna).
Il lavoro è stato organizzato attraverso la predisposizione di una scheda per ogni capitolo della sezione regolamentare del Piano, articolata in quattro punti**:**

- situazione attuale;
- obiettivi;
- azioni;
- alternative.

Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative possibili, in taluni casi è stato preso in considerazione il rapporto costi-benefici delle diverse opzioni (ad esempio sostituire il controllo delle specie problematiche con sistemi di contenimento dei danni incruenti, come le recinzioni, oppure lo spostamento di animali in altre aree al posto degli abbattimenti), mentre in altri casi la scelta è ricaduta sull'azione che rispondeva in maniera più completa agli obiettivi prefissati.

5.3.1 - Piani Faunistico-Venatori Provinciali

Situazione attuale

In assenza di specifici criteri regionali, tali piani sono attualmente redatti dalle Province secondo criteri propri che tengono conto dei dettami normativi, i quali in particolare fanno riferimento a**:**

- indicazione e descrizione degli Istituti di Protezione da istituire;
- indicazioni delle aree in cui è precluso l'esercizio venatorio;
- calcolo della superficie delle suddette aree e raffronto percentuale con la superficie agro-silvo-pastorale (SASP) e verifica dei limiti di legge rapportato al territorio provinciale;
- indicazioni cartografiche e informatiche degli Istituti di Protezione;
- criteri per l'individuazione delle Zone per addestramento, allenamento e gare di cani.

Se si escludono i contenuti sopra indicati, dalla disamina della struttura dei diversi piani provinciali attualmente in vigore emerge la mancanza di uniformità a livello regionale, soprattutto per quanto concerne una serie di temi, previsti anch'essi dalla norma, la cui trattazione è affrontata diversamente da una Provincia all'altra e con vari gradi di approfondimento. In particolare non sono trattati in modo uniforme i seguenti aspetti**:**

- indicazioni sullo status e la distribuzione delle principali specie venabili e non;
- analisi dei risultati della gestione degli Istituti di Protezione ottenuti nel periodo di validità del precedente piano;
- descrizione delle motivazioni tecniche alla base dell'individuazione delle aree suddette.

Obiettivo

L'obiettivo primario del piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 157/1992, consiste nrl realizzare il coordinamento degli analoghi piani provinciali. A tal fine il piano regionale definisce i contenuti ai quali dovranno fare riferimento le Province nella stesura dei Piani faunistico-venatori provinciali di competenza. Tale uniformità di contenuti armonizza le strategie gestionali riguardanti l'attività venatoria in Piemonte e agevola le procedure amministrative di approvazione e la disamina dei piani provinciali da parte della Regione Piemonte.

Azione

Il PFVR individua contenuti univoci ai quali le Province devono fare riferimento per la stesura dei Piani faunistico-venatori di competenza, richiamando espressamente quanto disposto dalla normativa vigente. In questa sede viene inoltre indicato chiaramente che i Piani suddetti dovranno essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Nell'ambito della procedura di V.A.S. dovrà essere svolta anche la Valutazione di Incidenza dei Piani medesimi.

Alternative

Un'alternativa all'azione individuata nel PFVR consiste nella possibilità che ogni Provincia piemontese proceda alla stesura del Piano faunistico-venatorio di competenza in assenza di criteri uniformi, così come accaduto fino ad ora. Ciò porterebbe, seppure nel rispetto dei dettami normativi,

ad un quadro disomogeneo della pianificazione faunistico-venatoria nella nostra Regione. Si evidenzia inoltre che la possibilità di mettere in atto azioni alternative è presa in considerazione nel corso della descrizione dei singoli capitoli del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, in cui per ogni azione proposta sono individuate e valutate le eventuali scelte possibili.Si ritiene comunque che la definizione di criteri diversi potrebbe contrastare con le esigenze di snellimento degli iter procedurali di disamina e di approvazione dei piani provinciali.

5.3.2 - Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP)

Situazione attuale

Ai fini della pianificazione faunistico venatoria la Regione ha approvato con D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 la metodologia di calcolo del territorio agro-silvo-pastorale da applicare nell'ambito regionale. Tale D.G.R. attribuisce alla Direzione regionale Agricoltura il mandato di determinare, a partire dalla data della sua approvazione, la superficie di T.A.S.P. regionale, di T.A.S.P. provinciale, dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.). Il calcolo del T.A.S.P. deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale, fatta salva la necessità di aggiornamento immediato nelle realtà territoriali in cui la costruzione di grandi infrastrutture modifichi sensibilmente il territorio.

Obiettivo

Il metodo di calcolo adottato dalla Regione Piemonte, determinando la reale distribuzione dell'utilizzo del suolo e basandosi su dati aggiornati ogni cinque anni, rappresenta il miglior metodo possibile per definire la porzione di territorio regionale effettivamente utilizzabile dalla fauna selvatica. La definizione di criteri unici e l'individuazione di un unico soggetto a cui è attribuita la competenza del calcolo del TASP evitano discordanze tra le Province.

Azione

Il Piano Faunistico-Venatorio Regionale fa riferimento ai criteri di calcolo del TASP indicati dalla D.G.R. 43-1055/2005, considerando che spetta alla Regione il mandato di determinare tali superfici e che andranno aggiornate con cadenza quinquennale.

Alternative

Attualmente non sono disponibili metodi di calcolo del TASP con grado di approssimazione migliore rispetto a quello ottenibile con l'applicazione dei criteri indicati dalla D.G.R. 43-1055/2005 e ritenuti validi dal PFVR, a meno di ricorrere a tecniche di fotointerpretazione aerea o satellitare, ritenute non proponibili perché troppo dispendiose, dal punto di vista tecnico ed economico, se applicate su area vasta. Una scelta alternativa a quella del piano è l'utilizzo di metodologie che fanno riferimento a parametri catastali, con tutte le limitazioni dovute al ricorso a dati cartacei e non adeguatamente aggiornati. Potrebbe inoltre essere considerato un intervallo temporale diverso per l'aggiornamento dei dati, aumentando o diminuendo il periodo di cinque anni. Occorre però precisare che tale intervallo coincide volutamente con la durata dei piani faunistici, al fine di non aggiungere il peso amministrativo di una revisione dei criteri di calcolo del TASP durante il periodo di validità dei piani stessi.

5.3.3 - Istituti di Protezione

Situazione attuale delle *oasi di protezione*

La loro istituzione è deliberata dalla Provincia in attuazione dei Piani faunistico-venatori provinciali per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione. Va rilevato che la loro durata è di solito pari a quella del piano e che, alla sua scadenza, possono essere rinnovate o sostituite con altre; la loro valenza è quindi diversa da quella dei parchi. Per quanto riguarda l'estensione delle Oasi di Protezione istituite in Piemonte, la loro attuale dimensione media è di 607 ettari, con un minimo di 7 e un massimo di 3.887 ettari. Fa eccezione l'Oasi di Torino

(21.110 ha), istituita anche per motivi legati alla presenza dell'area urbana torinese e dell'area residenziale della Collina di Torino.

Obiettivi

L'individuazione delle Oasi di Protezione deve tener conto, ove possibile, dei seguenti requisiti**:**

- ricadere in aree effettivamente vocate alle specie che si intendono tutelare e caratterizzate da una reale valenza ecologica;
- essere frequentate attivamente dalle specie oggetto di tutela;
- essere poco idonee, per quanto possibile, ad ospitare specie in grado di arrecare danni all'agricoltura praticata in zona o nelle zone limitrofe;
- tener conto della normativa vigente, che vincola le percentuali di territorio da tutelare tra il 10 e il 20 % in ambito montano (C.A.) e tra il 20 e il 30 % in pianura (A.T.C.) sul totale del T.A.S.P. provinciale.

Azione

Le dimensioni minime delle Oasi di protezione devono essere rapportate alle esigenze ecologiche delle principali specie a cui esse sono destinate. La loro localizzazione dovrà tenere conto, dei seguenti parametri**:**

- in zona Alpi devono essere distribuite in modo da garantire una presenza uniforme sul territorio, compatibilmente con le caratteristiche orografiche dello stesso;
- devono prioritariamente coincidere o essere comprese all'interno delle Zone di Protezione Speciale, designate in ottemperanza della Direttiva 79/409/CEE "*Uccelli*", che non sono già incluse in Aree protette;
- nel caso dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione, individuate in ottemperanza della direttiva comunitaria 92/43/CEE "*Habitat*", occorre valutare caso per caso l'opportunità di far coincidere in toto o in parte le Oasi con tali aree, in base alle loro effettive caratteristiche ambientali; aa situazione è più semplice per SIC e ZSC di pianura, che spesso sono di piccole dimensioni e interessano zone umide;
- per quanto riguarda le zone umide, delle quali deve essere fatto il censimento, le oasi di protezione devono prioritariamente includerle al proprio interno;
- per quanto riguarda le rotte di migrazione, per la loro individuazione le Province dovranno tenere conto delle indicazioni e dei dati a disposizione della Regione Piemonte.

Alternative

Azioni alternative nell'individuazione delle Oasi di Protezione possono essere orientate verso esigenze che intendano privilegiare l'aspetto legato alla programmazione venatoria rispetto a quelle più strettamente connesse con la tutela. In altre parole le Oasi potrebbero essere create dove la loro presenza non contrasti con la programmazione venatoria del CAl o dell'ATC nel quale sono incluse. Ciò costituirebbe una contraddizione rispetto alle finalità delle Oasi di Protezione e cioè un'efficace protezione delle specie presenti nel territorio regionale e dei loro ambienti, con evidente riferimento agli elementi di particolare pregio naturalistico. Si potrebbe condizionare l'individuazione delle Oasi al contenimento dell'impatto della fauna selvatica, soprattutto alla luce dell'espansione numerica del cinghiale in Piemonte. È stato verificato che in alcuni contesti le Oasi di Protezione, come le Aree protette, sono utilizzate dai cinghiali come rifugi, con conseguente aumento dell'impatto sulle colture presenti al loro interno e nei territori limitrofi. Per evitare situazioni favorevoli alla proliferazione dei cinghiali si potrebbe quindi considerare inopportuna la tutela di zone caratterizzate allo stesso tempo da una buona valenza naturalistica e da una alta densità di questi suidi. Va rilevato però che opportuni interventi di controllo numerico, a cura delle Province interessate, consentono comunque di ridurre tale impatto anche in situazioni di Istituti di Protezione, senza impedire la tutela di aree ad alta valenza naturalistica.

Situazione attuale delle *zone di ripopolamento e cattura*

L'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) è deliberata dalle Province allo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione di fauna

selvatica migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e favorire l'irradiamento della stessa nei territori circostanti. La dimensione media delle ZRC in Piemonte è di 674 ettari, con un minimo di 34 ed un massimo di 2.458 ettari. Attualmente molte ZRC presenti in Piemonte sono dimensionate in modo non conforme alle reali esigenze ecologiche delle specie in indirizzo gestionale e produttivo. Il dimensionamento delle zone in questione deve essere infatti adeguato ai naturali spostamenti degli individui che vivono al loro interno, indipendentemente dalla specie a cui essi appartengono e alle consistenze delle popolazioni individuate dagli obiettivi gestionali della ZRC, in modo da evitare eccessivi fenomeni migratori verso le aree limitrofe non tutelate. Anche per quanto attiene la vocazionalità, si possono evidenziare situazioni di scarsa congruenza secondo quanto risulta dalle rilevazioni su campo e dai modelli più diffusi. A tale proposito va però rilevato che in alcuni contesti provinciali è difficile individuare zone veramente vocate per le specie di interesse in quanto sono sopravvenute modifiche colturali (ad es. monocoltura) o antropiche (strade, edifici…) sfavorevoli e le poche zone ancora vocate sono già occupate da altri istituti di protezione o aziende faunistiche.

Obiettivi

L'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura deve ricadere in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie in indirizzo produttivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Tuttavia non sempre ciò è possibile a causa della mancanza, sui territori provinciali, di zone vocate per le specie di interesse e per il fatto che spesso quelle vocate sono già occupate da altri Istituti di Protezione o da Aziende faunistiche. Evitando di istituire le ZRC in corrispondenza di aree critiche per quanto riguarda l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, si potrà limitare la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche (in particolar modo il cinghiale), agevolando, di conseguenza la programmazione delle attività di controllo effettuata dalle Province.

Azione

Per agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura devono avere dimensioni minime in base alle esigenze ecologiche delle specie in produzione. Per evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le zone non protette subito dopo la loro liberazione, il dimensionamento delle ZRC deve prendere in considerazione anche l'eventuale irradiamento verso le zone limitrofe una volta che siano state raggiunte le densità poste in obiettivo. La loro localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri**:**

- devono essere individuate su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione; per la definizione della carta della vocazionalità le Province dovranno tenere conto dei dati disponibili e/o di studi specifici e/o di modelli teorici (esempi sono riportati sotto forma di carte delle vocazionalità relative ad alcune specie nel testo del Piano);
- non devono insistere su ecosistemi considerati vulnerabili per la presenza di specie di flora e di fauna (es. Rete Natura 2000), a meno che non si sia dimostrato in fase di Valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse;
- non devono insistere su aree classificate ad alto impatto per quanto concerne l'incidenza della fauna selvatica sulle attività antropiche (con particolare riferimento al cinghiale e ai corvidi);
- non devono essere contigue con Aziende Faunistico-Venatorie (AFV), Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) e Zone di Addestramento Cani (ZAC).

Alternative

Al momento non appare possibile individuare azioni alternative a quelle sopra esposte che possano portare al raggiungimento degli obiettivi che si intendono raggiungere. In alternativa il PFVR potrebbe non individuare criteri omogenei per l'individuazione degli Istituti di Protezione, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora.

5.3.4 - Gestione degli Istituti di Protezione

Situazione attuale

Sono le Province i soggetti competenti per la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica, in attuazione di quanto previsto dai Piani Faunistico-Venatori Provinciali. Ad esse sono demandati i compiti legati alla vigilanza faunistico- ambientale all'interno degli Istituti in questione, all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale, nonché al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture. Le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e i Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono gestiti direttamente dalle Province. In alternativa e previa approvazione di apposito regolamento, possono essere da queste affidate in gestione ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, ovvero alle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Venatorie e di Protezione Ambientale o a Enti operanti nel settore, anche in forma associata fra loro, purché presenti in forma organizzata sul territorio. Attualmente gli Istituti di Protezione gestiti direttamente con proprio personale e mezzi dalle Province sono quasi esclusivamente Zone di Ripopolamento e Cattura, con poche eccezioni che riguardano le Oasi di Protezione. Considerando la gestione delle ZRC in Piemonte, si rilevano sensibili differenze da Provincia a Provincia, sia per quanto riguarda le modalità di attuazione, sia per quanto attiene i risultati raggiunti.

Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri elencati nel punto successivo trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione e forme gestionali degli Istituti di Protezione il più possibile uniformi.

Azione

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi, per quanto di competenza, relativamente alla gestione degli Istituti di Protezione. In particolare sono definiti i seguenti criteri**:**

- individuazione dei soggetti gestori;
- modalità di accesso alla gestione degli Istituti di Protezione;
- programma annuale di gestione;
- rendicontazione;
- obblighi del soggetto gestore;
- catture e immissioni a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- vigilanza;
- facoltà di revoca.

Alternative

In alternativa il PFVR potrebbe non individuare criteri omogenei per la gestione degli Istituti di Protezione, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora. L'esperienza passata ha però portato ad un quadro disomogeneo delle strategie gestionali, tale da non garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa vigente in materia. Una ulteriore possibile azione alternativa a quelle indicate dal PFVR potrebbe prevedere la definizione di criteri diversi per quanto attiene agli obblighi a cui sono tenute le Province e i soggetti individuati per la gestione degli Istituti, limitando le indicazioni agli adempimenti di tipo meramente amministrativo ed ispettivo, quali l'individuazione dei soggetti gestori, le modalità di accesso alla gestione, la vigilanza, le modalità di revoca. In questo modo però verrebbe meno l'obiettivo di rendere omogenei anche tutti gli aspetti che fanno capo alle gestione tecnica, sia per quanto attiene alle attività in campo che a quelle di rendicontazione, che rappresentano l'ambito più lacunoso e disomogeneo dell'attuale panorama regionale.

5.3.5 - Aree a Caccia Specifica (ACS)

Aituazione attuale

Le Aree a Caccia Specifica (ACS) sono porzioni di territorio a caccia programmata nelle quali viene attuata una particolare forma di gestione venatoria. Attualmente in Piemonte le ACS sono istituite soprattutto su richiesta dei Comitati di Gestione per esigenze legate al controllo del cinghiale. La gestione venatoria per le aree specifiche in cui è permesso il solo prelievo venatorio del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) consente di evitare la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche e contestualmente di proteggere le altre specie di fauna, così come avviene nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di Protezione.

Obiettivi

Le ACS modulano il prelievo venatorio per tutelare alcune specie e al contempo contenerne altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico. Un esempio è dato dalle strategie di contenimento del cinghiale, soprattutto in pianura. Spesso le zone vocate per specie che necessitano di tutela (es. starna, pernice rossa, lepre) sono sfruttate anche dal cinghiale, con conseguenti problemi legati all'impatto sulle attività antropiche. L'attività venatoria per il prelievo del solo cinghiale in questi contesti consentirebbe di perseguire sia l'obiettivo legato alle esigenze di tutela, sia quello del controllo numerico delle specie in esubero. Analogamente a quanto appena descritto, nei contesti alpini e sub-alpini, con l'istituzione delle ACS si intende regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza però incidere sul prelievo selettivo degli ungulati ivi presenti, necessario per evitare un'eccessiva pressione delle popolazioni di questi erbivori sulla componente vegetazionale. Il prelievo degli ungulati (escluso il cinghiale), essendo attuato mediante sparo da appostamento con carabina e senza l'ausilio di cani, non arreca un particolare disturbo alle popolazioni da tutelare citate in precedenza.

Azioni

Il PFVR indica criteri uniformi per l'istituzione delle Aree a Caccia Specifica, in particolare quelli relativi a**:**

- modalità di istituzione;
- specie oggetto di prelievo all'interno delle ACS;
- regolamento di fruizione;
- periodo di validità delle ACS;
- revoca.

Alternative

Un'azione alternativa consiste nella possibilità di non istituire Aree a Caccia Specifica. Tale ipotesi però preclude la possibilità di disporre di un utile strumento "*procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche*", soprattutto per quanto concerne il controllo delle specie in esubero. Altre azioni consistono nell'indicazione di criteri diversi inerenti le modalità di individuazione e gestione delle ACS con particolare riferimento a**:**

- *specie cacciabili all'interno delle ACS*; la riduzione del numero di specie cacciabili rispetto a quello indicato nel PFVR renderebbe meno rilevante la gestione delle ACS, dal momento che i criteri contenuti nel PFVR considerano prelevabili in queste aree solo specie numericamente abbondanti e non oggetto di immissione (es. cinghiale e volpe). Se, al contrario, si ampliasse il numero delle specie si dovrebbero includere anche specie attualmente presenti con consistenze non ottimali e/o oggetto di ripopolamento, per le quali non sussistono esigenze di contenimento.
- *numero di cacciatori ammessi al prelievo*; la caccia all'interno delle ACS potrebbe essere esercitata anche senza il contingentamento dei cacciatori ammessi. Questa ipotesi comporterebbe, oltre ad un maggiore disturbo sulla fauna oggetto di tutela, anche una maggiore difficoltà nell'espletamento delle previste attività di controllo e rendicontazione, fondamentali per verificare l'efficacia funzionale delle A.C.S. istituite. Un numero limitato di cacciatori ammessi permette infatti una più immediata verifica sia dell'andamento del prelievo, sia dell'impatto sulle

popolazioni oggetto di prelievo e su quelle tutelate.

- *durata delle ACS*; leventuale aumento della durata delle ACS di pianura facendole coincidere con quelle di montagna (cinque anni come validità dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali) oppure riduzione rispetto quella indicata; un periodo di validità superiore ai tre anni per le ACS di pianura risulta troppo lungo rispetto alla rapida evoluzione delle dinamiche demografiche del cinghiale, causa di repentine modifiche delle strategie di controllo; al contrario, con periodi più brevi, verrebbe a mancare uno dei requisiti fondamentali, perché la particolare gestione venatoria applicata nelle ACS risulti efficace e cioè che la sua durata sia tale da permettere un effettivo recupero della consistenza numerica delle specie oggetto di tutela.

5.3.6 - Zone per l'Addestramento e per le gare dei Cani da caccia (ZAC)

Situazione attuale

Attualmente ogni Provincia istituisce le Zone per l'Addestramento e le gare dei Cani da caccia (ZAC) sul territorio di competenza secondo criteri propri e approva i relativi regolamenti provinciali.

Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri indicati nel punto seguente trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione delle ZAC il più possibile uniformi.

Azioni

Il PFVR individua criteri uniformi per l'istituzione delle ZAC, in particolare quelli relativi a:

- localizzazione e requisiti dimensionali; le ZAC devono essere localizzate in corrispondenza di siti a bassa o nulla valenza naturalistica e non devono essere prossime ad Aree protette, Istituti di Protezione provinciale, Aziende Faunistico-Venatorie e Aziende Agri-Turistico-Venatorie. All'interno dei Siti Natura 2000 non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani, a condizione dell'assenza di interferenze con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti;
- periodo di validità;
- domanda di concessione;
- programma di gestione delle ZAC;
- immissioni;
- vigilanza.

Alternative

Un'azione alternativa consiste nella possibilità di non individuare criteri omogenei per l'istituzione e la gestione delle ZAC, demandando la loro definizione alle singole Province, contribuendo a mantenere su scala regionale l'attuale quadro disomogeneo. Altre azioni possono prevedere diversi criteri inerenti le modalità di individuazione, istituzione e gestione delle ZAC con particolare riferimento a:

- *localizzazione*; una scelta possibile potrebbe essere quella di non condizionare la localizzazione delle ZAC ai criteri indicati nel PFVR; tali criteri sono stati individuati con l'intento di mitigare l'impatto delle attività connesse all'addestramento dei cani su siti caratterizzati da una buona valenza naturalistica.
- *obblighi per il concessionario*; si possono definire obblighi diversi da quelli previsti, tendenti a uniformare le attività di programmazione e rendicontazione alle Province delle attività svolte all'interno delle ZAC; in particolare si potrebbero limitare gli obblighi del concessionario a quanto espressamente previsto dalla norma, tralasciando di considerare le attività di programmazione gestionale e faunistica e la relativa rendicontazione; in questo modo però non si terrebbe conto di quanto previsto dagli specifici regolamenti provinciali, creando le condizioni perché sussistano le attuali differenze tra le varie realtà regionali.

5.3.7 - Centri Privati per la Produzione di Fauna Delvatica allo stato naturale

Situazione attuale

Attualmente in Piemonte questi istituti non sono presenti e l'approvvigionamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento è affidato soprattutto al materiale di allevamento e di cattura da ZRC.

Obiettivi

Alla luce dello scarso successo delle immissioni attuate con animali di allevamento dotati di scarsa rusticità, risulta opportuna l'ipotesi di incentivare il ricorso ai centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine di favorire l'utilizzo di animali adatti alla liberazione in ambienti naturali. Ciò premesso, gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri di cui al punto successivo rendono necessario definire modalità di istituzione dei Centri Privati per la produzione di fauna selvatica il più possibile uniformi a livello regionale.

Azioni

Sono indicati criteri uniformi per l'istituzione dei **C**entri **P**rivati per la **P**roduzione di **F**auna **S**elvatica (**CPPFS**), in particolare relativamente a**:**

- localizzazione; i centri privati di produzione di fauna selvatica non potranno essere costituiti ad una distanza inferiore ai 1.000 m da ZRC, Oasi di Protezione, AFV e AATV;
- domanda di concessione;
- immissioni; ai fini di incrementare il potenziale riproduttivo delle popolazioni presenti nei Centri, è consentita l'immissione di fauna selvatica, solo nei tre anni successivi all'istituzione del Centri stessi;
- catture; l'autorizzazione regionale è vincolata alla presentazione di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stime delle consistenze pre e post riproduttive;
- revoca della concessione;
- danni causati dalla fauna selvatica.

Alternative

Può essere considerata un'azione alternativa a quelle esposte l'eventualità che il PFVR **non** individui criteri omogenei per l'istituzione e la gestione dei Centri Privati per la produzione di fauna selvatica allo stato naturale. Ciò non è però opportuno perché comporterebbe la creazione di una situazione di disomogeneità a livello regionale. Altre azioni possono prevedere diversi criteri inerenti le modalità di individuazione, istituzione e gestione dei C.P.P.F.S con particolare riferimento a**:**

- **l**ocalizzazione; rispetto a quanto indicato dal PFVR si può prevedere di non condizionare la scelta del sito dove istituire un CPPFS alla presenza di ZRC, Oasi di Protezione, AFV o ATV; in questo caso però risulterebbe problematico il controllo degli spostamenti della fauna tra Istituti con diversa destinazione e tipo di gestione;
- immissioni; si possono prevedere criteri con livelli di restrizione diversi da quelli indicati; a tale proposito si ritiene che il periodo di tre anni proposto sia un giusto compromesso tra le esigenze produttive dell'istituto in questione e le caratteristiche di naturalità della produzione stessa;
- catture; nel caso in cui si prevedesse di autorizzare i prelievi anche senza la presentazione del piano di prelievo, verrebbe a mancare la rendicontazione necessaria per la verifica della produttività del centro e la relativa permanenza delle condizioni alla base della concessione.

5.3.8 - Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (AATV)

Situazione attuale

Allo stato attuale risultano istituite in Piemonte 62 Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e 63 Aziende Agri-Turistico-Venatorie, (AATV) così distribuite tra le varie province**:**

Province	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VC	VCO	Totali
AFV	28	9	0	18	3	10	7	1	**76**
AATV	14	4	4	6	16	6	12	0	**62**

La superficie totale delle Aziende suddette è circa 158.000 ettari. Attualmente l'istituzione delle AFV e delle AATV in Piemonte segue i criteri indicati dalla D.G.R. 15-11925/2004.

Obiettivi

Oltre Definizione di criteri univoci a livello regionale, alcuni già espressi dalla Deliberazione di cui sopra e riportati in buona parte nel PFVR.

Azioni

Per le **Aziende Faunistico-Venatorie** (AFV) Vengono indicati criteri uniformi per la loro istituzione, in particolare relativamente a**:**

- localizzazione e requisiti dimensionali; qualora le AFV siano contigue ad Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, devono prevedere lungo i confini dei territori suddetti una fascia di rispetto di almeno 1.000 metri di profondità, nella quale è vietato l'esercizio venatorio;
- rilascio di nuove concessioni; non possono essere accolte le istanze di concessione di nuove AFV che comprendano, al loro interno Aree protette, Zone di Protezione Speciale, Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura;
- programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale e prevenzione dei danni;
- piani di immissione di specie selvatiche;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica,
- periodo di validità della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria (piani di prelievo);
- vigilanza e attività ispettiva;
- convenzioni tra AFV e Regione per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica.

Per le **Aziende Agri-Turistico-Venatorie** (AATV) vengono indicati criteri uniformi per la loro istituzione, in particolare relativamente a**:**

- **I**ocalizzazione e requisiti dimensionali;
- rilascio di nuove concessioni;
- immissioni;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- periodo della durata della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria;
- vigilanza e attività ispettiva.

Alternative

Le possibili azioni alternative potrebbero essere le seguenti:

- il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'istituzione e il rinnovo delle AFV e ATV e i criteri di riferimento continuano ad essere quelli previsti dalla D.G.R. 15-11925/2004.
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli riportati per l'istituzione di AFV e AATV, in particolare per la localizzazione ed il rilascio di nuove concessioni, periodo di validità della concessione, rendicontazione delle attività, vigilanza e attività ispettiva. Tale alternativa non consentirebbe una situazione di omogeneità gestionale sul territorio regionale.

5.3.9 - Gestione e prelievo della fauna selvatica oggetto di attività venatoria

Situazione attuale degli *ungulati ruminanti*

La Giunta Regionale approvato con D.G.R. 94-3804/2012 le "*Linee Guida per la gestione degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina*", espressamente richiamate dal PFVR, le quali riportano criteri univoci e uniformi circa la gestione delle popolazioni di ungulati ruminanti presenti in Piemonte.

Obiettivi

I principali indirizzi gestionali dei ruminanti selvatici sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi**:**

a. la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
b. il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
c. nel caso di daino e muflone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
d. il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi di età;
e. la crescita culturale dei cacciatori.

Azioni

Vengono riportati criteri univoci per la ricognizione e la predisposizione dei piani di prelievo della fauna ungulata ruminante, con particolare riferimento a**:**

- distretti di gestione;
- **P**iano di **P**rogrammazione per la **G**estione degli **U**ngulati (**PPGU**);
- censimenti;
- presentazione dei dati di censimento e dei piani di prelievo;
- formulazione dei piani di prelievo.

Alternative

I criteri contenuti nel PFVR derivano dall'esperienza sul campo e dai pareri di esperti e sono lo strumento più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa. Si potrebbe ipotizzare una gestione più conservativa, ma porterebbe a ripercussioni negative sulle fitocenosi, poiché densità troppo elevate di ungulati (soprattutto cervidi) comportano una pressione insostenibile sulla rinnovazione di alcune specie forestali, oltre alla possibile insorgenza di patologie infettive. Si potrebbe privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (più alto numero di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Ciò comporterebbe squilibri nella consistenza e struttura delle popolazioni (rapporti maschi/femmine e giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, tese al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

Situazione attuale del *cinghiale*

Il cinghiale è difficile da studiare, per le sue caratteristiche eco-etologiche, che lo portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili. Le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non sono applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative. L'analisi dei carnieri non è un criterio utilizzabile, poiché ha validità solo nel momento in cui sia riferibile geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati. La situazione attuale della gestione venatoria del cinghiale risente quindi pesantemente dei fattori succitati, ai quali si aggiunge l'incompletezza dei dati relativi al prelievo dei cinghiali in ambito di pianura.

Obiettivi

Gli obiettivi della gestione del cinghiale in Piemonte, in linea con quelli della L.R. 9/2000, tendono ad eradicare o a limitare fortemente le popolazioni di questi suidi dai settori non vocati (intesi come aree

in cui la loro presenza è causa di impatto sulle attività antropiche), mentre nelle aree vocate (in cui la presenza antropica è bassa e la copertura forestale è maggiore) occorre tendere al raggiungimento di densità in equilibrio con le altre cenosi. L'obiettivo da conseguire è quindi quello di invertire l'attuale tendenza che vede l'aumento costante dell'impatto economico di questa specie sia sulle colture, sia in termini di sicurezza stradale.

Azioni

Per il raggiungimento degli obiettivi succitati il PFVR riporta la carta regionale della vocazionalità per il cinghiale. Occorre precisare che il termine vocazionalità in questo caso indica la compatibilità della presenza di questo suide con le attività antropiche e con le diverse tipologie ambientali presenti sul territorio. Da questa elaborazione risultano aree non vocate (come le zone a prevalente utilizzo agricolo, in cui la presenza massiccia dei cinghiali non è compatibile) e vocate, in cui le particolare condizioni ambientali consentono una presenza equilibrata di popolazioni di cinghiali anche di una certa consistenza (aree pedemontane o appenniniche scarsamente antropizzate e caratterizzate da una buona copertura forestale). Sulla base delle risultanze di questa elaborazione potranno essere pianificate le politiche venatorie aventi come oggetto il cinghiale, unitamente alle strategie di contenimento messe in atto dalle Province in base a quanto previsto dalla L.R. 9/2000.

Alternative

Le possibili alternative possono essere le seguenti**:**

- assenza di criteri gestionali per il cinghiale, demandando ai comitati di gestione degli ATC e dei CA la programmazione del prelievo venatorio e alle singole Province la pianificazione degli interventi di contenimento numerico; in questo caso verrebbe a mancare un presupposto fondamentale per una pianificazione coordinata della gestione del cinghiale e continuerebbe a permanere l'attuale situazione disomogenea;
- il PFVR definisce criteri diversi per la redazione della carta della vocazionalità; potrebbero essere utilizzati, ad esempio, criteri che prendono in considerazione la maggiore o minore capacità portante dei vari ecosistemi, intesa come possibilità di offerta trofica e di siti di rifugio; si è preferito tralasciare questo tipo di approccio, che tende a definire le aree dove è più probabile rilevare la presenza dei suidi in questione, in quanto la loro gestione si pone, come obiettivo principale, il raggiungimento di una convivenza armonica con le attività umane e tale equilibrio spesso non è strettamente legato alla diffusione della specie sul territorio; in altre parole, pochi cinghiali in particolari contesti non vocati (ad es. colture di pregio) causano molti più problemi che molti cinghiali in ambiti vocati (ad es. aree boscate poco antropizzate);
- il PFVR individua strumenti diversi dalla carta della vocazionalità; si potrebbero considerare i le consistenze delle popolazioni desunti da censimenti ma, come descritto in precedenza, per attuare un censimento su scala regionale occorrerebbe un impiego di risorse umane e finanziarie spropositato e il margine di errore connesso alla stima sarebbe troppo alto; si potrebbe anche valutare il dato relativo agli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria, considerandolo come indice relativo della consistenza delle popolazioni presenti in un dat territorio; occorre però tenere presente che questo dato, per essere atendibile, deve basarsi su più parametri, che devono portare alla definizione dell'effettivo "sforzo di caccia", che sottintende la conoscenza del numero di cacciatori attivi, delle giornate di caccia e degli abbattuti per singolo cacciatore, del luogo e della data degli abbattimenti, del sesso e dell'età dei soggetti cacciati. Alla luce di quanto sopra si comprende che questo criterio risulta difficilmente applicabile su scala regionale.

Situazione attuale del *fagiano di monte*, *coturnice* e *lepre variabile*

Per questi animali si risconta una fase di contrazione numerica sull'intero arco alpino, più o meno grave a seconda delle singole specie. I fattori che hanno determinato questa situazione sono molteplici e possono essere individuati in una eccessiva pressione venatoria e soprattutto in un maggiore disturbo antropico e nelle modificazioni climatiche.

Obiettivi

La gestione delle specie di tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini e nelle Aziende Faunistico-Venatorie si pone i seguenti obiettivi**:**

- il mantenimento di livelli di consistenza e di densità di popolazioni sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine, anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili;
- un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
- la possibilità di adeguare tempestivamente la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle specie.

Azioni

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali i soggetti gestori dovranno attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio.

Alternative

I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia. Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, poiché i dati disponibili sulla dinamica di popolazione a livello regionale indicano che, pur in presenza di variazioni locali e stagionali, esiste una sostanziale stabilità e la programmazione dell'attività venatoria a queste specie consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza. Più che ad ulteriori limitazioni, al momento, si deve pertanto puntare ad una continuazione ed ad un miglioramento del monitoraggio in corso nelle diverse situazioni gestionali, inclusi i siti (ancora limitati) in cui vengono effettuati interventi di miglioramento ambientale. Esso si profila come il più idoneo a permettere di individuare gli interventi limitativi e/o conservativi più opportuni. Altre scelte possibili potrebbero privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (una quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (un numero più alto di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Questa opzione comporterebbe la comparsa di squilibri nelle consistenze delle popolazioni e delle loro strutture (rapporto maschi/femmine, rapporto giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, che devono tendere al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

Situazione attuale della *starna* e *pernice rossa*

Sono due specie stanziali cacciate sulla base di piani di prelievo elaborati dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Lo status attuale delle popolazioni di questi fasianidi in Piemonte è molto critico, al punto che molti ATC non inseriscono la pernice rossa e la starna tra le specie prelevabili.

Obiettivi

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative alla predisposizione dei piani di prelevo, all'attuazione dei censimenti, alla rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

Azioni

Il PFVR individua criteri uniformi per l'attuazione dei censimenti e la rendicontazione alla Regione del dato relativo alla presenza e al prelievo. Le strategie gestionali descritte dal PFVR prevedono inoltre di differenziare il territorio venabile in**:**

- *aree a vocazionalità scarsa o modesta* (la maggior parte) dove continuare con la pratica delle immissioni al fine di soddisfare le richieste dell'utenza e dove non mettere in atto nessuna misura di tutela, incentivazione e ricognizione faunistica;
- *territori a buona vocazionalità* (Unità di gestione) in cui attuare particolari misure di tutela (ripopolamenti modesti e mirati, prelievo consentito solo al raggiungimento di determinate densità, contingentamento dei cacciatori ammessi alle unità di gestione), unitamente alla realizzazione di miglioramenti ambientali mirati per queste specie.

Ove non siano realizzate unità di gestione o non esistano prescrizioni in atto, per le specie oggetto di prelievo venatorio, si dovranno raccogliere i dati complessivi degli abbattimenti mediante una scheda riepilogativa che ciascun cacciatore dovrà compilare estrapolandola dal proprio tesserino e consegnare all'ATC o CA di appartenenza al termine della stagione venatoria. Gli ATC e CA potranno così ottenere serie storiche utili ai fini gestionali in tempi utili e senza dover esaminare i tesserini, operazione molto più indaginosa ed imprecisa (sul tesserino sono spesso riportati prelievi effettuati in altri contesti).

Alternative

Le azioni alternative potrebbero essere indirizzate verso una gestione maggiormente conservativa, che in questo caso potrebbe anche essere la chiusura totale del prelievo. Si è preferito privilegiare l'azione che prevede la creazione delle unità gestionali di cui sopra, in quanto permette di conciliare il forte interesse venatorio verso queste due specie con l'esigenza di ripristinarne popolazioni naturali di una certa consistenza. In altre parole, vietare il prelievo nelle unità gestionali dirottando l'utenza verso il materiale di allevamento immesso nelle aree meno vocate rappresenta una strategia gestionale in grado di conciliare le diverse esigenze, evitando le situazioni conflittuali che si creerebbero con la chiusura totale del prelievo su tutto il territorio regionale, oltre ad un possibile aumento della pressione venatoria su altre specie. Altre azioni alternative a quelle indicate potrebbero essere indirizzate verso un prelievo quantitativamente più consistente, non condizionato dalla presenza di popolazioni naturali e direttamente legato alle pratiche di immissione. Tale strategia contrasterebbe però con le finalità che prevedono un prelievo sostenibile e che fanno esplicito riferimento al raggiungimento e al mantenimento di situazioni di equilibrio faunistico-ambientale.

Situazione attuale del *fagiano*

Al momento non esiste in Piemonte nessuna forma di gestione dei prelievi, con il risultato che le popolazioni sono soggette a continui fenomeni di estinzione locale al termine della stagione venatoria, seguiti da "ricostituzione" degli effettivi ad opera di massicci interventi di ripopolamento. In realtà pare che circa il 70 % degli abbattimenti si verifichi entro un periodo di meno di tre settimane dalla data di apertura della caccia, indicando i come i prelievi siano improntati ad un rapido e non sostenibile consumo degli individui, che porta alla scomparsa della specie in breve tempo dalle località aperte alla caccia. Le popolazioni stabili e dotate di capacità di mantenimento sono in pratica limitate esclusivamente alle aree soggette a divieto venatorio.

Obiettivi

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative all'attuazione dei censimenti e della rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

Azioni

La disamina dei tesserini venatori da parte degli ATC e dei CA, la cui consegna da parte di cacciatori dovrà avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria, permetterà di conoscere la reale entità del prelievo. Viene fissato un limite di prelievo sostenibile basato sui dati forniti da regolari censimenti che non dovrà in linea di massima superare il 20 ÷ 30 % della popolazione presente al momento dell'apertura della caccia.

Alternative

Una possibile alternativa potrebbe prevedere, in virtù del ruolo di specie "pronta caccia" che il fagiano ha assunto in questi ultimi anni, l'assenza di strategie gestionali volte al ripristino di popolazioni naturali (fatta eccezione per quelle presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura) e l'incentivazione delle pratiche di immissione di individui di allevamento, già peraltro molto diffusa.

5.3.10 - Ripopolamenti e immissioni

Situazione attuale

Attualmente i ripopolamenti (attuati da Province, ATC, CA, AFV e AATV), seguono criteri disomogenei per quanto attiene le specie immesse, le quantità e le provenienze dei capi, nonché modalità e tempi di rilascio. A ciò si aggiunge la mancanza di politiche gestionali uniformi anche su territori relativamente circoscritti (come ad esempio possono gli ATC di una stessa provincia).

Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la definizione di criteri chiari e univoci si riferiscono sia ad una omogeneizzazione delle pratiche attuate in Piemonte relativamente ai ripopolamenti ed alle immissioni, sia ad una maggiore conoscenza delle pratiche stesse.

Azioni

Il PFVR definisce criteri uniformi ai quali le Province, i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA, nonché i gestori delle AFV e AATV, dovranno attenersi relativamente ai programmi di immissione sui territori di propria competenza. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi a**:**

- tempi e modi del rilascio;
- scelta di soggetti da immettere;
- località di immissione;
- divieti;
- certificazione sanitaria;
- contrassegni;
- verbale di immissione;
- monitoraggio in periodo venatorio;
- rendicontazione delle attività.

Alternative

Le possibili scelte alternative possono essere le seguenti**:**

- il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'immissione e i ripopolamenti a fini venatori, con il conseguente mantenimento dell'attuale situazione disomogenea;
- il PFVR definisce criteri diversi da quelli individuati, in particolare relativamente a**:**
  - scelta di soggetti da immettere, facendo esclusivo ricorso a materiale di allevamento rispetto a quello di cattura; tale ipotesi contrasterebbe con l'esigenza di aumentare la probabilità di sopravvivenza in natura dei soggetti immessi, molto bassa nel caso degli individui di allevamento che sono caratterizzati da una scarsa rusticità;
  - verbale di immissione; il soggetto autorizzato all'immissione potrebbe non essere tenuto alla compilazione del verbale previsto nel PFVR; in questo caso però verrebbe a mancare un utile strumento di verifica dei quantitativi, dei tempi e dei luoghi del rilascio degli animali.

5.3.11 - Monitoraggio e controllo delle specie problematiche ed alloctone

Situazione attuale

La Legge 157/1992, all'art. 19 (comma 2), dispone che il "…*controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento*…" Ogni piano di controllo attuato dalle Province per essere approvato deve essere sottoposto alla valutazione dell'INFS, il quale si esprime con relativo parere circa le proposte esaminate. Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di contenimento per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.

Obiettivi

Sulla base di quanto sopra descritto emerge la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.

Azioni

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province devono attenersi per l'elaborazione dei programmi di controllo della fauna selvatica da attuarsi sui territori di propria competenza. In particolare vengono presi in considerazione i criteri relativi a**:**

- personale autorizzato agli interventi;
- metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto;
- aree di intervento;
- metodi diretti e relative modalità attuative;
- periodo degli interventi;
- verifica;
- rendicontazione.

Alternative

Le possibili azioni alternative possono essere le seguenti**:**

- Il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per la mitigazione dell'impatto e il controllo della fauna selvatica. In questo caso, soprattutto per ciò che riguarda i protocolli e le metodologie utilizzate, continuerà a permanere l'attuale situazione disomogenea tra le Province, le quali continueranno ad attuare il contenimento della fauna selvatica secondo criteri propri;
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli indicati, in particolare relativamente a**:**
  - metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto; è possibile fare riferimento a metodi e strumenti diversi da quelli riportati nel Piano, i quali rappresentano però un compromesso tra i costi (economici e di manodopera) legati all'adozione di tali metodi e la loro effettiva efficacia, secondo quanto risulta dalle esperienze su campo sinora attuate;
  - aree e periodi degli interventi; in questo caso la norma non fa riferimento a specifiche limitazioni, per cui in alternativa alle limitazioni previste si potrebbe scegliere di non indicare aree e periodi specifici per l'attuazione degli interventi; si è ritenuto opportuno definire delle limitazioni per quanto concerne i tempi e i luoghi in cui è possibile l'attuazione dei piani di contenimento, diversi da specie a specie, al fine di limitare al massimo l'impatto di queste attività sul resto della fauna presente nel sito di intervento, soprattutto durante il periodo riproduttivo;
  - verifica e rendicontazione; potrebbero essere indicate delle procedure di attuazione dei piani di contenimento che non prevedano momenti di verifica e la relativa rendicontazione alla Provincia competente e alla Regione, oppure che prevedano la sola trasmissione dei dati relativi agli abbattimenti o alle azioni di prevenzione; si è ritenuto necessario indicare chiaramente la verifica (da attuarsi prima e dopo l'attuazione dei piani) e la relativa trasmissione dei dati in quanto ogni programma di controllo non può prescindere da una analisi delle sue reali motivazioni, mediante una verifica dell'impatto e delle consistenze della specie oggetto di controllo e dalla disamina dei risultati del controllo stesso, senza la quale non risulta possibile verificare l'efficacia dell'azione intrapresa.

5.3.12 - Riparto, accertamento, liquidazione dei danni da fauna selvatica

Situazione attuale

Per quanto attiene il riparto, l'accertamento e la liquidazione dei danni da fauna selvatica i soggetti competenti fanno riferimento al Regolamento regionale approvato con D.G.R. 114-6741/2007.

Obiettivi

Il PFVR, rimandando esplicitamente al Regolamento di cui sopra, si pone come obiettivo l'armonizzazione delle procedure di indennizzo dei danni alle colture da fauna selvatica, sia per quanto attiene la fase istruttoria che per quanto riguarda la valutazione sul campo dell'evento dannoso, al fine di evitare le discordanze che si sono verificate sinora tra le valutazioni e le procedure dei diversi soggetti interessati.

Azioni

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali i soggetti competenti dovranno attenersi per l'espletamento delle procedure di competenza attinenti l'indennizzo dei danni da fauna selvatica sui territori di propria competenza. In particolare vengono presi in considerazione i criteri relativi a**:**

- soggetti interessati e riparto;
- denuncia del danno;
- accoglimento della domanda;
- accertamento del danno;
- tipologia di danno risarcibile;
- quantificazione del danno;
- soggetti beneficiari;
- liquidazione del danno;
- obblighi di ripristino;
- registrazione del danno.

Alternative

I criteri riportati dal PFVR, ripresi integralmente dal regolamento citato in precedenza, rappresentano il risultato del confronto tecnico tra la Regione, le Province e le categorie professionali agricole e sono il frutto di una mediazione tra tutte le esigenze e le diverse necessità emerse da tale confronto. Ad esclusione dei criteri fissati dalla normativa, è sicuramente possibile individuare delle azioni alternative a quelle riportate dal PFVR, che vadano a privilegiare alcuni aspetti rispetto ad altri. In questo caso però verrebbe a mancare quell'equilibrio tra i diversi aspetti legati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, non ultima una equa distribuzione del fondo regionale appositamente istituito. I criteri previsti hanno infatti l'obiettivo di rendere uniformi le procedure legate alla perizia del danno e alla richiesta di indennizzo, in modo da migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili.

5.3.13 - Prevenzione dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica

Situazione attuale

Allo stato attuale le possibili misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica sono attuate in misura molto inferiore a quanto sarebbe auspicabile e si segnalano soltanto interventi sporadici dovuti a iniziative locali di singole Province o Comitati di Gestione di ATC o CA. Le cause di questa situazione sono diverse e vanno dalla scarsa conoscenza degli strumenti e delle tecniche utilizzabili alle difficoltà dovute alla insufficienza di manodopera per la loro realizzazione (necessità di manutenzione pressoché continua) ed ai costi.

Obiettivi

Si intende diffondere maggiormente il ricorso alle tecniche di prevenzione dei danni alle colture, soprattutto quelle di pregio, in modo da integrare gli ordinari interventi di controllo numerico messi in atto dalle Province.

Azioni

Il PFVR riporta gli strumenti e le tecniche di prevenzione risultate maggiormente efficaci nei confronti delle specie più frequentemente causa di danneggiamenti alle colture (in particolar modo cinghiali e corvidi).

Alternative

La reale applicabilità delle misure di prevenzione dipende, come accennato in precedenza, da fattori di natura economica, logistica e tecnica. La tecnologia odierna mette a disposizione diversi strumenti teoricamente efficaci, che però risultano difficilmente sfruttabili a causa degli elevati costi, intrinseci e di esercizio. Altre soluzioni, come la cattura e la traslocazione degli animali causa di problemi, risultano di difficile, se non impossibile, realizzazione a causa di evidenti fattori legati alla carenza di manodopera specializzata, alle conseguenze sugli ecosistemi (anche di tipo sanitario), alla difficoltà di reperire siti idonei per il rilascio. Le soluzioni proposte da alcune parti dell'opinione pubblica che fanno riferimento alla cattura e alla sterilizzazione degli individui sono inapplicabili per specie così numerose e di difficile catture come i cinghiali o i corvidi. In considerazione del rapporto costi/benefici si ritiene quindi che non sussistano attualmente azioni alternative a quelle indicate nel PFVR.

5.3.14 - Prevenzione dei sinistri stradali con coinvolgimento di fauna selvatica

Situazione attuale

In Piemonte il fenomeno degli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica (soprattutto ungulata) ha acquistato negli ultimi anni dimensioni sempre maggiori. La **fig. 2** illustra l'andamento del fenomeno a partire dal 2000. La distribuzione degli eventi in base alla specie coinvolta (**fig. 3**) dimostra come sono soprattutto i cinghiali e i caprioli le specie maggiormente coinvolte, seguite dai cervi.

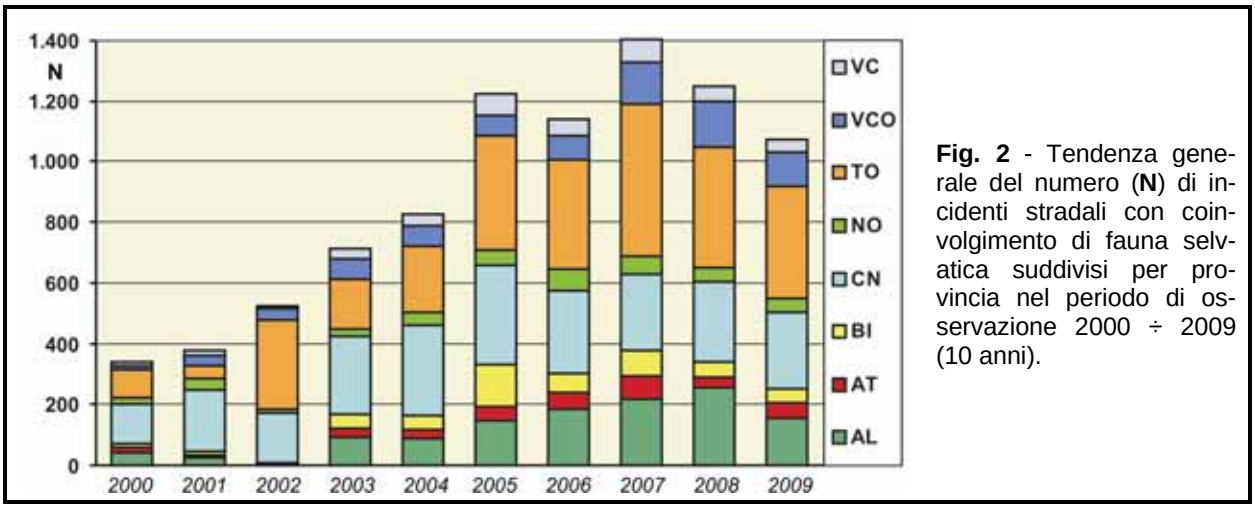


Fig. 2 - Tendenza generale del numero (**N**) di incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica suddivisi per provincia nel periodo di osservazione 2000 ÷ 2009 (10 anni).

L'attuazione di efficaci interventi di prevenzione nei confronti di questo fenomeno, analogamente a quanto avviene per i danni alle colture agricole, risente di una mancanza di strategie uniformi su scala regionale, dal momento che spesso la loro applicazione è caratterizzata da una certa sporadicità ed è sempre legata ad iniziative locali non coordinate, messe in atto dalle singole amministrazioni provinciali o da ATV e CA.

Obiettivi

Si intende diffondere maggiormente il ricorso a misure di prevenzione e mitigazione del fenomeno, sulla base delle esperienze maturate in campo in diverse situazioni.

Azioni

Vengono riportati gli strumenti e le tecniche di prevenzione risultate maggiormente efficaci nei confronti delle specie più frequentemente coinvolte negli incidenti stradali, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nelle pubblicazioni **"***Fauna selvatica ed infrastrutture lineari Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica*" e "*Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica: metodi*

*d'indagine e caso studio in ambiente montano***"**, realizzate dalla Regione e da ARPA Piemonte e pubblicate rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

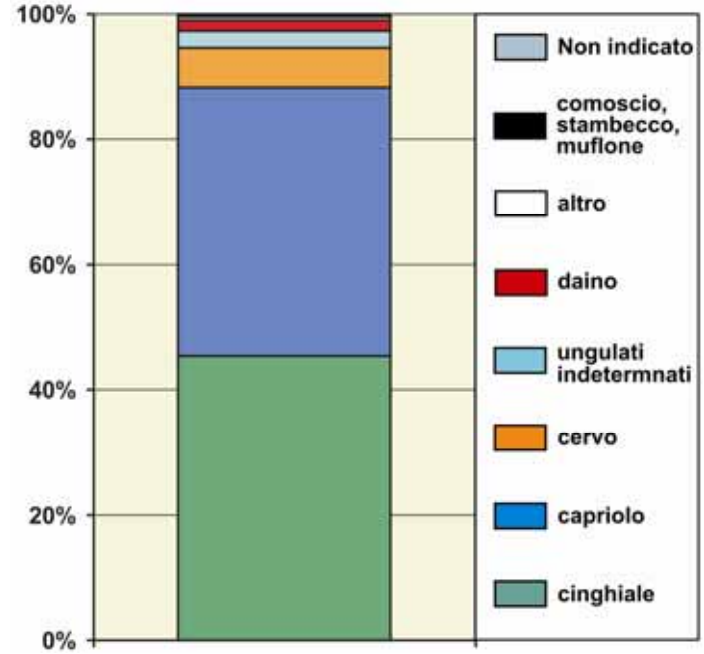


Fig. 3 - Ripartizione percentuale del numero di incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica suddivisi per specie nel periodo di osservazione 2000 ÷ 2009 (10 anni). Durante tale periodo il numero totale degli incidenti a livello regionale è risultato pari a quasi 8.900 casi.
La categoria "altro" comprende specie che singolarmente hanno causato incidenti per valori percentuali inferiori allo 0,5 % (astore, corvo, fagiano, lepre, nutria, tasso, volpe).
Ciascuna delle specie camoscio, muflone e stambecco (ungulati presenti nelle fasce altimetriche più elevate e scarsamente interessate dalla viabilità) presentano valori % altrettanto bassi e per tale motivo riuniti in un'unica categoria.

L'attuazione di efficaci interventi di prevenzione nei confronti di questo fenomeno, analogamente a quanto avviene per i danni alle colture agricole, risente di una mancanza di strategie uniformi su scala regionale, dal momento che spesso la loro applicazione è caratterizzata da una certa sporadicità ed è sempre legata ad iniziative locali non coordinate, messe in atto dalle singole amministrazioni provinciali o da ATV e CA.

Obiettivi

Si intende diffondere maggiormente il ricorso a misure di prevenzione e mitigazione del fenomeno, sulla base delle esperienze maturate in campo in diverse situazioni.

Azioni

Vengono riportati gli strumenti e le tecniche di prevenzione risultate maggiormente efficaci nei confronti delle specie più frequentemente coinvolte negli incidenti stradali, facendo specifico riferimento a quanto contenuto nelle pubblicazioni **"***Fauna selvatica ed infrastrutture lineari Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica*" e "*Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica: metodi d'indagine e caso studio in ambiente montano***"**, realizzate dalla Regione e da ARPA Piemonte e pubblicate rispettivamente nel 2005 e nel 2008.

Alternative

Nel considerare l'esistenza di possibili azioni alternative per la mitigazione del fenomeno valgono sostanzialmente le medesime considerazioni esposte per la prevenzione dei danni alle colture agricole, a cui si rimanda.

5.3.15 - Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Situazione attuale

Il degrado degli ambienti maggiormente antropizzati e la conseguente diminuzione della consistenza delle specie meno adattabili ed ecologicamente più esigenti, ha evidenziato la necessità

di attuare misure di miglioramento degli habitat più compromessi, in modo da aumentare la loro capacità portante (intesa come offerta di siti di alimentazione, di rifugio e di riproduzione). Esistono attualmente abbondanti esperienze relative all'attuazione di tali misure, la cui applicazione in Piemonte non ha seguito e non segue una pianificazione coordinata tra i vari soggetti interessati (principalmente le Province e i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA). A questo proposito si rileva che spesso l'estemporaneità degli interventi è stata la causa della loro scarsa efficacia.

Obiettivi

Nei territori pianeggianti, caratterizzati da agricoltura intensiva e da eccessiva semplificazione del paesaggio si rendono necessari interventi di miglioramento ambientale che devono tendere ad incrementare, in modo significativo, l'eterogeneità ambientale, puntando soprattutto sulla ricostituzione e sul ripristino di zone di vegetazione naturale con elevata complessità strutturale e distribuite a mosaico tra le aree coltivate. Un altro obiettivo consiste nell'aumentare la diversità colturale, riducendo le dimensioni dei blocchi monoculturali e nel ripristino di elementi a copertura vegetale permanente, quali siepi, filari, cespuglieti e boschi, i quali contribuiscono ad accrescere la capacità portante del territorio per tutte le specie. Nei territori della fascia collinare e pedemontana, caratterizzati da un'agricoltura basata su tecniche più tradizionali, la banalizzazione ambientale è meno accentuata rispetto alla pianura; in questo caso gli interventi di miglioramento ambientale andrebbero rivolti prevalentemente al mantenimento e al ripristino dei metodi colturali tradizionali e alla riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sulla fauna. Nelle zone montane gli interventi da attuare sono rivolti soprattutto al recupero parziale degli habitat che avevano favorito la presenza delle specie che prediligono le colture cerealicole in quota e l'alternanza di aree aperte con aree boscate, quali la coturnice, il fagiano di monte e, in caso di esposizioni favorevoli, anche la starna. Una volta delineate le misure idonee relative ai vari ambienti e alle varie specie a cui sono rivolte, l'indicazione di criteri univoci a livello regionale contribuirà a delineare strategie comuni tra i vari soggetti attuatori, con un conseguente miglioramento della loro efficacia.

Azioni

Il PFVR riporta le misure di miglioramento ambientale a fini faunistici risultate maggiormente efficaci nei confronti delle principali specie di interesse venatorio e conservazionistico, distinte per contesti ambientali (pianura, collina, montagna). Nella zona di **pianura** gli interventi consistono in**:**

- realizzazione di colture per l'alimentazione della piccola fauna;
- creazione o mantenimento di fasce inerbite;
- aratura tardiva dei residui colturali;
- impianto di siepi, filari e piccoli boschetti;
- recupero e realizzazione di punti d'acqua;
- riduzione degli impatti delle operazioni agricole.

Nelle aree di **collina** le misure di miglioramento ambientale sono rivolte al ripristino degli ambienti collinari originari, mediante la semina di colture a perdere, in particolare cereali autunno-vernini, la semina di miscugli di graminacee e leguminose, l'impianto di specie arboree da frutto, la creazione di punti d'acqua, lo sfalcio regolare dei prati e la creazione di aree aperte mediante la trinciatura degli arbusti e della boscaglia di invasione. Nelle zone **pedemontane** e **montane** le misure principali consistono in**:**

- ripristino di aree prative mediante sfalci regolari;
- creazione di raccolti a perdere mediante semina di cereali idonei come segale, orzo e avena;
- creazione di radure mediante trinciatura di alneti e rodoreti;
- impianto di arbusti e alberi da frutto (nelle fasce altitudinali medio-basse);
- creazione e ripristino di punti d'acqua e di abbeverata.

Oltre alle misure suddette sono riportate indicazioni per l'elaborazione di progetti pluriennali differenziati per i diversi tipi di gestione (territori a caccia programmata, ZRC, Oasi di protezione,…).

Alternative

Possono essere individuate azioni alternative che prevedano misure diverse rispetto a quelle indicate nel PFVR, le quali rappresentano però il frutto delle esperienze condotte sinora in campo e che si

sono rilevate maggiormente efficaci, soprattutto in considerazione del loro rapporto costi/benefici. I costi sono rappresentati sostanzialmente dall'impegno di manodopera richiesto per l'attuazione delle misure proposte e dalla perdita economica a cui va incontro il proprietario o conduttore del fondo in seguito al cambio di destinazione dei terreni su cui vengono applicate le misure stesse. Un'ulteriore possibilità è quella di non prevedere criteri comuni per l'attuazione delle misure di miglioramento ambientale a fini faunistici e lasciare che ogni soggetto interessato agisca in modo indipendente e non coordinato, situazione che contrasta con gli obiettivi di Piano.

5.3.16 - Incentivi in favore dei proprietari/conduttori di fondi che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat

Situazione attuale

L'opportunità offerta dalla L.R. 70/96 di accedere a finanziamenti finalizzati alla tutela e al ripristino di habitat, non sfruttata per vari motivi nel corso della validità della suddetta legge, con la sua abrogazione non trova piu' supporti legislativi. In vista di una nuova normativa, tenuto conto dell'importanza di tale tema e del fatto che gli A.T.C. ed i C.A. possono destinare allo scopo risorse proprie, si è ritenuto utile delineare alcuni criteri di ordine generale,

Obiettivi

Alla luce di quanto sopra descritto si rileva la necessità di definire criteri univoci a livello regionale a cui devono attenersi i proprietari e i conduttori di fondi, d'intesa con i comitati di gestione degli ATC e dei CA e con le Comunità Montane, per accedere ai contributi.

Azioni

Il PFVR riporta i criteri univoci per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui sopra, con particolare riferimento a**:**

- soggetti beneficiari;
- tipologie d'intervento;
- obblighi;
- durata;
- progetti collettivi.

Alternative

Il PFVR potrebbe individuare azioni alternative che prevedano misure diverse da quelle indicate, soprattutto per quel che concerne le varie tipologie di intervento. A tale proposito però, analogamente a quanto riportato nel capitolo relativo ai miglioramenti ambientali, anche in questo caso l'efficacia delle misure proposte è stata dimostrata dalle esperienze in campo, soprattutto per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. Un'ulteriore possibilità è quella di non prevedere criteri comuni per la corresponsione di incentivi per il ripristino degli habitat e lasciare che ATC e CA agiscano in modo indipendente e non coordinato, situazione che contrasta con gli obiettivi di Piano.

5.3.17 - Gestione faunistica e attivita venatoria nei siti della Rete Natura 2000

Situazione attuale

Il D.M. 17/2007 del Ministero dell'Ambiente, in attuazione della Direttiva79/409/CE, individua norme di tutela per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), con particolare riferimento ad alcune limitazioni in materia venatoria, quali ad esempio i divieti di caccia alla pernice bianca, di esercizio venatorio in gennaio con l'esclusione del prelievo degli ungulati, di anticipo dell'inizio della stagione venatoria, di utilizzo di munizioni di piombo. Con le D.G.R. 42-8604/2008 e 33-11185/2009 la Regione Piemonte ha individuato le misure di conservazione riferite all'attività venatoria. Per quanto concerne i Siti di Importanza Comunitaria, allo stato attuale non sono vigenti particolari misure di salvaguardia e

gestione, ad esclusione delle procedure di Valutazione di Incidenza a cui devono essere assoggettati piani, programmi e progetti che incidano in qualche misura su di essi. Il Titolo III della L.R. 19/2009 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) individua le norme relativamente alle finalità, alla definizione e alla gestione della Rete Natura 2000. In particolare l'art. 41 (comma 7) dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata ai comitati di gestione dei CA e degli ATC o ai titolari delle Aziende Faunistico-Venatorie e delle Aziende Agri-Turistiche-Venatorie coerentemente agli obiettivi di conservazione. L'art. 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla L.R. 36/89. Poiché la L.R. 19/2009 è di recente approvazione, al momento non sono stati ancora individuati i soggetti gestori delle aree della Rete Natura 2000 che non sono ricomprese nell'ambito di Aree protette. Per lo stesso motivo, non sono ancora stati predisposti i piani di azione per la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione, di cui all'art. 47.

Obiettivi

Gli obiettivi che il PFVR si prefigge sono rivolti a rendere compatibile la pianificazione faunistico-venatoria regionale con le esigenze di tutela legate alla presenza di siti inseriti nella Rete Natura 2000.

Azioni

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono definiti criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani Faunistico-Venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura e di Zone di Addestramento Cani all'interno di Siti Natura 2000. Viene espressamente individuata nella Valutazione di Incidenza lo strumento con il quale valutare la compatibilità delle attività svolte all'interno di suddette zone con le esigenze di tutela dei siti Natura 2000.

Alternative

Alternativa può essere quella di non considerare, ai fini della pianificazione venatoria, se non per quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, la presenza dei siti Natura 2000. In particolare si potrebbe non inserire tra i criteri per l'individuazione delle Oasi di Protezione la presenza di SIC, neanche nel caso di siti individuati espressamente per finalità di tutela faunistica. Una scelta che va in direzione contraria a quella sopra indicata, nel senso che risulterebbe più "cautelativa", potrebbe prevedere che tutti i S.I.C., indipendentemente dalle motivazioni delle loro individuazioni, vengano considerati ai fini dell'individuazione degli Istituti di protezione. Si ritiene però che i criteri contenuti nel PFVR rappresentino un equo compromesso tra le diverse esigenze e le finalità della gestione e della pianificazione faunistico-venatoria.

5.3.18 - Corridoi ecologici e loro utilizzo nella pianificazione territoriale

Situazione attuale

La frammentazione ambientale conseguente allo sfruttamento del territorio, soprattutto nelle aree di pianura, condiziona fortemente la presenza e la consistenza della fauna selvatica. La creazione di reti ecologiche che sfruttino le residue aree naturali non è stata finora un criterio adeguatamente considerato nella stesura di piani e programmi di interesse faunistico e ambientale, ad iniziare da quelli Faunistico-Venatori provinciali. A riguardo sono stati elaborati studi di diversa natura che, a quanto ci risulta, non hanno però avuto un riscontro di validità operativa nelle variegate situazioni ambientali della Regione Piemonte. Si ritiene quindi utile lasciare alle Province la discrezionalità della scelta, tenuto conto della loro capillare conoscenza del proprio territorio e della disponibilità di spazio destinato, in base alla legge 157/92, alle zone di protezione.

Obiettivi

Il PFVR intende sottolineare l'utilità di inserire l'individuazione dei corridoi ecologici tra i criteri alla base dell'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali, facendo riferimento in particolare al posizionamento sul territorio delle Oasi di protezione.

Azioni

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PFVR definisce un modello teorico a cui le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani Faunistico-Venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di protezione.

Alternative

Una possibili scelta in alternativa a quelle indicate dal PFVR potrebbe essere non indicare la presenza di corridoi ecologici quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali; questa opzione non terrebbe però conto dell'importanza del ruolo delle connessioni ecologiche nel mantenimento e nel recupero della biodiversità in contesti fortemente alterati dall'uomo.

5.3.19 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione

Situazione attuale

La Regione Piemonte ha recentemente acquisito i dati relativi allo studio "*La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo*" (R. TOFFOLI, G. BOANO, M. CALVINI, F. CARPEGNA, S. FASANO).

Obiettivi

Gli obiettivi consistono nella tutela dei principali siti di passaggio e di sosta dell'avifauna migratrice in Piemonte mediante la creazione di una rete di zone di protezione lungo le principali direttrici di volo.

Azioni

Per il consguimento di tali obiettivi il PFVR riporta i dati recentemente acquisiti relativi all'individuazione delle principali rotte di migrazione dell'avifauna sul territorio piemontese, ai quali le Province dovranno fare riferimento per la redazione dei Piani Faunistico-Venatori di competenza, soprattutto per ciò che concerne agli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di Protezione. In particolare vengono indicati**:**

- le principali direttrici di volo;
- il confronto tra le direttrici di volo e le Aree protette esistenti;
- le aree in cui istituire Oasi di Protezione;
- i settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori.

Alternative

Le possibili scelte alternative a quelle indicate dal PFVR possono essere le seguenti**:**

- non indicare la presenza di rotte di migrazione quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali; in questo caso verrebbe sminuito il ruolo delle Oasi di Protezione al fine di agevolare la sosta e il rifugio della fauna, compresa quella migratoria;
- fare riferimento a dati diversi da quello riportati dal Piano per la determinazione delle rotte di migrazione; occorre precisare però che a riguardo non risultano studi analoghi che raccolgano organicamente a livello regionale i dati relativi agli spostamenti dell'avifauna migratoria;
- lasciare che ogni Provincia adotti autonomamente il proprio metodo per la definizione delle rotte di migrazione sul territorio di propria competenza; in questo caso verrebbe a mancare il ruolo di coordinamento dei Piani Provinciali attribuito al Piano Faunistico-Venatorio Regionale dalla normativa vigente.

3.5.20 - Mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente

Situazione attuale

Uno degli aspetti legati all'impatto indiretto dell'attività venatoria è la dispersione delle munizioni di piombo; questo metallo infatti, quando è ingerito, può provocare danni gravi che compromettono la riproduzione e il volo dell'avifauna acquatica (saturnismo). Per quanto concerne le Zone di Protezione Speciale la Direttiva 2001/42/CE prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CE. L'attività venatoria infatti, pur essendo praticabile in tali contesti può, in modo indiretto, incidere negativamente sullo status delle popolazioni oggetto di tutela per le quali sono state individuate le ZPS. Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 353/2000 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*) l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni.

Obiettivi

La progressiva riduzione dell'utilizzo delle munizioni di piombo, al fine di ridurre i casi di saturnismo nell'avifauna, soprattutto quella acquatica, rappresenta un obiettivo individuato dal presente Piano. Per quanto attiene le ZPS si intende mitigare l'impatto diretto e indiretto dell'attività venatoria sulle cenosi presenti all'interno di tali siti. Nelle zone boscate percorse dagli incendi, infine, le condizioni ambientali particolarmente critiche conseguenti al passaggio del fuoco pongono la fauna selvatica sopravvissuta in situazioni di particolare vulnerabilità, sensibilmente aggravata da una eventuale pressione venatoria. La mitigazione di tale pressione è uno degli obiettivi del PFVR.

Azioni

Nelle Zone di Protezione Speciale non comprese in Aree protette e caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'utilizzo di pallini di piombo. Ai sensi del D.M. 17-10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle Z.P.S., individuate dal Decreto del 5 luglio 2007, sono vietati**:**

a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) l'effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CE;
d) omissis;
e) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
f) l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
h) lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L.N. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
i) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
j) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 353/2000 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*) l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di

dieci anni. A tal fine (comma 2, art. 10 della suddetta Legge) i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi da incendi sul territorio di propria competenza; tale catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interdetti deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale. Le Province devono indicare, in sede di redazione dei Piani Faunistici-Venatori Provinciali, le eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi della legge succitata, provvedendo a segnalarne la presenza mediante l'apposizione di idonea tabellatura. Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011/2014. Per gli incendi che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità dei Piano Faunistico-Venatorio Provinciale cogente, la relativa interdizione dell'attività venatoria sarà riportata sul calendario venatorio regionale.

Alternative

Per quanto concerne la limitazione nell'uso delle munizioni di piombo, il relativo divieto recepisce quanto previsto dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*", che detta norme per l'applicazione della Direttiva79/409/CE e per le misure di conservazione relative alle ZPS. Non essendo possibile perseguire per ovvie ragioni la "opzione zero", ossia la scelta di non recepire le indicazioni del suddetto decreto, poteva essere considerata una possibile azione alternativa quella di vietare l'utilizzo delle munizioni di piombo su tutto il territorio venabile regionale. Questa opzione è stata giudicata scarsamente praticabile per le seguenti motivazioni**:** l'accumulo di piombo sul terreno è tipico delle zone golenali dove si pratica la caccia da appostamento fisso agli anatidi, mentre nel resto del territorio, ove si pratica per lo più la caccia in forma vagante, non si verificano concentrazioni rilevanti di questo metallo; l'uso di munizioni diverse dal piombo (ad es. acciaio) comporta comunque in molti casi una variazione dell'efficacia delle caratteristiche balistiche e di conseguenza la necessità di cambiare tipo di arma. Per le misure di mitigazione dell'attività venatoria all'interno delle ZPS il PFVR recepisce quanto previsto dal D.M. 17 ottobre 2007**:** valgono quindi le medesime considerazioni del punto precedente per quanto attiene all'opzione zero.

Per quanto concerne il divieto di praticare l'attività venatoria nelle zone boscate percorse dal fuoco, può essere considerata quale azione alternativa quella di limitare l'ambito del PFVR a quanto stabilito dalla Legge 353/2000. Valutando tali misure insufficienti per mettere in atto adeguate strategie di tutela, si è ritenuto necessario specificare in sede di redazione del Piano alcune competenze non previste dalla norma, in particolare quella relativa alla segnalazione mediante tabellatura delle zone interdette, assegnata alla Provincia competente e la possibilità per le stesse Province, ai fini della redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali, di avvalersi dei dati in possesso della Regione Piemonte nell'ambito del Piano regionale di prevenzione e lotta agli incendi.

6 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DI PIANO

Il PFVR è uno strumento per attuare una politica gestionale e venatoria il più possibile omogenea e condivisa a livello regionale, attraverso il coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e l'individuazione di criteri e indirizzi univoci per l'attuazione delle attività previste dagli stessi. I contenuti del PFVR si sviluppano sia nella direzione di una ricerca di compromesso tra le esigenze di tutela della biodiversità e lo svolgimento dell'attività venatoria, sia nella direzione di una mitigazione dell'impatto di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica sulle attività antropiche. Una gestione faunistico-venatoria omogenea e coordinata rappresenta sicuramente un presupposto importante per intraprendere un percorso virtuoso che porti ad una effettiva tutela della biodiversità e al superamento di alcune criticità. Di seguito vengono descritti gli effetti previsti dalle azioni del Piano che si ritiene possano avere una diretta ricaduta sull'ambiente ed in particolare sulla fauna.

1. **Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura**. Individuando queste aree secondo criteri univoci che rispettino le esigenze ecologiche delle specie che si intendono tutelare e incentivare, soprattutto per ciò che concerne le dimensioni territoriali di questi istituti di protezione, se ne potrà rafforzare il ruolo, in passato troppo spesso compromesso e sottovalutato.
2. **Aree a Caccia Specifica**. Tali aree, se individuate con criteri univoci e corretti, possono rappresentare un importante strumento di tutela. Ad esempio laddove la necessità di contenere l'espansione degli ungulati, cinghiale soprattuto, collide con l'esigenza di tutelare altre specie (ad esempio quelle appartenenti alla tipica fauna alpina), si evidenzia la possibilità di operare il prelievo solo su alcune specie e con tecniche poco impattanti sulle altre.
3. **Aree per l'addestramento e le gare dei cani**. L'attività che si svolge all'interno di queste zone, che può prevedere anche la facoltà di sparo, non è compatibile con le esigenze di tutela della fauna, poiché il disturbo e la pressione sul territorio possono essere notevoli. I criteri stabiliti dal PFVR prevedono che queste dovranno essere individuate esclusivamente in contesti ambientali di scarso o nullo valore naturalistico.
4. **Ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica**. È evidente che ogni azione volta a definire criteri univoci e coordinati non potrà che avere ricadute positive sulle politiche gestionali in Regione Piemonte. Ciò vale soprattutto per quanto concerne la ricognizione faunistica, vale a dire i censimenti e le stime di presenza, attività basilare per definire ogni piano di prelievo attendibile. Poiché la fauna selvatica non tiene conto dei confini amministrativi e gestionali individuati dall'uomo, è necessario che le operazioni di censimento siano coordinate tra i vari soggetti che ne hanno competenza, al fine di ridurre i margini d'errore già naturalmente presenti in tali attività. L'introduzione della fauna sul territorio è un'operazione delicata che necessita di un'accurata fase prodromica di valutazione approfondita del contesto ambientale nel quale ci si appresta ad operare. Spesso, se tale valutazione non viene effettuata accuratamente, si assiste al fallimento delle operazioni di ripopolamento, dovuto ad una molteplicità di fattori, che vanno dalla scarsa rusticità dei soggetti utilizzati alla scarsità di siti di rifugio e di alimentazione, alla presenza di agenti patogeni, ecc.. Lo scarso successo dei ripopolamenti è soltanto un aspetto di questo fenomeno: a volte si sono osservati effetti indesiderati sull'ambiente e sulle biocenosi verificatisi in seguito all'introduzione di fauna a scopi venatori. L'eccessiva pressione sulle biocenosi forestali dovuta all'esuberanza numerica di alcune popolazioni di cervo, l'incremento della volpe in seguito all'aumento dell'offerta alimentare rappresentata dalla selvaggina di allevamento "pronta caccia", la comparsa di alcune patologie anche gravi, come la tularemia, sono solo alcuni esempi di come l'introduzione di fauna può avere conseguenze negative. Appare quindi evidente che su questo argomento la predisposizione di criteri univoci e chiari che impediscano il verificarsi dei fenomeni predetti apporterà dei sicuri benefici alla conservazione della biodiversità nel territorio piemontese.
5. **Monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone**. Il controllo della fauna selvatica viene attuato dalle Province con metodi e tempi diversi che delineano un quadro disomogeneo dal quale emerge la scarsa efficacia dei programmi di contenimento. Il monitoraggio costante e coordinato dell'impatto della fauna selvatica nei confronti delle attività antropiche, delle cenosi forestali e delle specie animali è il primo passo verso una disamina sostanziale del fenomeno che sia funzionale all'elaborazione di programmi di prevenzione e di contenimento efficaci.
6. **Prevenzione dei danni alle colture agricole**. Il PFVR fa riferimento a precise tecniche di prevenzione dei danni alle colture causati dalla fauna selvatica.

7. **Prevenzione dei sinistri stradali che coinvolgono la fauna selvatica**. La realizzazione di interventi di mitigazione (passaggi per la fauna, recinzioni, sistemi di allertamento attivi e passivi) per permettere alla fauna selvatica di attraversare la rete viaria in sicurezza rappresenta una valida soluzione per limitare il più possibile il verificarsi di incidenti stradali che coinvolgono i selvatici. Contribuire alla diffusione di tali accorgimenti ridurrebbe il forte impatto che le strade hanno nella frammentazione degli habitat e nell'interruzione dei corridoi ecologici che li connettono.
8. **Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici**. La banalizzazione ambientale che caratterizza l'attuale contesto rurale esalta l'importanza di tali interventi, che hanno lo scopo di fornire alimentazione, siti di rifugio e riproduzione, indispensabili per la fauna selvatica, venabile e non. Occorre però che la diffusione di tali pratiche sia uniforme e costante nel tempo e sia pianificata secondo criteri univoci e chiari, individuando le tecniche più adatte alle varie situazioni. Il PFVR fa riferimento a quanto finora è stato sperimentato e rimanda alle numerose e qualificate pubblicazioni a riguardo.

7 - MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE

Il Pinao Faunistico-Venatorio Regionale è lo strumento principale, insieme con i Piani Faunistico-Venatori Provinciali, attraverso il quale perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia, indirizzati in modo univoco verso la salvaguardia e il recupero dell'equilibrio faunistico e ambientale del territorio regionale.
In questo contesto è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono individuati espressamente dalla normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle biocenosi e all'eliminazione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale.
In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni di Piano e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.

8 - MONITORAGGIO

L'attività di monitoraggio consente di seguire negli anni l'attuazione del Piano e di controllare gli effetti ambientali generati dalla sua applicazione. Una importante finalità è l'individuazione tempestivi di effetti negativi imprevisti e di indirizzare l'adozione delle necessarie misure correttive.
Per il monitoraggio del PFVR sarà utilizzato un set di indicatori che si riferiscono principalmente a specie di fauna selvatica (es. ungulati, galliformi alpini) ed eventi (danni alle colture agricole, incidenti stradali) per i quali esistono serie storiche di dati; in tal modo sono possibili confronti con le situazioni pregresse, consentendo di valutare concretamente gli effetti del PFVR a partire dall'anno di adozione e per tutto il suo periodo di validità.
Il set di indicatori individuato consentirà altresì di correggere eventuali squilibri che risulteranno durante il periodo di validità del Piano, intervenendo con scelte gestionali in tempo reale, ad esempio attraverso l'approvazione e/o la modifica del calendario venatorio.
Una parte consistente delle specie oggetto di monitoraggio è stata individuata fra quelle cacciabili. Altri indicatori sono riferiti a specie con problemi di conservazione e oggetto di tutela, al fine di valutare correttamente lo stato delle popolazioni e degli habitat che le ospitano e l'impatto delle diverse attività antropiche sulle differenti specie di fauna selvatica nei diversi contesti.
Altri indicatori sono stati invece individuati *ex novo*, così da consentire nel tempo la predisposizione di serie storiche utili al monitoraggio permanente di alcuni fattori importanti relativamente al rapporto fauna-agroecosistemi e all'incidenza di alcune pratiche tendenti a ricreare popolazioni stabili in determinati territori. I parametri individuati nel complesso faranno riferimento alla banca dati faunistica regionale, curata dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica. Tali indicatori costituiranno il riferimento principale al fine di definire, per ogni anno di validità del piano, un quadro di controllo paragonabile alle previsioni prospettate in fase di valutazione degli scenari nel corso della VAS. Gli indicatori sono infatti stati individuati tenendo conto delle specifiche azioni di Piano al fine di rendere possibile il monitoraggio complessivo dello stesso. Essi sono nel seguito elencati (**tab. 3**).

Indicatore 1. Gestione della fauna selvatica omeoterma nel territorio regionale.
Indicatore 2. Disciplina dell'attività venatoria.
Indicatore 3. Riqualificazione delle risorse ambientali.
Indicatore 4. Monitoraggio dello stato delle singole specie.
Indicatore 5. Monitoraggio e disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma.
Indicatore 6. Coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella sezione regolamentare del PFVR.
Indicatore 7. Individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'im-patto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale.
Indicatore 8. Individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole,…) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione.
Indicatore 9. Individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano.

Per ogni indicatore sono stati individuati i seguenti parametri (**tab. 3**)**:**

A. azioni previste dal piano interessate dall'indicatore specifico (elenco degli indicatori **1** ÷ **9** succitato);
B. categoria a cui si può ascrivere l'indicatore;
C. descrizione sommaria dell'indicatore;
D. specifiche ulteriori dell'indicatore;
E. strumenti effettivi utilizzati per il monitoraggio;
F. parametri numerici considerati;
G. risultati attesi in relazione al PFVR.

Tab. 3 - Indicazione dei parametri utilizzati per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di Piano.						
A (1 ÷ 9)	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Azioni degli indicatori	**Categoria indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Specifiche indicatore**	**Strumenti monitoraggio**	**Parametri considerati**	**Risultati attesi**
1, 2, 4 e 7	Ungulati	Stato popolazione cervo	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1, 2 e 4	Ungulati	Stato popolazione camoscio	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1, 2, 4 e 7	Ungulati	Stato popolazione capriolo	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento/mantenimento densità ottimale. Diminuzione danni (colture e sinistri stradali)
1, 2, 4, 7 e 9	Ungulati	Stato popolazione cinghiale	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento/mante-nimento densità ottimale. Diminuzione danni (colture e sinistri stradali)
1, 2, 4, 5 e 8	Galliformi alpini	Stato popolazione fagiano di monte	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 8	Galliformi alpini	Stato popola-zione pernice bianca	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 8	Galliformi alpini	Stato popolazione coturnice	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 8	Lagomorfi	Stato popolazione lepre variabile	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi presenza assenza	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 6	Lagomorfi	Popolazioni naturali di lepre europea	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5 e 6	Fasianidi	Fagiano	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	Aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali

1-2-3-4-5 e 6	Fasianidi	Starna	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	Aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5 e 6	Fasianidi	Pernice rossa	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	Aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali
1-2 e 4	Scolopacidi	Beccaccia	Stato popolazioni a livello europeo	Analisi tesserini venatori	N individui	Tutela della specie
1-2-3 e 9	Corvidi	Monitoraggio popolazioni di cornacchia	Danni periziati - individui osservati	Danni alle colture - punti di ascolto	N individui	Riduzione densità attuale
4	Canidi	Stato popolazioni lupo	Raccolta dati sulla distribuzione	Monitoraggio segni di presenza - analisi genetiche	Nbranchi	Mantenimento popolazione vitale
8	Produzioni agricole	Danni alle colture agricole	Danni periziati	Perizie	eventi/specie/anno - importo/specie/anno	Diminuzione eventi
7 e 8	Sinistri stradali	sinistri stradali con coinvolgimento di fauna	Danni periziati	Perizie	eventi/specie/anno - importo /anno	Diminuzione eventi
4	Direttiva Uccelli	specie target	Monitoraggio specie target inserite in direttiva uccelli	Punti di ascolto	N individui	Mantenimento densità attuali o incremento
4	Siti Natura 2000	specie target	Monitoraggio specie target	Punti di ascolto	N individui	Mantenimento densità attuali o incremento
1-2-3-6 e 8	aree umide	aree umide per lsosta, svernamento e attività	Raccolta dati sul numero e le superfici esistenti	Censimento	Numero - superficie [ha]	Mantenimento superfici attuali o incremento

1- INTRODUZIONE (valutazione di incidenza)

La Direttiva 2001/42/CE (VAS) "*concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*" ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La Direttiva 2001/42/CE individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti sistematicamente a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE.
La direttiva 92/43/CEE del "*relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", agli art. 6 e 7, prevede infatti la valutazione d'incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "*Uccelli*".
Poiché il D.P.R. 357/97 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d'incidenza, emerge chiaramente la necessità di sottoporre il Piano Faunistico-Venatorio Regionale alla Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica è anche svolta la Valutazione di Incidenza del Piano.
La presente Relazione è stata predisposta al fine di valutare la rispondenza degli obiettivi del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) alle necessarie misure di conservazione della biodiversità derivanti dall'applicazione delle Direttive "*Habitat*" e "*Uccelli*" e l'incidenza delle azioni di Piano sui Siti costituenti la Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat tutelati dalle direttive.
Il primo capitolo della Relazione illustra i contenuti del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, che sono suddivisi in una sezione tematica e una sezione regolamentare.
Segue una descrizione dei contesti territoriali di riferimento, individuati come suddivisione del territorio regionale in comprensori omogenei, cioè aree geografiche caratterizzate da tipologie ambientali peculiari, unitamente a una descrizione dei criteri con i quali è stata definito il Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP). Questa parte della Relazione descrive anche quali sono le principali criticità ambientali, intese come specie faunistiche sulle quali gravano problemi di conservazione e le principali sensibilità ambientali, cioè particolari situazioni o tipologie ambientali, per le quali sono necessari specifici interventi di tutela.
Nel capitolo successivo è stata affrontata l'analisi della coerenza del PFVR con quanto stabilito dalle politiche di tutela della biodiversità a livello comunitario, nazionale e regionale.
A seguito della definizione degli obiettivi di Piano e dell'indicazione delle azioni individuate per il loro raggiungimento, la Relazione sviluppa la valutazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, individuando le possibili ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure indicate dal Piano stesso. Tra tutti gli ambiti interessati dalle azioni di Piano, tale valutazione è stata approfondita nei confronti dei criteri, degli orientamenti e delle indicazioni individuate dal PFVR che si ritiene possano avere ricadute dirette ed indirette sui Siti costituenti la Rete Natura 2000 e sulle specie ed habitat oggetto di tutela. In particolare, l'analisi si è concentrata sulla base dei seguenti criteri**:**

- individuazione e la gestione delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle Aree a Caccia Specifica, delle Aree per addestramento e gare di cani da caccia;
- istituzione e rinnovo delle Aziende Faunistico-Venatorie ed Agrituristico- Venatorie;
- individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale;
- gestione faunistica e l'attività venatoria nei Siti Natura 2000;
- individuazione zone di protezione lungo le rotte di migrazione e delle relative misure di tutela;
- ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio;
- attuazione dei ripopolamenti e delle immissioni di fauna selvatica;
- monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone;
- indicazioni tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente.

Ogni scheda relativa ad ogni ambito oggetto di analisi contiene la descrizione della situazione attuale, degli obiettivi e delle azioni di Piano, nonché delle possibili azioni alternative e la valutazione

delle possibili ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure indicate nel Piano.
Il capitolo successivo della Relazione prende in considerazione le mitigazioni e le misure compensative da mettere in atto per ovviare agli effetti negativi derivanti dall'attuazione delle azioni previste dal PFVR. A questo proposto è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono individuati espressamente dalla normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle cenosi ed all'eliminazione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale. In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni del Piano stesso e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.
Al suddetto monitoraggio è dedicata l'ultima parte della Relazione, la quale descrive le misure per la verifica dell'efficacia delle azioni previste dal PFVR. A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti contesti**:**

- ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica;
- immissione e catture a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- impatto della fauna sulla sicurezza stradale;
- impatto della fauna sulle colture agricole.

Tutti i dati relativi agli ambiti suddetti sono periodicamente raccolti dall'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica e informatizzati nella Banca Dati Faunistica Regionale, strumento che permette di osservare l'andamento dei fenomeni considerati e valutare l'efficacia delle azioni contenute nel PFVR in relazione agli obiettivi prefissati.

2 - CONTENUTI DEL PIANO

Il **P**iano **F**aunistico **V**enatorio **R**egionale (di seguito definito come **PFVR**) è suddiviso in due sezioni. Nella prima, di natura tematica, viene attuata una ricognizione delle caratteristiche ambientali della Regione Piemonte, unitamente alla descrizione della situazione della fauna omeoterma di interesse venatorio e protezionistico, oltre ad una disamina delle principali interazioni tra queste e le attività antropiche. La seconda parte, di natura regolamentare, traccia i criteri per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia venatoria.

2.1 - Sezione tematica

La sezione tematica descrive lo stato attuale delle popolazioni di specie particolarmente protette e di quelle di interesse gestionale presenti sul territorio regionale e le problematiche connesse alla loro conservazione, contenimento e impatto sulle attività antropiche, oltre alla vocazionalità faunistica del territorio piemontese. È strutturata nel modo descritto nel seguito.

Analisi del territorio regionale

Descrizione degli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine. Si è quindi proceduto a suddividere il territorio regionale in Comprensori Omogenei, così comeprevisto dall'art. 10 comma 7 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. 179-45728/1995.

Distribuzione/stato di alcune specie (Uccelli e Mammiferi) a protezione assoluta

Tra le specie protette individuate dalla normativa nazionale e regionale (Legge 157/92 e L.R. 70/96) sono state considerate solo quelle effettivamente presenti sul territorio piemontese, con particolare riferimento alle specie appartenenti all'avifauna nidificante di cui ai dati di BOANO, PULCHER (2002).

Distribuzione/stato di alcune specie (Uccelli e Mammiferi) di interesse gestionale

Sono indagate le specie che presentano particolari problematiche gestionali e per le quali si ritiene indispensabile delineare criteri gestionali univoci che permettano di diminuire, mantenere o incrementare la loro consistenza. Si sono quindi considerate le specie che presentano criticità in relazione all'entità del prelievo e all'interesse da parte del mondo venatorio (ad esempio lepre comune ed ungulati), minacciate nel numero e nella distribuzione (per es. galliformi alpini, lepre variabile, pernice rossa, starna) o che causano impatti negativi sulle cenosi e sulle attività antropiche.

Analisi della gestione faunistico venatoria attuale

Dall'esame dell'importanza dell'attività venatoria nell'attuale contesto sociale, inteso come numero di cacciatori, si è suddivisa questa categoria per distribuzione geografica e classi di età. Quindi è stato analizzato l'andamento dell'entità del prelievo per singola specie suddividendolo per ogni **C**omprensorio **A**lpino (**CA**) o **A**mbito **T**erritoriale di **C**accia (**ATC**) della Regione. La realizzazione di questo tipo di analisi è stata possibile solo per le specie oggetto di prelievo selettivo (tipica fauna alpina, ungulati, volpe, starna, pernice rossa,...). Per ogni specie, ove possibile, sono stati considerati sia il rapporto tra sesso e classi di età dei soggetti abbattuti, sia il rapporto tra il numero dei capi assegnati e quello dei soggetti effettivamente prelevati. Un altro importante aspetto dell'attuale gestione faunistico-venatoria riguarda le operazioni di ripopolamento, di introduzione e di reintroduzione. Sono fenomeni, soprattutto quelli inerenti il ripopolamento di specie come lepre comune e fagiano, che hanno assunto e assumono tuttora connotati economici di rilievo, a fronte di dubbi risultati dal punto di vista gestionale, in considerazione delle scarse o nulle possibilità che questi soggetti hanno di sopravvivere allo stato naturale. Si è infine proceduto ad analizzare l'entità e l'efficacia delle operazioni di contenimento della fauna selvatica, così come previsto dalla normativa in materia, per quanto concerne sia le specie alloctone, sia quelle autoctone.

Carte delle vocazioni faunistiche

Sono elaborazioni grafiche che illustrano le distribuzioni potenziali di alcune specie sul territorio regionale, determinate dalla capacità dell'ambiente di sostenere popolazioni vitali. Si sono considerate le specie appartenenti agli ungulati, cinghiale compreso, e la tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre variabile).

Danni provocati dalla fauna selvatica

Negli ultimi decenni l'impatto di alcune specie della fauna selvatica sulle attività antropiche (soprattutto agricoltura e viabilità stradale) è diventato un fenomeno importante, per arginare il quale si rende indispensabile una strategia condivisa e coordinata, ed il PFVR, in quanto strumento di gestione faunistica a livello regionale, considera con attenzione questo aspetto. Il dato generale dell'impatto sulle colture, ricavato dalle perizie di danno redatte dalle Amministrazioni Provinciali, dagli ATC e dai CA, è stato analizzato considerando le singole specie causa di danno, che sono innanzitutto il cinghiale (responsabile della maggior parte dell'ammontare delle perizie), corvidi e cervidi. Si sono considerate le diverse tipologie colturali interessate e la connotazione geografica del fenomeno. Per quanto riguarda gli incidenti stradali che coinvolgono la fauna selvatica, sono stati analizzati i dati relativi alle denunce effettuate nel caso di sinistri che hanno interessato ungulati selvatici, oltre ai dati relativi agli animali rinvenuti morti o feriti lungo le strade. I dati sono stati organizzati in un archivio su base comunale in modo da individuare le aree con maggiore criticità.

2.2 - Sezione regolamentare

Sono definiti criteri e indicazioni per le attività previste dalla normativa in materia di gestione faunistica, oltre i criteri per la mitigazione dell'impatto della fauna sulle attività antropiche, per l'individuazione delle zone di protezione, per le rotte migratorie e per le mitigazioni dell'attività venatoria sull'ambiente. Il PFVR coordina i Piani provinciali e individua criteri omogenei per la loro redazione, così come previsto dall'art. 10 della Legge 157/92. I Piani provinciali devono infatti regolamentare diverse tematiche riguardanti sia la pianificazione territoriale che gli aspetti tecnico-gestionali. La maggior parte di queste tematiche sono disciplinate dalla normativa regionale, con lo scopo di uniformare, pur legandola alle singole realtà territoriali, la gestione faunistico-venatoria, per garantire la tutela e la conservazione del patrimonio faunistico secondo linee guida unitarie.

Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SASP)

Il PFVR riprende i criteri approvati dalla Giunta Regionale per la definizione della SASP stabilendone l'entità per ogni Provincia. Il computo della SASP è effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non idonee alla vita della fauna omeoterma. Rientrano quindi nel computo della SASP le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli,…), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 m s.l.m. e la fascia costiera dei grandi laghi. Risultano invece esclusi le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 m s.l.m.

Individuazioni degli istituti di protezione

La natura e la superficie degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) individuati e istituiti dalle Province nell'ambito dei Piani provinciali dipendono dalle esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare, considerando le dimensioni degli areali, la presenza di quartieri di svernamento, la presenza di idonei siti riproduttivi

Gestione degli istituti di protezione

La gestione degli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) è in carico alle Province, direttamente o mediante la stipula di convenzioni con i comitati di gestione di

ATC o CA, ovvero con associazioni, organizzazioni o enti operanti nel settore, previa approvazione di un regolamento di gestione. La gestione di dette zone deve essere effettuata tenendo presente gli aspetti di seguito elencati**:**

- tutela e recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- vigilanza e assistenza tecnica;
- risarcimento di eventuali danni sulle colture agricole ed allevamenti zootecnici;
- interventi diretti di protezione ed incremento delle specie maggiormente rappresentative.

Il PFVR intende definire criteri univoci per la stesura dei regolamenti provinciali di gestione di cui sopra.

Individuazione e gestione delle Aree a Caccia Specifica

Le **A**ree a **C**accia **S**pecifica (**ACS**) sono zone territorialmente definite nelle quali, qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche, possono essere stabiliti indirizzi particolari di gestione venatoria che limitano il prelievo ad alcune specie. La necessità di controllare l'espansione numerica del cinghiale e di attuare i piani di selezione degli altri ungulati, unitamente all'esigenza di tutela di alcune specie (in parrticolare quelle appartenenti alla tipica fauna alpina) rende l'istituzione delle ACS, soprattutto in ambito montano, un importante strumento di gestione faunistica.

Individuazione e gestione delle zone addestramento cani

L'istituzione e la gestione delle zone in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, il loro rinnovo, la revoca, il relativo calendario delle attività sono disciplinati da apposito regolamento provinciale, sentita la Giunta Regionale. Il PFVR definisce i criteri con i quali dovranno essere individuate tali zone e quali dovranno essere i contenuti dei relativi regolamenti provinciali di gestione.

Costituzione/ gestione dei centri di riproduzione della fauna selvatica

I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono aree destinate a produrre esemplari allo stato naturale per uso di ripopolamento e sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, operante su concessione regionale. Le modalità di rilascio di tali concessioni e i disciplinari di gestione sono definiti dal PFVR con appositi indirizzi. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale hanno la finalità di ricostituire le popolazioni autoctone. Tale scopo può essere raggiunto mediante la reintroduzione di selvatici o mediante il potenziamento di una produzione naturale già presente, da destinare successivamente alla immisssione su altri territori. Essi dovrebbero servire per lo studio e la ricerca di tecniche di immissione in natura di fauna selvatica destinata alla reintroduzione ed al ripopolamento

Istituzione/rinnovo delle aziende faunistico-venatorie e agri turistico venatorie

La Giunta Regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di **A**ziende **F**aunistico-**V**enatorie (**AFV**) e di **A**ziende **A**gri-**T**uristico-**V**enatorie (**AATV**). Il PFVR individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV.

Incentivi ai proprietari/conduttori di fondi in funzione della tutela e ripristino ambientale

Argomento relativo alla concessione di contributi ai proprietari o ai conduttori di fondi inclusi nel PFVR in relazione all'attuazione di misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, subordinatamente all'impegno per un'azione continuativa almeno quinquennale. Tali programmi di valorizzazione e tutela dovranno essere elaborati d'intesa con i comitati di gestione degli ATC e dei CA e con le Comunità Montane e dovranno essere volti, tra l'altro, alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, costituendo coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, attuando il ripristino e la realizzazione di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione, la tutela dei nidi, dei nuovi nati e dei riproduttori

Riparto, accertamento, liquidazione, prevenzione danni causati da fauna selvatica

La normativa prevede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo dei danni causati alle colture da parte della fauna selvatica. La competenza delle procedure di indennizzo spetta alle Province se il danno si è verificato in ambiti protetti (aree protette regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione), ai Comitati di Gestione degli ATC e dei CA se l'evento è avvenuto nel territorio a caccia programmata, ai gestori delle AFV e delle AATV se si è verificato nel territorio dato loro in concessione. Questa pluralità di competenze ha generato disomogeneità nel rilevamento dell'entità dei danni a causa dei diversi criteri con i quali sono peritati gli eventi. Si è reso quindi necessario definire dei criteri, contenuti nel regolamento approvato con D.G.R. n. 114-6741/2007, ai quali fare riferimento nella fase peritale dell'istruttoria. Il Piano individua inoltre procedure univoche in merito al riparto, tra i vari soggetti interessati, delle risorse previste dal fondo regionale di cui sopra.

Individuazione delle aree percorse dal fuoco con divieto di attività venatoria ai sensi della Legge 353/2000

L'art. 10 della L.N. 353/2000 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*) stabilisce che l'esercizio venatorio nei soprassuoli boscati percorsi dal fuoco è interdetto per un periodo di 10 anni. Per individuare tali aree si fa riferimento al catasto, aggiornato annualmente, che i Comuni, secondo quanto stabilito dalla Legge in oggetto, devono approntare in seguito al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco presenti sul proprio territorio nell'ultimo quinquennio.

Individuazione corridoi ecologici e loro utilizzo nella pianificazione territoriale

La frammentazione ambientale conseguente alla forte antropizzazione e urbanizzazione tipica di questi ultimi decenni ha reso indispensabile individuare e tutelare quelle entità territoriali definite "corridoi ecologici", intesi come fasce di territorio che hanno mantenuto caratteristiche ambientali tali da consentire gli spostamenti della fauna da un areale (normalmente ristretto) ad un altro, spostamenti fondamentali ai fini della sopravvivenza di intere popolazioni.

Gestione faunistica e attività venatoria nei siti Natura 2000

Al fine di ridurre gli impatti dell'attività venatoria sulle cenosi dei Siti Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria al loro interno, con riferimento a quelle tipologie di Sito istituite per la tutela di particolari specie faunistiche.

Individuazione zone di protezione sulle rotte di migrazione e misure di tutela

In attuazione della Legge 157/92, occorre prvvedere, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, zone di protezione per il mantenimento e miglioramento degli habitat compresi in tali zone e ad essi limitrofi. Il PFVR individua i territori interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna presenti sul territorio regionale e stabilisce i criteri per la loro tutela. A tale proposito nel mese di gennaio 2007 è stato realizzato, a cura della Direzione Territorio Rurale, uno studio aggiornato sulla migrazione degli Uccelli in Piemonte e sull'individuazione delle principali direttrici di volo; esso è il documento di riferimento per l'elaborazione delle relative misure di tutela.

Ricognizione, gestione e prelievo venatorio della fauna selvatica

Il PFVR organizza e integra le indicazioni, contenute in apposite Linee Guida dell'Osservatorio Regionale sulla fauna selvatica e approvate dalla Giunta Regionale nel corso di questi ultimi anni, inerenti le metodiche di censimento delle specie oggetto di prelievo selettivo e l'elaborazione delle conseguenti strategie gestionali, oltre naturalmente alla stesura dei piani di prelievo per le specie per i quali sono previsti (ungulati, tipica fauna alpina, volpe, starna e pernice rossa).

Immissioni e ripopolamenti di fauna selvatica

A fronte della frammentaria, onerosa e spesso poco efficace gestione dei ripopolamenti di fauna venabile messa in atto dagli ATC e CA sul territorio (con particolare riferimento a fagiano e lepre europea), oltre che delle recenti disposizioni di natura sanitaria, si è reso necessario individuare dei

criteri univoci per regolare e in alcuni casi limitare tale pratica, con l'intento di disincentivare progressivamente il ricorso ad esemplari di allevamento a favore di quelli ottenuti mediante operazioni di cattura e ai ripopolamenti naturali.

Monitoraggio e controllo delle specie problematiche e alloctone

Per quanto attiene il monitoraggio, il PFVR individua nella Banca Dati Faunistica Regionale lo strumento fondamentale nel quale far confluire in forma omogenea tutti i dati raccolti dalle Province, dagli ATC, dai CA, dalle AFV e dalle AATV inerenti l'impatto della fauna selvatica, autoctona e non, sulle colture agricole e sulla viabilità stradale. Tale strumento permette di monitorare l'andamento di tali fenomeni e di rendere il dato disponibile ai soggetti competenti per ogni intervento e strategia di mitigazione del fenomeno. La Banca Dati Faunistica raccoglie anche i dati relativi alle operazioni di controllo della fauna condotte dalle Province e dagli ATC e CA. Tali strategie dovranno essere elaborate sulla base dei criteri riportati nel PFVR relativi alle seguenti specie: cinghiale, volpe, cornacchia grigia, cornacchia nera, ibridi di cornacchia grigia e cornacchia nera, minilepre, nutria, scoiattolo grigio, cormorano, colombo di città.

Tecniche per la prevenzione dei danni a colture agricole causati da fauna selvatica

Il PFVR contiene indicazioni circa le tecniche incruente di prevenzione del danno alle colture da parte della fauna selvatica, individuate sulla base delle attuali conoscenze e di quanto reperibile sul mercato, con riferimento alle metodiche mirate all'etologia e all'ecologia alimentare delle diverse specie e ai vari contesti ambientali. In particolare le indicazioni riportate dal Piano fanno riferimento alle esperienze condotte nell'ambito della mitigazione dell'impatto del cinghiale e dei corvidi su varie tipologie colturali, mettendo in risalto costi e benefici delle diverse metodologie sperimentate e consentendo l'attuazione delle misure più idonee nei diversi contesti ambientali.

Tecniche per la prevenzione dei sinistri stradali causati da fauna selvatica

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente, il PFVR prevede l'esame delle misure di mitigazione ritenute allo stato attuale maggiormente efficaci ai fini della prevenzione degli impatti tra fauna selvatica (soprattutto ungulata) e autoveicoli. Tali interventi potranno essere attuati, dai soggetti gestori della rete stradale, in tutte quelle situazioni, individuate nel capitolo dedicato nella sezione tematica del Piano stesso, in cui il fenomeno ha, o si ritiene che potrà avere, una dimensione tale da superare una soglia di rischio accettabile.

Tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici sono le azioni volte al ripristino delle peculiarità ambientali favorevoli all'alimentazione, al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica, venute a mancare in seguito alla diffusione delle pratiche agricole basate sulla monocoltura, sulla meccanizzazione esasperata, sull'uso massiccio di prodotti chimici. Tali azioni possono essere di tipo diretto, come l'impianto di siepi, la costituzione di colture a perdere o di fasce inerbite; oppure di tipo indiretto, come la sostituzione di pratiche agricole impattanti con altre più compatibili con la presenza di animali selvatici (ad esempio non arare dopo la mietitura, sfalciare l'erba utilizzando barre d'involo e procedendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, non erpicare i pioppeti). In passato l'efficacia di tali operazioni, spesso condotte da una pluralità di soggetti (principalmente dalle Amministrazioni Provinciali, dagli ATC e dai CA), è stata compromessa dalla mancanza di continuità e di coordinamento e dall'utilizzo di tecniche non sempre idonee.

Mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente

Esistono casi con importanti conseguenze della caccia sull'ambiente, come il rilascio massiccio di pallini di piombo in contesti limitati che può portare a casi di avvelenamento nell'avifauna (saturnismo). Altre situazioni critiche possono verificarsi quando alte concentrazioni di cacciatori, cani e mezzi fuoristrada insistono su aree geografiche ristrette, compromettendo le fitocenosi presenti. Una delle misure per la mitigazione ambientale dell'attività venatoria consiste nell'indirizzare l'individuazione delle Oasi di Protezione in aree ad elevata valenza ambientale, quali le zone umide di pregio. Al contrario i criteri per l'individuazione delle Zone di Addestramento Cani indirizzano la loro localizzazione verso aree di scarso pregio naturalistico.

3 - CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO, CRITICITÁ E SENSIBILITÁ AMBIENTALI

3.1 - Caratteristiche ambientali

L'ambito territoriale di riferimento è l'intero territorio regionale, il quale però, ai fini della pianificazione faunistica oggetto del piano, non viene considerato nella totalità della sua superficie, ma è limitato alla **S**uperficie **A**gro-**S**ilvo-**P**astorale (**SASP**).
Il computo della SASP è stato effettuato sottraendo alla superficie complessiva regionale le tipologie di copertura del territorio che non presentano carattere di idoneità alla vita della fauna omeoterma. Rientrano quindi nel computo della SASP le aree con vegetazione naturale o seminaturale (boschi, praterie, pascoli,…), le aree agricole, le rocce e i macereti al di sotto dei 2.500 metri di quota, i greti dei fiumi, i laghi minori posti a quota inferiore a 2.500 m s.l.m. e la fascia costiera dei grandi laghi. Sono escluse le aree urbanizzate, le infrastrutture di urbanizzazione (quali strade e ferrovie), le rocce e i macereti al di sopra dei 2.500 metri di quota, le aree estrattive, i fiumi, i grandi laghi e i laghi minori posti a quota superiore a 2.500 m s.l.m. In base ai calcoli effettuati la superficie Agro-Silvo-Pastorale è risultata complessivamente pari al 90 % del territorio regionale.
Il Piano descrive inoltre gli aspetti fisici, climatici e vegetazionali del territorio piemontese, suddividendolo in aree di pianura, collinari, prealpine e alpine e suddivide il territorio regionale in Comprensori Omogenei, così come previsto dal comma 7 dell'art. 10 della Legge 157/92, intesi come aree geografiche ben caratterizzabili sotto il profilo ambientale e faunistico. I comprensori omogenei attualmente individuati sono descritti nella D.G.R. 179-45728/1995.

3.2 - Criticità ambientali

Nell'esame delle criticità presenti sul territorio regionale si ritiene opportuno attenersi al solo ambito faunistico, poiché è quello direttamente interessato dalle azioni previste dal PFVR. Allo stato attuale le criticità riscontrabili in Piemonte sono riconducibili a tre gruppi fondamentali.

3.2.1 - Rarefazione di alcune specie con rischio di estinzione

Secondo i dati a disposizione dell'Osservatorio Regionale per la Fauna Selvatica, per quanto riguarda l'**avifauna** piemontese, su un totale di 148 specie nidificanti 43 sono considerate in declino e tra queste sono presenti anche specie attualmente oggetto di prelievo venatorio. Per favorire la descrizione dello stato di alcune delle specie in diminuzione è opportuno distinguere il territorio piemontese in base a due principali tipologie ambientali**:** quella tipica della pianura/collina e quella montana.

Pianura/collina

La banalizzazione ambientale conseguente allo sfruttamento agricolo intensivo ha portato alla rarefazione di un elevato numero di specie, soprattutto quelle maggiormente specializzate dal punto di vista ecologico, a vantaggio di quelle caratterizzate da una maggiore plasticità e capacità di adattamento alle mutate condizioni ambientali.
Considerando i **Galliformi,** due specie in particolare stanno vivendo una fase di sensibile regressione numerica**: pernice rossa** (*Alectoris rufa*), **starna** (*Perdix perdix*), alle quali si potrebbero aggiungere, seppure di minore interesse naturalistico, **quaglia** (*Coturnix coturnix*) e **fagiano** (*Phasianus colchicus*). Tale constatazione è riferita alle popolazioni naturali presenti sul territorio piemontese, in grado di riprodursi in natura e di occupare autonomamente i rispettivi areali. Non si sono considerati gli individui che derivano dalle operazioni di ripopolamento, soprattutto nel caso del fagiano, rispetto al quale si utilizzano, a fini venatori,

migliaia di soggetti di allevamento che hanno scarse probabilità di sopravvivenza e di acclimatazione in natura. A testimonianza della criticità della situazione valgono le limitazioni al prelievo della starna e della pernice rossa che autonomamente si impongono gli ATC con i propri regolamenti.
Merita segnalare che tra le specie in calo comprese tra quelle venabili si rilevano anche il **beccaccino** (*Gallinago gallinago*) e la **cesena** (*Turdus pilaris*). Tutte le **averle** stanno vivendo una fase di contrazione numerica, in particolar modo l'averla cenerina (*Lanius minor*) e l'averla capirossa (*Lanius senator*). In diminuzione sono anche le varie specie di **zigolo**, l'**allodola** (*Alauda arvensis*), la **calandrella** (*Calandrella brachydactyla*), la **cappellaccia** (*Galerida cristata*) e la **tottavilla** (*Lullula arborea*).
Tra le specie particolarmente protette, sei sono quelle in calo numerico in questi ultimi anni**:** il **tarabusino** (*Ixobrychus minutus*) in netta diminuzione, la **nitticora** (*Nycticorax nycticorax*), l'**airone rosso** (*Ardea purpurea*), l'**albanella minore** (*Circus pygarcus*), il **barbagianni** (*Tyto alba*) e l'**assiolo** (*Otus scops*).
Analoghe considerazioni a quelle sui galliformi si possono fare per la **lepre** (*Lepus europaeus*) che, nonostante l'incentivazione della riproduzione naturale, attuata anche attraverso interventi di miglioramento ambientale, sta vivendo da qualche decennio una fase di decrescita, in misura diversa a seconda dei diversi contesti territoriali. Esistono alcune realtà, ad esempio nel territorio della Provincia di Alessandria, in cui, grazie a politiche gestionali mirate e alla presenza di favorevoli fattori ambientali, le densità di questo lagomorfo sono maggiori e le politiche di incentivazione numerica praticate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura sono particolarmente efficaci.

Montagna

I mutamenti ambientali conseguenti alla diffusione di pratiche sportive impattanti hanno portato ad una rarefazione delle popolazioni alpine delle specie comprese nel gruppo indicato col termine di **tipica fauna alpina**, tutte oggetto di prelievo venatorio**: fagiano di monte** (*Tetrao tetrix*), **coturnice** (*Alectoris graeca*), **pernice bianca** (*Lagopus mutus*) e **lepre variabile** (*Lepus timidus*).
Nel caso del fagiano di monte e della coturnice, specie che abitualmente frequentano fasce altitudinali inferiori rispetto alla pernice bianca e alla lepre variabile, i fattori che hanno determinato l'attuale situazione sono (secondo l'opinione più ampiamente diffusa, ma non sempre condivisa) da ricercarsi nelle modificazioni ambientali conseguenti all'espansione delle aree boscate ed arbustive a scapito dei pascoli e delle colture cerealicole in quota. Per la lepre variabile e la pernice bianca, frequentatori delle aree situate al di sopra del limite superiore della vegetazione forestale, il disturbo antropico dovuto allo sfruttamento turistico della montagna, in forte aumento negli ultimi decenni, costituisce la più importante causa di rarefazione.
Le modificazioni ambientali sopra citate sono alla base anche del decremento delle popolazioni di due specie protette come il **succiacapre** (*Caprimulgus europaeus*) e di **torcicollo** (*Jynx torquilla*.
Considerando i Mammiferi, l'ordine dei **Chirotteri,** presente in regione con quasi trenta specie, rappresenta uno dei gruppi zoologici più a rischio non solo in Piemonte, ma in tutta Europa, essendo particolarmente sensibile alle alterazioni ambientali e alla difficoltà di reperire idonei siti di rifugio e di riproduzione. I restanti mammiferi presenti sembrano soffrire meno delle alterazioni ambientali e della pressione antropica, fatti salvi i grandi carnivori, come il **lupo** e la **lince**.

3.2.2 - Presenza, diffusione e incremento di alcune specie alloctone

Le specie alloctone, la cui presenza è causa di impatto sulle attività antropiche e sulle biocenosi autoctone, sono sostanzialmente quelle nel seguito elencate.

- **Nutria** *(Miocastor coypus*). Roditore originario delle zone umide del Sud America ed importato nel secondo dopoguerra per utilizzarne la pelliccia. Introdotto volontariamente o accidentalmente in natura, ha trovato nelle zone umide del Nord Italia un ambiente favorevole, con una conseguente espansione numerica e notevole diffusione sul territorio. Il suo impatto sull'ambiente è legato principalmente alla sua attività di scavo delle tane (con compromissione della stabilità degli argini dei canali) e ai danneggiamenti sulle colture di cui si alimenta, ma non bisogna trascurare anche l'incidenza negativa sulle sulla fauna autoctona presente, in quanto è dimostrata l'attività predatoria nei confronti delle uova degli uccelli acquatici con distruzione dei nidi galleggianti.

- **Minilepre** (*Sylvilagus floridanus*). Introdotta dagli U.S.A. si è acclimatata in alcune zone del Piemonte dove costituisce delle popolazioni localmente anche molto numerose. È ancora da chiarire il suo ruolo come vettore e serbatoio di patologie pericolose per la fauna autoctona, mentre è dimostrata la sua interazione eco-etologica nei confronti della lepre e il ruolo di "specie-foraggio" alla base della proliferazione delle volpi in alcuni contesti, proliferazione che spesso rende vana qualsiasi operazione di controllo del predatore.
- **Scoiattolo grigio** (*Sciurus carolinensis*). Quella piemontese è l'unica popolazione continentale di questo sciuride originario del Nord America. La sua rapida diffusione dal nucleo storico di Racconigi è causa della graduale scomparsa dell'autoctono scoiattolo rosso (*Sciurus vulgaris*) da ampie porzioni di territorio ed è facile prevedere, a causa della taglia maggiore e della maggiore voracità, un futuro impatto su alcune tipologie colturali, come i corileti delle Langhe e del Roero.
- **Muflone** (*Ovis orientalis*). Ruminante selvatico, originario della Sardegna, introdotto sull'arco alpino a fini venatori. In un primo tempo la specie ha vissuto una fase espansiva durante la quale sono emersi fenomeni di competizione con le popolazioni autoctone di camoscio. Attualmente il contingente piemontese risulta decisamente ridimensionato rispetto al passato e il muflone è indicato dalle "Linee guida regionali sulla gestione degli ungulati" come specie da prelevare con criteri che assicurino il "congelamento" delle attuali consistenze.

3.2.3 - Incremento di specie autoctone con problemi di impatto sulle attività antropiche e sul altre specie

Gli squilibri ambientali conseguenti alle alterazioni indotte, direttamente o indirettamente, dalle attività umane hanno portato al notevole aumento numerico di alcune specie autoctone nel seguito elencate.
Cinghiale (*Sus scrofa*). La sua elevata plasticità ecologica, unitamente alla sua prolificità, alla mancanza di predatori e a passate immissioni abusive, hanno causato in Piemonte, come in altre realtà italiane, un notevole incremento della popolazione di cinghiali, con un conseguente aumento dei danni provocati alle colture agricole e degli incidenti stradali che li vedono coinvolti. Questa situazione perdurante ormai da anni ha reso necessari continui interventi di controllo e un monitoraggio costante del fenomeno.
Cornacchia (*Corvus corone corone e C. corone cornix*) e **gazza** (*Pica pica*). Sono specie che hanno tratto notevole giovamento dalla banalizzazione ambientale conseguente alla diffusione della monocoltura e all'utilizzo dei pesticidi in agricoltura. All'impatto sulle colture nelle zone di pianura e collina (mais e frutteti), secondo soltanto a quello del cinghiale, si aggiunge l'azione predatoria svolta dai corvidi nei confronti dell'avifauna minore e dei piccoli mammiferi.
Capriolo (*Capreolus capreolus*). È una specie in netto incremento numerico, soprattutto nella fascia pedemontana, con un conseguente aumento dei coinvolgimenti negli incidenti stradali.
Colombo (*Columba livia*). I problemi derivanti dall'incremento di questa specie sono molteplici, sia in ambito urbano che rurale.

3.3. Sensibilità ambientali

Oltre che attraverso l'istituzione delle Aree protette nazionali, regionali e provinciali, la conservazione del patrimonio naturale e delle aree ad elevata sensibilità ambientale si esplica anche attraverso la costituzione della Rete Natura 2000, intesa come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e di habitat delle specie (di cui agli elenchi della Direttiva 92/43/CEE) atta a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, ovvero il ripristino, dei diversi tipi di habitat nella loro area di ripartizione naturale. Rete Natura 2000 comprende, oltre ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) individuate in attuazione della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate in ottemperanza della Direttiva 79/409/CEE "*Uccelli*". Sul territorio piemontese sono stati individuati 143 Siti di Importanza Comunitaria, per una superficie di oltre 261.000 ettari (11,09 % del territorio regionale) e 59 Zone di Protezione Speciale per l'avifauna, parte delle quali sono anche classificate come S.I.C., per una superficie di 307.803 ettari (12,12 % del territorio regionale). Più della metà del territorio classificato

come Sito d'Importanza Comunitaria ricade all'interno di Aree protette e in generale la superficie coperta da Rete Natura 2000 è pari a 396.961 ettari, che rappresenta quasi il 16 % del territorio regionale.
Le due direttive comunitarie e il loro recepimento nazionale prevedono l'adozione di opportune misure di conservazione al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. Tali misure implicano all'occorrenza la predisposizione di appropriati Piani di gestione, specifici od integrati ad altri piani di sviluppo.
Con D.M. 17/2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale. Per quanto concerne l'esercizio dell'attività venatoria e lo svolgimento di attività relative alla gestione faunistica nell'ambito delle ZPS, l'art. 5 di tale D.M. individua i divieti che le Regioni, con proprio atto, sono tenute a porre per uniformarsi ai criteri minimi indicati a livello nazionale.
Con Deliberazion 42-8604/2008 e 33-11185/2009 la Giunta Regionale ha adottato, per le Zone di Protezione Speciale, alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi ambienti.
In Regione Piemonte esistono alcune realtà ambientali che, per la loro particolare valenza ecologica e la loro vulnerabilità, necessitano di particolari misure di tutela, tra queste le aree umide e le rotte di migrazione, in quanto rappresentano contesti fondamentali per la sopravvivenza di moltissime specie di avifauna.
La maggior parte delle zone umide (laghi e fiumi) è compresa entro le Aree protette regionali e provinciali. Esiste però, soprattutto in pianura, un insieme di realtà ambientali di piccole dimensioni (quali i laghi di cava rinaturalizzati e le risorgive) che, per il loro importate ruolo come siti di sosta e di riproduzione, necessitano di un'adeguata tutela. A tale proposito si rileva che l'attività venatoria è solo uno dei fattori che contribuiscono alla graduale scomparsa di questi delicati ecosistemi, minacciati da numerose attività umane che ne alterano profondamente gli equilibri. Uno dei criteri fissato dal PFVR per l'individuazione delle Oasi di Protezione provinciali è la presenza di zone umide. L'individuazione di un'Oasi di Protezione implica il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria. Anche se, per quanto riguarda l'avifauna acquatica tipica delle zone umide, l'unica specie che gioverebbe in Piemonte di tale divieto è il germano reale, l'interdizione dell'esercizio dell'attività venatoria comporterebbe comunque il ridimensionamento dell'impatto dovuto al disturbo antropico e all'azione dei cani su tutto il resto della fauna, oltre a limitare la dispersione nell'ambiente di quantità di piombo, fonte di intossicazione (saturnismo) per molte specie di uccelli acquatici.
La presenza sul territorio di corridoi utilizzati dagli uccelli migratori nei loro spostamenti stagionali è un altro fattore da tenere in considerazione, secondo quanto previsto dal PFVR, per l'individuazione delle Oasi di Protezione.

4 - COERENZA DEL PIANO CON LE POLITICHE DI TUTELA DELLA BIODIVERSITÁ A LIVELLO COMUNITARIO, NAZIONALE E REGIONALE

Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale è stata effettuata l'analisi di coerenza esterna del Piano Faunistico-Venatorio Regionale. Questo tipo di analisi è volta ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e integrazione tra gli obiettivi del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale ai diversi livelli, da quello internazionale a quello regionale. Nel caso specifico della Valutazione di Incidenza, tale analisi è stata realizzata nei confronti degli indirizzi derivanti dalle politiche di livello comunitario relative alla conservazione degli uccelli selvatici e della biodiversità, della relativa normativa nazionale e regionale di applicazione, oltre che in relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione regionale volti alla tutela della biodiversità.

4.1 - Coerenza con le politiche di livello comunitario

Direttive 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici)[2] e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

In coerenza con tali Direttive comunitarie, il PFVR ha preso in considerazione, tra le aree di particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale) presenti sul territorio regionale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE-2009/147/CE. Tra i diversi obiettivi del PFVR vi è anche quello di ridurre gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti in tali Siti. A questo proposito il PFVR individua specifici criteri per la gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche. In ottemperanza ai disposti dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Febbraio 2008 - Commissione Europea)

Nel 2001 la Commissione Europea ha avviato un'iniziativa per la caccia sostenibile, che ha portato alla redazione della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", documento che fornisce maggiori chiarimenti sulle disposizioni della Direttiva relative alla caccia nell'ambito della disciplina giuridica vigente, solidamente basati su principi e dati scientifici e sull'obiettivo generale di conservazione perseguito dalla Direttiva stessa.
La Direttiva 79/409/CEE, nello stabilire un quadro normativo comune per la conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione Europea e dei relativi habitat, riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici attuata in maniera sostenibile. La caccia è infatti un'attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell'Unione Europea. La Direttiva limita però la caccia ad alcune specie espressamente menzionate e stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono dare attuazione mediante la legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di riferimento per la gestione della caccia.
L'art. 5 della Direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Tale regime di protezione deve comprendere il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo e il divieto di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva.

[2] Ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE.

La Direttiva prevede alcune deroghe ai divieti generali stabiliti negli art. 5 e 6. L'articolo 7 della Direttiva consente la caccia di determinate specie di uccelli (elencate nell'Allegato II) quale forma di sfruttamento accettabile, in considerazione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità. L'allegato II è suddiviso in due parti Le specie elencate nella parte 1 possono essere cacciate in tutti gli Stati membri, mentre le specie elencate nella parte 2 possono essere cacciate solo nei paesi espressamente menzionati. L'iscrizione di una specie nell'allegato II non obbliga uno Stato membro ad autorizzarne la caccia. Si tratta di una facoltà di cui avvalersi o meno. Se una specie non figura nell'allegato II, è possibile derogare ai divieti stabiliti dall'art. 5 solo nel caso in cui siano soddisfatti i rigorosi requisiti previsti dall'art. 9. Tutte le specie cacciabili in Piemonte rientrano nell'allegato II della Direttiva.
Tra le specie cacciabili in Piemonte quelle che presentano le maggiori problematiche in termini di conservazione sono i galliformi alpini. Per questi uccelli il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini e le Aziende Faunistico-Venatorie devono attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio. I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.
Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro stato, poiché in questo caso la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale relativamente agli habitat frequentati dai galliformi alpini. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni.
Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, per i seguenti motivi**:**

- i censimenti realizzati nel corso degli ultimi 12 anni, pur con variazioni annuali, mediamente non indicano un loro ulteriore declino;
- la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale relativamente agli habitat frequentati;
- i piani di prelievo sono proporzionati ai risultati dei censimenti, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni;
- i piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni: il prelievo medio annuale effettuato risulta essere di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle ZPS;
- l'obbligo della consegna dei capi abbattuti al centro di controllo consente un monitoraggio costante sullo status e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni.

I piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni; il prelievo medio annuale effettuato risulta essere di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle ZPS.
Per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale, la Guida succitata specifica che è indispensabile gestire e controllare adeguatamente l'esercizio delle attività all'interno di queste aree per evitare perturbazioni agli habitat ed alle specie, ma aggiunge che la caccia, così come le altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con la conservazione degli habitat e delle specie.
La caccia rappresenta una delle molteplici attività che possono essere svolte nei siti Natura 2000, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative. Nelle due direttive in materia di protezione della natura non esiste alcuna presunzione generale contro l'esercizio della caccia nei siti Natura 2000. È tuttavia evidente che alcune attività umane, tra cui la caccia, possono comportare una riduzione temporanea dell'utilizzo degli habitat all'interno di un sito. Tali attività potrebbero avere conseguenze significative qualora fossero in grado di provocare una marcata riduzione della capacità del sito di assicurare la sopravvivenza delle specie per le quali esso è

stato designato e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia. In alcuni casi l'attività venatoria è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, ad esempio laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito. È anche bene considerare che la caccia sostenibile può avere conseguenze benefiche per la conservazione degli habitat all'interno e nelle vicinanze dei siti.
La possibilità di evitare significative perturbazioni derivanti dalla caccia o da altre attività dipende da una serie di fattori, tra cui la natura e l'estensione del sito e dell'attività e le specie presenti. Per stabilire gli obiettivi di conservazione del sito, è necessario comprendere per quali motivi esso è considerato importante ai fini della conservazione della natura ed è incluso nella rete Natura 2000. La comprensione di questi aspetti costituisce un punto di partenza essenziale per individuare le azioni specifiche di gestione necessarie per assicurare la conservazione del sito stesso.
Per conciliare le attività umane con gli obiettivi di conservazione la Commissione raccomanda di elaborare piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare che le attività svolte all'interno e nelle vicinanze delle ZPS, dei SIC e delle ZSC siano compatibili con le esigenze ecologiche delle specie o dei tipi di habitat di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati.
La Commissione ritiene che l'attività venatoria nei siti Natura 2000 ponga fondamentalmente problemi di gestione e che il modo più efficace per attuare tale gestione sia l'adozione di un piano di gestione volto ad assicurare la compatibilità delle attività con gli obiettivi di conservazione per i quali i siti sono stati designati.
Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di Gestione di Siti Natura 2000. In applicazione del D.M. del 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale*", il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000 volte alla sostenibilità ambientale di tali attività.

4.2 - Coerenza con le politiche di livello nazionale

D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*)

Al fine di ridurre gli impatti dell'attività venatoria sulle comunità biotiche presenti nei Siti Natura 2000, il PFVR riprende le indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria da attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la tutela di determinate specie faunistiche. In ottemperanza ai disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., il PFVR è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, che si esplica nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

D.M. 3 settembre 2002 (*Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000*)

Il PFVR, pur non configurandosi come piano di gestione dei siti costituenti la Rete Natura 2000, individua utili linee di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria di talune specie di fauna omeoterma da attuare anche nell'ambito dei Siti Rete Natura 2000.

D.M. 31 gennaio 2013 "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*" (**G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013**). **D.M. Decreto 31 gennaio 2013** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".* (**G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013**). **D.M. 31gennaio 2013** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*" (**G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013**). **D.M. 19 giugno 2009** "*Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE*".

Per quanto riguarda la coerenza con i Decreti Ministeriali citati, il PFVR ha considerato, tra le aree di particolare interesse naturalistico, i siti costituenti la Rete Natura 2000 presenti sul territorio

regionale, facendo riferimento agli elenchi relativi ai Siti di Importanza Comunitaria individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e alle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE allegati alle D.G.R. 76-2950/2006, 3-5405/2007 e 17-6942/2007. Gli elenchi allegati alle suddette D.G.R. corrispondono interamente, per la parte piemontese, agli elenchi ministeriali.

D.M. 17 ottobre 2007 (*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale*)

In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007, che individua i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e alle Zone di Protezione Speciale, con particolare riferimento all'art. 5, il PFVR prevede la necessità di vietare l'uso di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in particolare sugli uccelli acquatici. Con Deliberazione n. 42-8604/2008 la Giunta Regionale ha adottato, per le Zone di Protezione Speciale, alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria e della gestione faunistica, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat. Tali indicazioni sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per una gestione sostenibile dell'esercizio della caccia e della gestione faunistica.

4.3 - Coerenza con la normativa regionale di settore

Legge Regionale 19/2009 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*)

Per le aree della Rete Natura 2000, l'art. 41, al comma 7, dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata ai comitati di gestione dei Comprensori Alpini (CA) e degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) o ai titolari della concessione regionale delle Aziende Faunistico-Venatorie e delle Aziende Agri-Turistiche-Venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione.
La conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione vanno perseguite attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla L.R. 36/89.
Ai sensi dell'art. 52, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale, sono risarcibili ai proprietari e ai conduttori dei fondi ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 i danni provocati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dalla fauna selvatica tutelata. Sono inoltre risarcibili i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico al di fuori dalle aree Natura 2000, qualora previsto dai piani di azione. I risarcimenti sono disposti, previo accertamento, dai soggetti gestori delle aree della Rete Natura 2000 per i territori di loro competenza e dalle province territorialmente interessate per le aree esterne e sono approvati dalla Giunta Regionale che interviene con appositi stanziamenti.
Per quanto concerne le aree della Rete Natura 2000 che sono ricomprese nell'ambito di aree protette, si rileva che il Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità non si discosta in modo significativo da quanto indicato dalla L.R. 12/90 in materia venatoria. L'art. 8 del Testo Unico dispone infatti il divieto di esercitare l'attività venatoria nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale, riserva naturale e riserva speciale. In materia di tutela e gestione della fauna, sono consentiti i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal soggetto gestore dell'area protetta. Tali interventi sono effettuati nel rispetto della L.R. 36/1989.
Poiché la L.R. 19/2009 è di recente approvazione, al momento non sono stati ancora individuati i soggetti gestori delle aree della Rete Natura 2000 che non sono ricomprese nell'ambito di Aree protette. Per lo stesso motivo, non sono ancora stati predisposti i piani di azione per la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione.

Legge Regionale 4/2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste e Regolamento forestale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n. 8/R)*"

La legge affronta il problema dei danni causati dalla fauna selvatica, soprattutto quella ungulata, al patrimonio forestale. In particolar modo il Regolamento forestale n. 8/R di attuazione dell'art. 13 della legge suddetta, approvato con D.P.G.R. del 20 settembre 2011, consente di monitorare l'entità dei danni dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco. Nel Piano viene trattato il tema relativo ai potenziali danni causati dalla fauna selvatica alla rinnovazione forestale. Poichè i responsabili sono per lo più i cervidi, il loro carico potrà essere programmato in funzione dei danni provocati utilizzando i mezzi di gestione individuati dal piano stesso (mezzi di prevenzione dei danni, censimenti, piani di prelievo..).

4.4 - Coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale in materia di tutela della biodiversità

In questo paragrafo si esaminano la correlabiltà e il livello di coerenza esistenti tra il PFVR e gli strumenti regionali di pianificazione/programmazione in materia di tutela della biodiversità. Tale analisi è volta ad accertare il grado di compatibilità, di raccordo e di integrazione esistente tra gli obiettivi generali e specifici del PFVR e gli obiettivi strategici di carattere ambientale a livello regionale. Per quanto riguarda l'analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione e con le misure di conservazione specifiche per le Aree protette e per i Siti Natura 2000, si esprimono le seguenti considerazioni:

Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale

Al momento, in Piemonte, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di Siti Natura 2000. Il PFVR fornisce però alcune indicazioni in merito alla gestione faunistica e all'attività venatoria nei Siti Natura 2000, che dovranno essere prese in considerazione al momento della redazione dei Piani di gestione suddetti. Nel caso dei Siti Natura 2000 che ricadono all'interno di Aree protette, le funzioni del Piano di gestione sono a tutti gli effetti svolte dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento forestale della relativa Area protetta.

Piani d'Area, Piani Naturalistici e Piani di Assestamento forestale delle Aree Protette regionali

Nei confronti degli strumenti di pianificazione (Piani d'Area, Piani naturalistici e Piani di assestamento forestale) attualmente vigenti, che sono stati formulati in applicazione della L.R. 12/1990, non si rilevano elementi di incoerenza con quanto indicato dal PFVR.
I Piani d'Area sono strumenti pianificatori di natura urbanistica e i punti di raccordo con il PFVR possono essere individuati relativamente all'utilizzo del territorio protetto che, oltre ad essere vincolato all'ottemperanza delle indicazioni dettate dalle leggi regionali istitutive di ogni singola Area protetta, deve essere anche finalizzato alla conservazione della biodiversità, nonché alla tutela e al ripristino dei corridoi ecologici.
Il PFVR prevede azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di tutela della diversità biologica, di conservazione delle diverse specie della fauna omeoterma, delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni, di conseguimento delle densità ottimali di popolazione, di interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di fauna selvatica e tra le singole specie e l'ambiente (es. habitat forestali e pascolivi). Proprio in questo ambito possono essere individuati i punti di raccordo tra il PFVR e i Piani naturalistici e i Piani di assestamento forestale delle Aree protette regionali.
In base a quanto disposto dalla L.R. 12/1990 e dalle leggi regionali istitutive delle singole Aree, nelle Aree protette l'attività venatoria è sempre vietata, con la sola esclusione delle Zone di Salvaguardia e delle Zone di preparco. Il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato in conformità a quanto disposto dalla Legge 394/1991 (*Legge quadro sulle Aree protette*) e dalla L.R. 36/1989 (*Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate*). In particolare, la gestione faunistica è

regolata dalla L.R. 9/2000 per quanto riguarda il controllo del cinghiale e dalla L.R. 36/1989 per quanto riguarda gli abbattimenti, le catture, i ripopolamenti, le traslocazioni e le immissione delle altre specie di fauna.
Al fine di realizzare il coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di fauna omeoterma nell'ambito del territorio regionale, il PFVR prevede che siano effettuati censimenti coordinati all'interno delle Aree protette e del territorio venabile con particolare riferimento agli ungulati e alla tipica fauna alpina, e fornisce gli orientamenti tecnico gestionali per l'effettuazione di tali operazioni.

Misure regionali di conservazione delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione

Al momento, in Piemonte, non sono ancora state individuate ulteriori specifiche misure di conservazione da applicare nelle ZPS e nelle ZSC, oltre a quelle indicate nella D.G.R. 42-8604/2008, che sono riferite alle sole attività venatoria e di gestione faunistica e che sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per la sostenibilità ambientale di tali attività.

5 - OBIETTIVI E AZIONI DEL PIANO, INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE. ANALISI DI COERENZA INTERNA

5.1 - Definizione degli obiettivi generali di settore e ambientali del Piano

Il PFVR si pone una pluralità di obiettivi generalmente riconducibili alla pianificazione faunistico-venatoria e in particolare**:**

1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione delle specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio (art. 10 l. n. 157/1992).
2. Attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, valorizzare, compatibilmente con la normativa vigente, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche,.
3. Rendere le gestione faunistico-venatoria compatibile con le atttività agro-silvopastorali, riconducendo i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole, pastorali e forestali a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale, tenendo conto delle vocazionalità faunistiche , delle vulnerabilità del territorio e delle produzioni e favorendo lo strumento della prevenzione.
4. Contenere l'espansione e, per quanto possibile, tendere all'eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle componenti biocenotiche autoctone.
5. Gestire gli ungulati; per le specie autoctone pervenire a densità ed estensione di specie sul territorio compatibili con le attività antropiche, pastorali e forestali e in equilibrio con la biocenosi complessiva. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e strutturale delle popolazioni delle varie specie nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie.
6. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, a tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso**:**
   - standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche condivise;
   - uniformazione delle metodologie di raccolta dati;
   - responsabilizzazione e "crescita culturale" delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati;
   - riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale (inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio).

1. Attenuare i livelli di conflitto tra le componenti sociali maggiormente coinvolte nella gestione della fauna selvatica, attraverso un monitoraggio costante dello status delle varie specie e la divulgazione dei dati,
2. attuare la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei Piani provinciali

Le azioni generali, finalizzate al raggiungimento dei predetti obiettivi, riguardavano**:**

1. la gestione della fauna selvatica omeoterma presente in Regione Piemonte;
2. la disciplina dell'attività venatoria;
3. la riqualificazione delle risorse ambientali;
4. il monitoraggio dello status delle singole specie;
5. il monitoraggio e la disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma;
6. il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali che si sviluppa attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella

sezione regolamentare del PFVR;

7. l'individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'impatto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale;
8. l'individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole, ecc.) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione;
9. l'individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano.

5.2 - Azioni alternative per il perseguimento degli obiettivi individuati (confronto con scenari possibili e alternativi)

La pianificazione faunistica e venatoria oggetto del PFVR deve tende al raggiungimento di un compromesso, in cui siano rispettate le esigenze di tutela della fauna e della biodiversità in senso lato e parallelamente sia mantenuto entro limiti accettabili l'impatto sulle attività antropiche. Qualsiasi iniziativa alternativa deve tenere conto di diversi parametri**:**

- il mantenimento dell'equilibrio faunistico all'interno delle singole specie e fra le diverse specie, in rapporto alla sostenibilità intrinseca del territorio e degli habitat;
- il mantenimento dell'equilibrio faunistico in rapporto alle attività antropiche, con particolare riferimento all'agricoltura e alla sicurezza stradale e viceversa l'impatto delle attività antropiche correlato alle esigenze di tutela e di conservazione delle diverse specie e dei loro habitat;
- il diritto di esercitare l'attività venatoria, senza però comprometere la tutela e la conservazione delle diverse specie e del loro habitat;
- la valenza sociale, culturale e giuridica (bene indisponibile dello Stato) della fauna selvatica;
- il rapporto costi-benefici (economici e ambientali) delle possibili alternative.

Occorre precisare che il PFVR delinea, nell'ambito della normativa vigente, indirizzi e criteri per la gestione faunistico-venatoria e in esso non sono comprese le eventuali misure di tutela straordinarie verso determinate specie, oggetto invece di specifici riferimenti normativi, analogamente alle misure di contenimento delle specie invasive e/o alloctone.
Il Piano in oggetto rappresenta di per sé uno strumento di sintesi che ha l'obiettivo di coordinare le singole azioni che, in contesti territoriali diversi, sono attuate dai diversi soggetti competenti (Province, ATC, CA, Aree protette,…), azioni che, in un quadro non omogeneo, possono perdere di efficacia, se non addirittura collidere tra di loro.

5.3 - Obiettivi delle azioni di Piano, azioni alternative e verifica della rispondenza delle norme tecniche del Piano agli obiettivi

A seguito dell'individuazione degli obiettivi generali del PFVR, sono stati definiti gli obiettivi specifici, le azioni di Piano ad essi correlati e le possibili azioni alternative. Il lavoro è stato organizzato attraverso la predisposizione di una scheda per ogni capitolo della sezione regolamentare del Piano, articolata in quattro punti**:**

- situazione attuale;
- obiettivi;
- azioni;
- alternative;
- valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Per quanto riguarda l'individuazione delle alternative possibili, in taluni casi è stato preso in considerazione il rapporto costi-benefici delle diverse opzioni (ad esempio sostituire il controllo delle specie problematiche con sistemi di contenimento dei danni incruenti, come le recinzioni, oppure lo spostamento di animali in altre aree al posto degli abbattimenti), mentre in altri casi la scelta è ricaduta sull'azione che rispondeva in maniera più completa agli obiettivi prefissati. A seguito della definizione degli obiettivi e delle azioni, è stata sviluppata la valutazione degli effetti ambientali del PFVR, individuando le possibili ricadute sulla Rete Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure indicate dal Piano medesimo. Tra tutti gli ambiti interessati dalle azioni di Piano, tale valutazione è stata approfondita nei confronti dei criteri, degli orientamenti e delle indicazioni individuate dal PFVR che si ritiene possano avere ricadute dirette ed indirette sui Siti costituenti tale Rete e sulle specie ed habitat oggetto di tutela. In particolare, l'analisi si è concentrata su**:**

- criteri per l'individuazione e la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento,e Cattura, delle Aree a Caccia Specifica, delle Aree per addestramento e gare di cani da caccia;
- criteri per l'istituzione e il rinnovo delle Aziende Faunistico-Venatorie ed Agrituristico-Venatorie;
- criteri per l'individuazione dei corridoi ecologici e loro utilizzazione nella pianificazione territoriale;
- criteri per la gestione faunistica e l'attività venatoria nei Siti Natura 2000;
- criteri per l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione e delle relative misure di tutela;
- orientamenti tecnico-gestionali per la ricognizione, la gestione ed il prelievo della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio;
- criteri per l'attuazione dei ripopolamenti e delle immissioni di fauna selvatica;
- criteri ed indirizzi per il monitoraggio ed il controllo delle specie problematiche e alloctone;
- indicazioni tecniche per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
- misure per la mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente.

5.3.1 - Istituti di Protezione

Situazione attuale delle *oasi di protezione*

La loro istituzione è deliberata dalle Province in attuazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione. Per quanto riguarda l'estensione delle Oasi di Protezione istituite in Piemonte, la loro attuale dimensione media è di 607 ettari, con un minimo di 7 e un massimo di 3.887 ettari. Fa eccezione l'Oasi di Torino (21.110 ha), istituita anche per motivi legati alla presenza dell'area urbana torinese e dell'area residenziale della Collina di Torino. Dalla disamina della distribuzione e della dimensione delle Oasi di Protezione presenti sul territorio regionale, emergono situazioni caratterizzate da una signficativa diversità di criteri di individuazione da parte delle province.

Obiettivi

L'individuazione delle Oasi di Protezione, secondo quanto previsto dal PFVR, deve avvenire in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie che si intendono tutelare e caratterizzate da una reale valenza ecologica, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, che vincola le percentuali di territorio da tutelare tra il 10 e il 20 % in ambito montano (CA) e tra il 20 e il 30 % in pianura (ATC) sul totale del TASP a livello provinciale.

Azione

Le dimensioni minime delle Oasi di protezione devono essere rapportate alle esigenze ecologiche delle principali specie a cui esse sono destinate. Nel caso di Oasi istituite ai fini di tutela delle zone umide, deve essere prevista la creazione di una fascia di salvaguardia lungo il loro perimetro di almeno 500 metri di larghezza. La loro localizzazione, considerando le carte delle vocazionalità facenti parte del testo del Piano per le specie di maggiore interesse venatorio e degli areali di distribuzione delle altre specie disponibili in letteratura (in parte riportate nello stesso testo del Piano), dovrà tenere conto, dei seguenti parametri**:**

- in zona Alpi devono essere distribuite in modo da garantire una presenza uniforme sul territorio,

compatibilmente con le caratteristiche orografiche dello stesso;

- devono prioritariamente coincidere o essere comprese all'interno delle Zone di Protezione Speciale, designate in ottemperanza della Direttiva 79/409/CEE "*Uccelli*", che non sono già incluse in Aree protette;
- nel caso dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone Speciali di Conservazione, individuate in ottemperanza della direttiva comunitaria 92/43/CEE "*Habitat*", occorre valutare caso per caso l'opportunità di far coincidere in toto o in parte le Oasi con tali aree, in base alle loro effettive caratteristiche ambientali; aa situazione è più semplice per SIC e ZSC di pianura, che spesso sono di piccole dimensioni e interessano zone umide;
- per quanto riguarda le zone umide, delle quali deve essere fatto il censimento, le oasi di protezione devono prioritariamente includerle al proprio interno;
- per quanto riguarda le rotte di migrazione, per la loro individuazione le Province dovranno tenere conto delle indicazioni e dei dati a disposizione della Regione Piemonte.

Alternative

Azioni alternative nell'individuazione delle Oasi di Protezione possono essere orientate verso esigenze che intendano privilegiare l'aspetto legato alla programmazione venatoria rispetto a quelle più strettamente connesse con la tutela. In altre parole le Oasi potrebbero essere create dove la loro presenza non contrasti con la programmazione venatoria del CA o dell'ATC nel quale sono incluse. Ciò costituirebbe una contraddizione rispetto alle finalità delle Oasi di Protezione e cioè un'efficace protezione delle specie presenti nel territorio regionale e dei loro ambienti, con evidente riferimento agli elementi di particolare pregio naturalistico. Si potrebbe condizionare l'individuazione delle Oasi al contenimento dell'impatto della fauna selvatica, soprattutto alla luce dell'espansione numerica del cinghiale in Piemonte. È stato verificato che in alcuni contesti le Oasi di Protezione, come le Aree protette, sono utilizzate dai cinghiali come rifugi, con conseguente aumento dell'impatto sulle colture presenti al loro interno e nei territori limitrofi. Per evitare situazioni favorevoli alla proliferazione dei cinghiali si potrebbe quindi considerare inopportuna la tutela di zone caratterizzate allo stesso tempo da una buona valenza naturalistica e da una alta densità di questi suidi. Va rilevato però che opportuni interventi di controllo numerico, a cura delle Province interessate, consentono comunque di ridurre tale impatto anche in situazioni di Istituti di Protezione, senza impedire la tutela di aree ad alta valenza naturalistica.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Per quanto riguarda le Oasi di protezione, si ritiene che la loro individuazione prioritaria all'interno delle ZPS non incluse in Aree protette e dei SIC con caratteristiche ambientali idonee allo scopo produca ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità. È bene infatti ricordare che le Oasi di protezione sono aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole.
Individuando questi Istituti di protezione secondo criteri univoci che rispettino le esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare e incentivare, soprattutto per ciò che concerne le loro dimensioni territoriali, se ne potrà rafforzare il ruolo, in passato troppo spesso compromesso e sottovalutato

Situazione attuale delle *zone di ripopolamento e cattura*

L'istituzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) è deliberata dalle Province allo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione di fauna selvatica migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e favorire l'irradiamento della stessa nei territori circostanti. La dimensione media delle ZRC in Piemonte è di 674 ettari, con un minimo di 34 ed un massimo di 2.458 ettari. Attualmente molte ZRC presenti in Piemonte sono dimensionate in modo non conforme alle reali esigenze ecologiche delle specie in indirizzo gestionale e produttivo. Il dimensionamento delle zone in questione deve essere infatti adeguato ai naturali spostamenti degli individui che vivono al loro interno, indipendentemente dalla specie a cui essi appartengono e alle consistenze delle popolazioni individuate dagli obiettivi gestionali della ZRC, in modo da evitare eccessivi fenomeni migratori verso le aree limitrofe non tutelate. Anche per quanto attiene la vocazionalità, si possono evidenziare situazioni di scarsa congruenza secondo quanto risulta dalle rilevazioni su campo e dai modelli più diffusi.

Obiettivi

L'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura deve ricadere in corrispondenza di aree effettivamente vocate alle specie in indirizzo produttivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Grazie alla procedura di Valutazione di incidenza, alla quale dovranno essere sottoposti i Piani Faunistico-Venatori provinciali, si riduce il rischio di possibili ripercussioni negative sulle specie di flora e/o di fauna di particolare pregio. Tuttavia non sempre ciò è possibile a causa della mancanza, sui territori provinciali, di zone vocate per le specie di interesse e per il fatto che spesso quelle vocate sono già occupate da altri Istituti di Protezione o da Aziende faunistiche. Evitando di istituire le ZRC in corrispondenza di aree critiche per quanto riguarda l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, si potrà limitare la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche (in particolar modo il cinghiale), agevolando la programmazione delle attività di controllo effettuata dalle Province.

Azione

Per agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura devono avere dimensioni minime in base alle esigenze ecologiche delle specie in produzione. Per evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le zone non protette subito dopo la loro liberazione, il dimensionamento delle ZRC deve prendere in considerazione anche l'eventuale irradiamento verso le zone limitrofe una volta che siano state raggiunte le densità poste in obiettivo. La loro localizzazione dovrà tenere conto dei seguenti parametri**:**

- devono essere individuate su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione; per la definizione della carta della vocazionalità le Province dovranno tenere conto dei dati disponibili e/o di studi specifici e/o di modelli teorici (esempi sono riportati sotto forma di carte delle vocazionalità relative ad alcune specie nel testo del Piano);
- non devono insistere su ecosistemi considerati vulnerabili per la presenza di specie di flora e di fauna (es. Rete Natura 2000), a meno che non si sia dimostrato in fase di Valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse;
- non devono insistere su aree classificate ad alto impatto per quanto concerne l'incidenza della fauna selvatica sulle attività antropiche (con particolare riferimento al cinghiale e ai corvidi);
- non devono essere contigue con Aziende Faunistico-Venatorie (AFV), Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) e Zone di Addestramento Cani (ZAC).

Alternative

Al momento non appare possibile individuare azioni alternative a quelle sopra esposte che possano portare al raggiungimento degli obiettivi che si intendono raggiungere. In alternativa il PFVR potrebbe non individuare criteri omogenei per l'individuazione degli Istituti di Protezione, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Per quanto riguarda la localizzazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, il PFVR definisce in maniera chiara che questi Istituti di protezione devono essere individuati in territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione, ma che non devono insistere su ecosistemi considerati vulnerabili per la presenza di specie di flora e di fauna (Rete Natura 2000), a meno che non si sia dimostrato in fase di Valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse. Grazie alla procedura di Valutazione di incidenza, alla quale dovranno essere sottoposti i Piani Faunistico-Venatori Provinciali, si eviteranno possibili ripercussioni negative sulle specie di flora e/o di fauna di particolare significato conservazionistico. Individuando queste aree secondo criteri univoci che rispettino le esigenze ecologiche delle specie che si intende tutelare e incentivare, soprattutto per ciò che concerne le loro dimensioni territoriali, se ne potrà rafforzare il ruolo, in passato troppo spesso compromesso e sottovalutato.

5.3.2 - Gestione degli Istituti di Protezione

Situazione attuale

La legge Nazionale 157/1992 (art. 7 e 8) individua le Province quali soggetti competenti per la creazione e la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica. Ad esse sono demandati i compiti legati alla vigilanza faunistico-ambientale all'interno degli Istituti in questione, all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale, nonché al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture. Le Oasi di Protezione, le Zone di Ripopolamento e Cattura e i Centri Pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono gestiti direttamente dalle Province. In alternativa e previa approvazione di apposito regolamento, possono essere da queste affidate in gestione ai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, ovvero alle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Venatorie e di Protezione Ambientale o a Enti operanti nel settore, anche in forma associata fra loro, purché presenti in forma organizzata sul territorio. Attualmente gli Istituti di Protezione gestiti direttamente con proprio personale e mezzi dalle Province sono quasi esclusivamente Zone di Ripopolamento e Cattura, con poche eccezioni che riguardano le Oasi di Protezione. Considerando la gestione delle ZRC in Piemonte, si rilevano sensibili differenze da Provincia a Provincia, sia per quanto riguarda le modalità di attuazione, sia per quanto attiene i risultati raggiunti.

Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri elencati nel punto successivo trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione e forme gestionali degli Istituti di Protezione il più possibile uniformi.

Azione

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi, per quanto di competenza, relativamente alla gestione degli Istituti di Protezione. In particolare sono definiti i seguenti criteri**:**

- individuazione dei soggetti gestori;
- catture e immissioni a scopo di ripopolamento;
- controllo della fauna selvatica;
- vigilanza;

Alternative

In alternativa il PFVR potrebbe non individuare criteri omogenei per la gestione degli Istituti di Protezione, demandando la loro definizione alle singole Province, così come accaduto fino ad ora. L'esperienza passata ha però portato ad un quadro disomogeneo delle strategie gestionali, tale da non garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla normativa vigente in materia.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Individuando criteri univoci per la gestione degli Istituti di Protezione, sia per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi ed ispettivi, sia per quanto riguarda soprattutto gli aspetti che concernono la gestione tecnica, il PFVR ne rafforza il ruolo e indirizza in maniera unitaria l'azione delle Province in ambiti particolarmente importanti, quali l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, di cattura e di miglioramento ambientale.

5.3.3 - Aree a Caccia Specifica (ACS)

Aituazione attuale

Le Aree a Caccia Specifica (ACS) sono porzioni di territorio a caccia programmata nelle quali viene attuata una particolare forma di gestione venatoria. La L.R. 70/96, attualmente non piu' attiva, ne aveva prevista l'attuazione secondo le seguenti modalità: "*La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione*

delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche". Stante la buona riuscita di tale iniziativa, il presente Piano ne auspica un ripristino. Attualmente in Piemonte le Aree a Caccia Specifica sono istituite soprattutto su richiesta dei Comitati di Gestione per esigenze legate al controllo del cinghiale. La gestione venatoria per le aree specifiche in cui è permesso il solo prelievo venatorio del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) consente di evitare la creazione di siti di rifugio per le specie problematiche e contestualmente permette di proteggere le altre specie di fauna, così come avviene nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e nelle Oasi di Protezione.

Obiettivi

L'istituzione delle ACS deriva dalla necessità di modulare il prelievo venatorio in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico. La valenza gestionale delle A.C.S. è andata aumentando in questi ultimi anni, in concomitanza con le problematiche legate all'andamento demografico di alcune specie appartenenti alla fauna ungulata (cinghiale soprattutto) e al contemporaneo decremento delle popolazioni naturali di numerose altre specie oggetto di prelievo venatorio. Spesso, infatti, si osserva che le zone vocate per specie che necessitano di tutela (ad esempio la starna, la pernice rossa o la lepre) sono sfruttate anche dal cinghiale, con conseguenti problematiche legate al suo impatto sulle attività antropiche. La possibilità di precludere in questi contesti l'attività venatoria alle specie che si intendono tutelare e al contempo consentire il prelievo del solo cinghiale consentirebbe di perseguire allo stesso tempo l'obiettivo legato alle esigenze di tutela con quello del controllo numerico delle specie in esubero. Analogamente a quanto appena descritto, nei contesti alpini e sub-alpini, con l'istituzione delle ACS si intende regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza però incidere sul prelievo selettivo degli ungulati ivi presenti, necessario per evitare un'eccessiva pressione delle popolazioni di questi erbivori sulla componente vegetazionale. Il prelievo degli ungulati (escluso il cinghiale), essendo attuato mediante sparo da appostamento con carabina e senza l'ausilio di cani, non arreca un particolare disturbo alle popolazioni da tutelare citate in precedenza.

Azioni

Il PFVR indica criteri uniformi per l'istituzione delle Aree a Caccia Specifica, in particolare quelli relativi a**:**

- modalità di istituzione;
- specie oggetto di prelievo all'interno delle ACS;
- regolamento di fruizione;
- periodo di validità delle ACS;
- revoca.

Alternative

Un'azione alternativa consiste nella possibilità di non istituire Aree a Caccia Specifica. Tale ipotesi però preclude la possibilità di disporre di un utile strumento per il controllo delle specie in esubero. Altre azioni consistono nell'indicazione di criteri diversi inerenti le modalità di individuazione e gestione delle ACS con particolare riferimento a**:**

- *specie cacciabili all'interno delle ACS*; la riduzione del numero di specie cacciabili rispetto a quello indicato nel PFVR renderebbe meno rilevante la gestione delle ACS, dal momento che i criteri contenuti nel PFVR considerano prelevabili in queste aree solo specie numericamente abbondanti e non oggetto di immissione (es. cinghiale e volpe). Se, al contrario, si ampliasse il numero delle specie si dovrebbero includere anche specie attualmente presenti con consistenze non ottimali e/o oggetto di ripopolamento, per le quali non sussistono esigenze di contenimento.
- *numero di cacciatori ammessi al prelievo*; la caccia all'interno delle ACS potrebbe essere esercitata anche senza il contingentamento dei cacciatori ammessi. Questa ipotesi comporterebbe, oltre ad un maggiore disturbo sulla fauna oggetto di tutela, anche una maggiore difficoltà nell'espletamento delle previste attività di controllo e rendicontazione, fondamentali per

verificare l'efficacia funzionale delle A.C.S. istituite. Un numero limitato di cacciatori ammessi permette infatti una più immediata verifica sia dell'andamento del prelievo, sia dell'impatto sulle popolazioni oggetto di prelievo e su quelle tutelate.

- *durata delle ACS*; leventuale aumento della durata delle ACS di pianura facendole coincidere con quelle di montagna (cinque anni come validità dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali) oppure riduzione rispetto quella indicata; un periodo di validità superiore ai tre anni per le ACS di pianura risulta troppo lungo rispetto alla rapida evoluzione delle dinamiche demografiche del cinghiale, causa di repentine modifiche delle strategie di controllo; al contrario, con periodi più brevi, verrebbe a mancare uno dei requisiti fondamentali, perché la particolare gestione venatoria applicata nelle ACS risulti efficace e cioè che la sua durata sia tale da permettere un effettivo recupero della consistenza numerica delle specie oggetto di tutela.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Le Aree a Caccia Specifica, se individuate con criteri univoci e corretti, sono un importante strumento di tutela dell'ambiente e della fauna con problemi di conservazione. Le motivazioni tecniche che portano all'istituzione di una ACS dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre per correggere situazioni di palese squilibrio faunistico. La valenza gestionale delle ACS è andata aumentando recentemente, in concomitanza con i problemi legati all'andamento demografico di alcune specie della fauna ungulata (cinghiale soprattutto) e al contemporaneo decremento delle popolazioni naturali di numerose altre specie oggetto di prelievo venatorio. La necessità di contenere le popolazioni di cinghiale in esubero è il criterio che spesso accomuna le scelte tecniche di istituire delle ACS. La gestione venatoria per aree specifiche in cui sia permesso il solo prelievo del cinghiale (e delle altre specie oggetto di controllo) andrebbe infatti ad ovviare al rischio di creare siti di rifugio quali si sono spesso dimostrate in alcuni contesti le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi di Protezione, sia in pianura che in montagna. In ambito alpino sorge inoltre la necessità di regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza comunque incidere sul necessario prelievo selettivo degli ungulati, il quale, essendo attuato con arma ad anima rigata e senza l'ausilio di cani, risulta compatibile con le esigenze di tutela della tipica fauna alpina. L'istituzione di Aree a Caccia Specifica permette quindi di contemperare la necessità di contenere l'espansione degli ungulati con l'esigenza di tutelare altre specie, operando il prelievo solo su alcune di esse e con tecniche poco impattanti sulle altre.

5.3.4 - Zone per l'Addestramento e per le gare dei Cani da caccia (ZAC)

Situazione attuale

Finora ogni Provincia ha istituito le Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia (ZAC) sul territorio di competenza secondo criteri propri ed ha approvato i relativi regolamenti provinciali previsti dall'articolo 13 comma 6 della L.R. 70/96 (abrogata).

Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'applicazione dei criteri indicati nel punto seguente trovano la loro ragione nella necessità di definire modalità di istituzione delle ZAC il più possibile uniformi.

Azioni

Il PFVR individua criteri uniformi per l'istituzione delle ZAC, in particolare quelli relativi a:

- localizzazione e requisiti dimensionali; le ZAC vanno localizzate presso siti a bassa valenza naturalistica e non devono essere prossime ad Aree protette, Istituti di Protezione provinciale, Aziende Faunistico-Venatorie e Aziende Agri-Turistico-Venatorie. All'interno dei Siti Natura 2000 non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani, a condizione dell'assenza di interferenze con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti;
- periodo di validità;

- domanda di concessione;
- programma di gestione delle ZAC;
- immissioni;
- vigilanza.

Alternative

Un'azione alternativa consiste nella possibilità di non individuare criteri omogenei per l'istituzione e la gestione delle ZAC, demandando la loro definizione alle singole Province, contribuendo a mantenere su scala regionale l'attuale quadro disomogeneo. Altre azioni possono prevedere diversi criteri inerenti le modalità di individuazione, istituzione e gestione delle ZAC con particolare riferimento a:

- *localizzazione*; una scelta possibile potrebbe essere quella di non condizionare la localizzazione delle ZAC ai criteri indicati nel PFVR; tali criteri sono stati individuati con l'intento di mitigare l'impatto delle attività connesse all'addestramento dei cani su siti caratterizzati da una buona valenza naturalistica.
- *obblighi per il concessionario*; si possono definire obblighi diversi da quelli previsti, tendenti a uniformare le attività di programmazione e rendicontazione alle Province delle attività svolte all'interno delle ZAC; in particolare si potrebbero limitare gli obblighi del concessionario a quanto espressamente previsto dalla norma, tralasciando di considerare le attività di programmazione gestionale e faunistica e la relativa rendicontazione; in questo modo però non si terrebbe conto di quanto previsto dagli specifici regolamenti provinciali, creando le condizioni perché sussistano le attuali differenze tra le varie realtà regionali.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

L'attività che si svolge entro le Aree per l'Addestramento e le gare dei Cani, che prevede anche la facoltà di sparo, può non essere compatibile con la tutela della fauna, poiché il disturbo e la pressione sul territorio possono essere notevoli. I criteri stabiliti dal PFVR prevedono che tali aree debbano essere individuate in contesti ambientali di scarso o nullo valore naturalistico. Il PFVR specifica inoltre che tali zone non possono essere istituite a una distanza inferiore ai 1.000 metri da Aree protette nazionali, regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi di Protezione. Nei Siti Natura 2000 lo strumento della Valutazione di Incidenza permette di valutare caso per caso se ci siano o meno interferenze tra tale attività e la necessità di tutela degli habitat e delle specie e di decidere se le ZAC possono essere istituite in questi Siti e con quali limitazioni.

5.3.5 - Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Agri-Turistico-Venatorie (AATV)

Situazione attuale

Allo stato attuale risultano istituite in Piemonte 62 Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e 63 Aziende Agri-Turistico-Venatorie, (AATV) La superficie totale delle Aziende suddette è circa 158.000 ettari. Attualmente l'istituzione delle AFV e delle AATV in Piemonte segue i criteri indicati dalla D.G.R. 15-11925/2004.

Obiettivi

Oltre alla definizione di criteri univoci a livello regionale, alcuni già espressi dalla D.G.R succitata e riportati in buona parte nel PFVR, si sono rese necessarie ulteriori indicazioni sulla mitigazione dell'interferenza tra gli Istituti privati in questione e la presenza di Aree protette o a particolare valenza ecologica e faunistica, nonché con la pianificazione faunistico-venatoria attuata nei limitrofi territori a caccia programmata.

Azioni

Per le **Aziende Faunistico-Venatorie** (AFV) vengono indicati criteri uniformi per la loro istituzione, in particolare relativamente a**:**

- localizzazione e requisiti dimensionali;
- criteri per la concessione di nuove aziende;

- regolamento;
- programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale, prevenzione danni;
- piani di immissione di specie selvatiche;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica,
- periodo di validità della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria (piani di prelievo);
- vigilanza e attività ispettiva;
- convenzioni tra AFV e Regione per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica.

Per le **Aziende Agri-Turistico-Venatorie** (AATV) vengono indicati criteri uniformi per la loro istituzione, in particolare relativamente a**:**

- **l**ocalizzazione e requisiti dimensionali;
- rilascio di nuove concessioni;
- immissioni;
- risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- periodo della durata della concessione;
- esercizio dell'attività venatoria;

Alternative

Le possibili azioni alternative potrebbero essere le seguenti:

- il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'istituzione e il rinnovo delle AFV e ATV; verreberoa mancare le specifiche indicazioni tecniche necessarie ad una ottimale individuazione e gestione delle Aziende faunistiche sul territorio regionale.
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli riportati per l'istituzione di AFV e AATV, in particolare per la localizzazione ed il rilascio di nuove concessioni, periodo di validità della concessione, rendicontazione delle attività, vigilanza e attività ispettiva. Tale alternativa non consentirebbe una situazione di omogeneità gestionale sul territorio regionale.
- il PFVR non tiene conto, in caso di AFV e AATV di nuova costituzione, della precedente presenza di Zone di protezione, in particolare di quelle soggette a scadenza (Oasi, Zone di ripopolamento e cattura) privilegiando, in tal modo, i concessionari che potrebbero usufruire di una situazione faunistica frutto della protezione precedente.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Il PFVR stabilisce criteri uniformi sul territorio regionale per l'istituzione delle AFV e delle AATV. Nel caso di rilascio di nuove concessioni, non possono essere accolte le istanze di nuove AFV e AATV che comprendano al loro interno Aree protette, Zone di Protezione Speciale, SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) Oasi di protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura. Nel caso delle AATV si evidenzia inoltre che, in base ai criteri fissati dal PFVR, queste devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata. Nella zona faunistica delle Alpi queste aziende non possono essere istituite al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m. o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina. Qualora entro il perimetro delle AFV e delle AATV già costituite siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Direttiva 2009/147/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva 92/43/CEE) il concessionario dovrà adottare, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, le eventuali conseguenti misure di gestione ai sensi dell'art. 41, comma 7 della L.R. 19/2009, a seguito della Valutazione d'Incidenza prevista dalle disposizioni in materia ambientale.

5.3.6 - Gestione e prelievo della fauna selvatica oggetto di attività venatoria

Situazione attuale degli *ungulati ruminanti*

La Giunta Regionale approvato con D.G.R. 37- 6385/ 2007 le "*Linee Guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte*", richiamate dal PFVR; esse riportano criteri univoci e uniformi sulla gestione venatoria e non delle popolazioni di ungulati ruminanti presenti in Piemonte.

Obiettivi

I principali indirizzi gestionali dei ruminanti selvatici sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi**:**

- la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
- il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
- nel caso di daino e muflone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
- il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi di età;
- la crescita culturale dei cacciatori.

Azioni

Vengono riportati criteri univoci per la ricognizione e la predisposizione dei piani di prelievo della fauna ungulata ruminante, con particolare riferimento a**:**

- distretti di gestione;
- **P**iano di **P**rogrammazione per la **G**estione degli **U**ngulati (**PPGU**);
- censimenti;
- presentazione dei dati di censimento e dei piani di prelievo;
- formulazione dei piani di prelievo.

Alternative

I criteri contenuti nel PFVR derivano dall'esperienza sul campo e dai pareri di esperti e sono lo strumento più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia. Le azioni alternative potrebbero comportare una gestione maggiormente conservativa. Tale scelta porterebbe a probabili ripercussioni negative sulle fitocenosi, poiché densità troppo elevate di ungulati (soprattutto cervidi) comportano una pressione insostenibile sulla rinnovazione di alcune specie forestali, oltre alla possibile insorgenza di patologie infettive. Si potrebbe privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (più alto numero di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Ciò comporterebbe squilibri nella consistenza e struttura delle popolazioni (rapporti maschi/femmine e giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, tese al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

Situazione attuale del *cinghiale*

Il cinghiale è una specie difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche eco-etologiche, che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili. Le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non sono applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative. L'analisi dei carnieri non può essere ritenuto un criterio utilizzabile, poiché ha validità solo nel momento in cui sia riferibile geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati. La situazione attuale della gestione venatoria del cinghiale risente quindi pesantemente dei fattori succitati, ai quali si aggiunge l'incompletezza dei dati relativi al prelievo dei cinghiali in ambito di pianura.

Obiettivi

Gli obiettivi della gestione del cinghiale in Piemonte, in linea con quelli della L.R. 9/2000, tendono ad eradicare o a limitare fortemente le popolazioni di questi suidi dai settori non vocati (intesi come aree in cui la loro presenza è causa di impatto sulle attività antropiche), mentre nelle aree vocate (in cui la presenza antropica è bassa e la copertura forestale è maggiore) occorre tendere al raggiungimento di densità in equilibrio con le altre cenosi. L'obiettivo da conseguire è quindi quello di invertire l'attuale tendenza che vede l'aumento costante dell'impatto economico di questa specie sia sulle colture, sia in termini di sicurezza stradale.

Azioni

Per il raggiungimento degli obiettivi succitati il PFVR riporta la carta regionale della vocazionalità per il cinghiale. Occorre precisare che il termine vocazionalità in questo caso non fa riferimento alla capacità portante di un determinato ambiente per una data specie, ma indica la compatibilità della presenza di questo suide con le attività antropiche e con le diverse tipologie ambientali presenti sul territorio. Da questa elaborazione risulteranno aree non vocate per il cinghiale (come le zone a prevalente utilizzo agricolo, in cui la presenza massiccia dei cinghiali non è compatibile) e aree vocate, in cui le particolare condizioni ambientali consentono una presenza equilibrata di popolazioni di cinghiali anche di una certa consistenza (aree pedemontane o appenniniche scarsamente antropizzate e caratterizzate da una buona copertura forestale). Sulla base delle risultanze di questa elaborazione potranno essere pianificate le politiche venatorie aventi come oggetto il cinghiale, unitamente alle strategie di contenimento messe in atto dalle Province in base a quanto previsto dalla L.R. 9/2000.

Alternative

Le possibili alternative possono essere le seguenti**:**

- assenza di criteri gestionali per il cinghiale, demandando ai comitati di gestione degli ATC e dei CA la programmazione del prelievo venatorio e alle singole Province la pianificazione degli interventi di contenimento numerico; in questo caso verrebbe a mancare un presupposto fondamentale per una pianificazione coordinata della gestione del cinghiale e continuerebbe a permanere l'attuale situazione disomogenea;
- il PFVR definisce criteri diversi per la redazione della carta della vocazionalità; potrebbero essere utilizzati, ad esempio, criteri che prendono in considerazione la maggiore o minore capacità portante dei vari ecosistemi, intesa come possibilità di offerta trofica e di siti di rifugio; si è preferito tralasciare questo tipo di approccio, che tende a definire le aree dove è più probabile rilevare la presenza dei suidi in questione, in quanto la loro gestione si pone, come obiettivo principale, il raggiungimento di una convivenza armonica con le attività umane e tale equilibrio spesso non è strettamente legato alla diffusione della specie sul territorio; in altre parole, pochi cinghiali in particolari contesti non vocati (ad es. colture di pregio) causano molti più problemi che molti cinghiali in ambiti vocati (ad es. aree boscate poco antropizzate);
- il PFVR individua strumenti diversi dalla carta della vocazionalità per definire le linee gestionali del cinghiale; ad esempio potrebbero essere considerati i dati relativi alla consistenza delle popolazioni desunti da censimenti ma, come descritto in precedenza, per attuare un censimento su scala regionale occorrerebbe un impiego di risorse umane e finanziarie spropositato e il margine di errore connesso alla stima sarebbe troppo alto; si potrebbe anche valutare il dato relativo agli animali abbattuti nel corso della stagione venatoria, considerandolo come indice relativo della consistenza delle popolazioni presenti in un dat territorio; occorre però tenere presente che questo dato, per essere atendibile, deve basarsi su più parametri, che devono portare alla definizione dell'effettivo "sforzo di caccia", che sottintende la conoscenza del numero di cacciatori attivi, delle giornate di caccia e degli abbattuti per singolo cacciatore, del luogo e della data degli abbattimenti, del sesso e dell'età dei soggetti cacciati. Alla luce di quanto sopra si comprende che questo criterio risulta difficilmente applicabile su scala regionale.

Situazione attuale del *fagiano di monte*, *coturnice* e *lepre variabile*

Per questi animali si risconta una fase di contrazione numerica sull'intero arco alpino, più o meno grave a seconda delle singole specie. I fattori che hanno determinato questa situazione sono molteplici e possono essere individuati in una eccessiva pressione venatoria e soprattutto in un maggiore disturbo antropico e nelle modificazioni ambientali.

Obiettivi

La gestione delle specie di tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini e nelle Aziende Faunistico-Venatorie si pone i seguenti obiettivi**:**

- il mantenimento di livelli di consistenza e di densità di popolazioni sufficienti a garantire la

conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine, anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili;
- un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
- la possibilità di adeguare tempestivamente la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle specie.

Azioni

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali i soggetti gestori dovranno attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio.

Alternative

I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia. Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo a queste specie, in considerazione della criticità del loro status, poiché la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti previsti dalla norma, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni. Altre scelte possibili potrebbero privilegiare una maggiore pressione venatoria, sia in termini quantitativi (una quota più elevata di individui abbattuti sul totale della popolazione) che qualitativi (un numero più alto di individui abbattuti di una classe di età o sesso rispetto ad un'altra). Questa opzione comporterebbe la comparsa di squilibri nelle consistenze delle popolazioni e delle loro strutture (rapporto maschi/femmine, rapporto giovani/adulti) e contrasterebbe con le finalità legate al prelievo selettivo, che devono tendere al raggiungimento di situazioni il più possibile simili a quelle naturali.

Situazione attuale della *starna* e *pernice rossa*

Sono due specie stanziali cacciate sulla base di piani di prelievo elaborati dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Lo stato attuale delle popolazioni di questi fasianidi in Piemonte è molto critico, al punto che molti ATC non inseriscono la pernice rossa e la starna tra le specie prelevabili, mentre in altri contesti la pratica delle immissioni vanifica qualsiasi strategia gestionale volta a ripristinare popolazioni naturali di queste specie.

Obiettivi

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative alla predisposizione dei piani di prelevo, all'attuazione dei censimenti, alla rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

Azioni

Il PFVR individua criteri uniformi per l'attuazione dei censimenti e la rendicontazione alla Regione del dato relativo alla presenza e al prelievo. Le strategie gestionali descritte dal PFVR prevedono inoltre di differenziare il territorio venabile in**:**

- *aree a vocazionalità scarsa o modesta* (la maggior parte) dove continuare con la pratica delle immissioni al fine di soddisfare le richieste dell'utenza e dove non mettere in atto nessuna misura di tutela, incentivazione e ricognizione faunistica;
- *territori a buona vocazionalità* (Unità di gestione) in cui attuare particolari misure di tutela (ripopolamenti modesti e mirati, prelievo consentito solo al raggiungimento di determinate densità, contingentamento dei cacciatori ammessi alle unità di gestione), unitamente alla realizzazione di miglioramenti ambientali mirati per queste specie.

Alternative

Le azioni alternative potrebbero essere indirizzate verso una gestione maggiormente conservativa, che in questo caso potrebbe anche essere la chiusura totale del prelievo. Si è preferito privilegiare

l'azione che prevede la creazione delle unità gestionali di cui sopra, in quanto permette di conciliare il forte interesse venatorio verso queste due specie con l'esigenza di ripristinarne popolazioni naturali di una certa consistenza. In altre parole, vietare il prelievo nelle unità gestionali dirottando l'utenza verso il materiale di allevamento immesso nelle aree meno vocate rappresenta una strategia gestionale in grado di conciliare le diverse esigenze, evitando le situazioni conflittuali che si creerebbero con la chiusura totale del prelievo su tutto il territorio regionale, oltre ad un possibile aumento della pressione venatoria su altre specie. Altre azioni alternative a quelle indicate potrebbero essere indirizzate verso un prelievo quantitativamente più consistente, non condizionato dalla presenza di popolazioni naturali e direttamente legato alle pratiche di immissione. Tale strategia contrasterebbe però con le finalità che prevedono un prelievo sostenibile e che fanno esplicito riferimento al raggiungimento e al mantenimento di situazioni di equilibrio faunistico-ambientale.

Situazione attuale del *fagiano*

Al momento non esiste in Piemonte nessuna forma di gestione dei prelievi, con il risultato che le popolazioni sono soggette a continui fenomeni di estinzione locale al termine della stagione venatoria, seguiti da "ricostituzione" degli effettivi ad opera di massicci interventi di ripopolamento. In realtà pare che circa il 70 % degli abbattimenti si verifichi entro un periodo di meno di tre settimane dalla data di apertura della caccia, indicando i come i prelievi siano improntati ad un rapido e non sostenibile consumo degli individui, che porta alla scomparsa della specie in breve tempo dalle località aperte alla caccia. Le popolazioni stabili e dotate di capacità di mantenimento sono in pratica limitate esclusivamente alle aree soggette a divieto venatorio.

Obiettivi

La creazione di nuclei naturali di queste specie in grado di autoriprodursi sul territorio regionale rappresenta l'obiettivo principale degli indirizzi gestionali contenuti nella parte dedicata del PFVR, unitamente alla definizione di procedure chiare e uniformi relative all'attuazione dei censimenti e della rendicontazione dei dati di presenza e di prelievo.

Azioni

La disamina dei tesserini venatori da parte degli ATC e dei CA, la cui consegna da parte di cacciatori dovrà avvenire senza ritardi al termine della stagione venatoria, permetterà di conoscere la reale entità del prelievo. Viene fissato un limite di prelievo sostenibile basato sui dati forniti da regolari censimenti che non dovrà in linea di massima superare il 20 ÷ 30 % della popolazione presente al momento dell'apertura della caccia.

Alternative

Una possibile alternativa potrebbe prevedere, in virtù del ruolo di specie "pronta caccia" che il fagiano ha assunto in questi ultimi anni, l'assenza di strategie gestionali volte al ripristino di popolazioni naturali (fatta eccezione per quelle presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura) e l'incentivazione delle pratiche di immissione di individui di allevamento, già peraltro molto diffusa.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Il PFVR rappresenta uno strumento per attuare una politica gestionale e venatoria il più possibile omogenea e condivisa a livello regionale, attraverso il coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e l'individuazione di criteri e indirizzi univoci per l'attuazione delle attività previste dagli stessi. I contenuti del PFVR si sviluppano sia nella direzione di una ricerca di compromesso tra le esigenze di tutela della biodiversità e lo svolgimento dell'attività venatoria, sia nella direzione di una mitigazione dell'impatto di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica sulle attività antropiche.
Una gestione faunistico-venatoria omogenea e coordinata rappresenta sicuramente un presupposto importante per un percorso virtuoso che porti ad una effettiva tutela della biodiversità e al superamento di alcune criticità. Ogni azione in materia di ricognizione, gestione e prelievo della fauna selvatica volta a definire criteri univoci e coordinati non potrà che avere ricadute positive sulle politiche gestionali e di tutela della biodiversità in Regione Piemonte. Ciò vale soprattutto per quanto concerne la ricognizione faunistica, vale a dire i censimenti e le stime di presenza, attività basilare

per definire ogni piano di prelievo che si voglia ritenere attendibile.
Poiché la fauna selvatica non tiene conto dei confini amministrativi e gestionali individuati dall'uomo, è assolutamente necessario che le operazioni di censimento siano il più possibile coordinate tra i vari soggetti che ne hanno competenza, al fine di ridurre i margini d'errore già naturalmente presenti in tali attività. Solo attraverso una conoscenza approfondita del territorio, delle esigenze ecologiche delle diverse specie di fauna selvatica e della consistenza delle popolazioni è possibile attuare interventi gestionali volti alla conservazione delle specie autoctone, alla tutela degli habitat naturali e della biodiversità, al raggiungimento e/o al mantenimento di densità ottimali di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale.
Tra le specie cacciabili in Piemonte quelle che presentano le maggiori problematiche in termini di conservazione sono i galliformi alpini. Per questi uccelli il PFVR definisce criteri univoci ai quali i Comitati di Gestione degli Comprensori Alpini e le Aziende Faunistico-Venatorie devono attenersi per quanto di competenza relativamente alla formulazione dei piani di prelievo. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi ai censimenti annuali e quelli per il prelievo venatorio. I criteri contenuti a questo proposito nel PFVR sono il risultato dell'esperienza sul campo e dei pareri di esperti e rappresentano lo strumento ritenuto più opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa in materia.
Non si è ritenuto opportuno optare per la chiusura totale del prelievo di queste specie, come potrebbe apparire logico in considerazione della criticità del loro stato, poiché in questo caso la programmazione dell'attività venatoria consente di disporre di dati aggiornati sulla loro presenza e di realizzare interventi di miglioramento ambientale relativamente agli habitat frequentati dai galliformi alpini. In altre parole, per predisporre i piani di prelievo devono essere attuati i censimenti, dai quali si può desumere la consistenza delle popolazioni. È da rilevare inoltre che i piani di prelievo riguardano una porzione molto limitata delle popolazioni. Il prelievo medio annuale effettuato risulta di 0,16 capi ogni 100 ettari di superficie utile alla specie per il fagiano di monte, di 0,04 capi/100 ha per la pernice bianca e di 0,15 capi/100 ha per la coturnice. Nel caso del fagiano di monte possono inoltre essere prelevati solo i maschi. La caccia della pernice bianca è stata ulteriormente ridotta in termini di superficie con il divieto di prelievo nelle ZPS. Va infine rilevato che, nel caso dei galliformi alpini, vige l'obbligo della consegna dei capi abbattuti al centro di controllo, cosa che consente un monitoraggio costante sullo stato e sulle condizioni sanitarie delle popolazioni.

5.3.7 - Ripopolamenti e immissioni

Situazione attuale

Attualmente i ripopolamenti (attuati da Province, ATC, CA, AFV e AATV), seguono criteri disomogenei per quanto attiene le specie immesse, le quantità e le provenienze dei capi, nonché modalità e tempi di rilascio. A ciò si aggiunge la mancanza di politiche gestionali uniformi anche su territori relativamente circoscritti (come ad esempio possono gli ATC di una stessa provincia).

Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la definizione di criteri chiari e univoci si riferiscono sia ad una omogeneizzazione delle pratiche attuate in Piemonte relativamente ai ripopolamenti ed alle immissioni, sia ad una maggiore conoscenza delle pratiche stesse.

Azioni

Il PFVR definisce criteri uniformi ai quali le Province, i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA, nonché i gestori delle AFV e AATV, dovranno attenersi relativamente ai programmi di immissione sui territori di propria competenza. In particolare sono presi in considerazione i criteri relativi a**:**

- tempi e modi del rilascio;
- scelta di soggetti da immettere;
- località di immissione;
- divieti;
- contrassegni;
- verbale di immissione;

Alternative

Le possibili scelte alternative possono essere le seguenti**:**

- il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per l'immissione e i ripopolamenti a fini venatori, con il conseguente mantenimento dell'attuale situazione disomogenea;
- il PFVR definisce criteri diversi da quelli individuati, in particolare relativamente a**:**
  - scelta di soggetti da immettere, facendo esclusivo ricorso a materiale di allevamento rispetto a quello di cattura; tale ipotesi contrasterebbe con l'esigenza di aumentare la probabilità di sopravvivenza in natura dei soggetti immessi, molto bassa nel caso degli individui di allevamento che sono caratterizzati da una scarsa rusticità;
  - verbale di immissione; il soggetto autorizzato all'immissione potrebbe non essere tenuto alla compilazione del verbale previsto nel PFVR; in questo caso però verrebbe a mancare un utile strumento di verifica dei quantitativi, dei tempi e dei luoghi del rilascio degli animali;

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

L'introduzione di fauna selvatica in un territorio è un'operazione delicata, che necessita di un'accurata fase prodromica di valutazione approfondita del contesto ambientale nel quale ci si appresta ad operare. Spesso, se tale valutazione non viene effettuata accuratamente, si assiste al fallimento delle operazioni di ripopolamento, dovuto ad una molteplicità di fattori, che vanno dalla scarsa rusticità dei soggetti utilizzati alla scarsità di siti di rifugio e di alimentazione, alla presenza di agenti patogeni. Lo scarso successo dei ripopolamenti è soltanto un aspetto di questo fenomeno; a volte si sono osservati effetti indesiderati sull'ambiente e sulle cenosi verificatisi in seguito all'introduzione di fauna a scopi venatori. L'eccessiva pressione sulle cenosi forestali dovuta all'esuberanza numerica di alcune popolazioni di cervo, l'incremento della volpe in seguito all'aumento dell'offerta alimentare rappresentata dalla selvaggina di allevamento "pronta caccia", la comparsa di alcune patologie anche gravi, come la tularemia, sono solo alcuni esempi di come l'introduzione di fauna può avere conseguenze negative. Appare quindi evidente che su questo argomento la predisposizione di criteri univoci e chiari che impediscano il verificarsi dei fenomeni predetti apporterà dei sicuri benefici alla conservazione della biodiversità non solo nei siti Natura 2000, ma anche nell'intero territorio piemontese.

5.3.8 - Monitoraggio e controllo delle specie problematiche ed alloctone

Situazione attuale

La Legge 157/1992, all'art. 19 (comma 2), dispone che il "…*controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento*…" Ogni piano di controllo attuato dalle Province per essere approvato deve essere sottoposto alla valutazione dell'INFS, il quale si esprime con relativo parere circa le proposte esaminate. Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di contenimento per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.

Obiettivi

Sulla base di quanto sopra descritto emerge la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.

Azioni

Il PFVR definisce criteri univoci ai quali le Province devono attenersi per l'elaborazione dei programmi di controllo della fauna selvatica da attuarsi sui territori di propria competenza. In particolare vengono presi in considerazione i criteri relativi a**:**

- personale autorizzato agli interventi;
- metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto;
- aree di intervento;
- metodi diretti e relative modalità attuative;
- periodo degli interventi;
- verifica;
- rendicontazione.

Alternative

Le possibili azioni alternative possono essere le seguenti**:**

- Il PFVR non individua nuovi criteri omogenei per la mitigazione dell'impatto e il controllo della fauna selvatica. In questo caso, soprattutto per ciò che riguarda i protocolli e le metodologie utilizzate, continuerà a permanere l'attuale situazione disomogenea tra le Province, le quali continueranno ad attuare il contenimento della fauna selvatica secondo criteri propri;
- Il PFVR definisce criteri diversi da quelli indicati, in particolare relativamente a**:**
  - metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto; è possibile fare riferimento a metodi e strumenti diversi da quelli riportati nel Piano, i quali rappresentano però un compromesso tra i costi (economici e di manodopera) legati all'adozione di tali metodi e la loro effettiva efficacia, secondo quanto risulta dalle esperienze su campo sinora attuate;
  - aree e periodi degli interventi; in questo caso la norma non fa riferimento a specifiche limitazioni, per cui in alternativa alle limitazioni previste si potrebbe scegliere di non indicare aree e periodi specifici per l'attuazione degli interventi; si è ritenuto opportuno definire delle limitazioni per quanto concerne i tempi e i luoghi in cui è possibile l'attuazione dei piani di contenimento, diversi da specie a specie, al fine di limitare al massimo l'impatto di queste attività sul resto della fauna presente nel sito di intervento, soprattutto durante il periodo riproduttivo;
  - verifica e rendicontazione; potrebbero essere indicate delle procedure di attuazione dei piani di contenimento che non prevedano momenti di verifica e la relativa rendicontazione alla Provincia competente e alla Regione, oppure che prevedano la sola trasmissione dei dati relativi agli abbattimenti o alle azioni di prevenzione; si è ritenuto necessario indicare chiaramente la verifica (da attuarsi prima e dopo l'attuazione dei piani) e la relativa trasmissione dei dati in quanto ogni programma di controllo non può prescindere da una analisi delle sue reali motivazioni, mediante una verifica dell'impatto e delle consistenze della specie oggetto di controllo e dalla disamina dei risultati del controllo stesso, senza la quale non risulta possibile verificare l'efficacia dell'azione intrapresa.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Il controllo delle specie di fauna selvatica problematiche e alloctone viene attuato dalle Province con metodi e tempi diversi che delineano un quadro disomogeneo dal quale emerge la scarsa efficacia dei programmi di contenimento. Il monitoraggio costante e coordinato dell'impatto della fauna selvatica nei confronti delle attività antropiche, delle cenosi forestali e delle altre specie animali è il primo passo verso una disamina sostanziale del fenomeno che sia funzionale all'elaborazione di programmi di prevenzione e di contenimento efficaci e funzionali alla conservazione della biodiversità. Tra le specie autoctone e alloctone presenti in Regione Piemonte quelle che possono essere considerate causa di impatti negativi accertati e documentati sulle attività antropiche e sulle cenosi sonole seguenti**:** volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia nera (*Corvus corone corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), ibridi tra c. grigia e c. nera, gazza (*Pica pica*), nutria (*Myocastor corpus*), minilepre (*Silvilago floridanus*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*), colombo di città (*Columba spp*). È importante rilevare che per l'elaborazione dei programmi di prevenzione e di eventuali piani di contenimento numerico verso specie, alloctone e non, responsabili di squilibri ecologici o danni alle colture, deve essere prevista un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle cenosi e sulle produzioni agricole e una verifica dell'ineffocacia dell'utilizzo di metodi ecologici da parte dell'ISPRA (ex INFS).

5.3.9 - Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici

Situazione attuale

Il degrado degli ambienti maggiormente antropizzati e la conseguente diminuzione della consistenza delle specie meno adattabili ed ecologicamente più esigenti, ha evidenziato la necessità di attuare misure di miglioramento degli habitat più compromessi, in modo da aumentare la loro capacità portante (intesa come offerta di siti di alimentazione, di rifugio e di riproduzione). Esistono attualmente abbondanti esperienze relative all'attuazione di tali misure, la cui applicazione in Piemonte non ha seguito e non segue una pianificazione coordinata tra i vari soggetti interessati (principalmente le Province e i Comitati di Gestione degli ATC e dei CA). A questo proposito si rileva che spesso l'estemporaneità degli interventi è stata la causa della loro scarsa efficacia.

Obiettivi

Nei territori pianeggianti, caratterizzati da agricoltura intensiva e da eccessiva semplificazione del paesaggio si rendono necessari interventi di miglioramento ambientale che devono tendere ad incrementare, in modo significativo, l'eterogeneità ambientale, puntando soprattutto sulla ricostituzione e sul ripristino di zone di vegetazione naturale con elevata complessità strutturale e distribuite a mosaico tra le aree coltivate. Un altro obiettivo consiste nell'aumentare la diversità colturale, riducendo le dimensioni dei blocchi monoculturali e nel ripristino di elementi a copertura vegetale permanente, quali siepi, filari, cespuglieti e boschi, i quali contribuiscono ad accrescere la capacità portante del territorio per tutte le specie. Nei territori della fascia collinare e pedemontana, caratterizzati da un'agricoltura basata su tecniche più tradizionali, la banalizzazione ambientale è meno accentuata rispetto alla pianura; in questo caso gli interventi di miglioramento ambientale andrebbero rivolti prevalentemente al mantenimento e al ripristino dei metodi colturali tradizionali e alla riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sulla fauna. Nelle zone montane gli interventi da attuare sono rivolti soprattutto al recupero parziale degli habitat che avevano favorito la presenza delle specie che prediligono le colture cerealicole in quota e l'alternanza di aree aperte con aree boscate, quali la coturnice, il fagiano di monte e, in caso di esposizioni favorevoli, anche la starna. Una volta delineate le misure idonee relative ai vari ambienti e alle varie specie a cui sono rivolte, l'indicazione di criteri univoci a livello regionale contribuirà a delineare strategie comuni tra i vari soggetti attuatori, con un conseguente miglioramento della loro efficacia.

Azioni

Il PFVR riporta le misure di miglioramento ambientale a fini faunistici risultate maggiormente efficaci nei confronti delle principali specie di interesse venatorio e conservazionistico, distinte per contesti ambientali (pianura, collina, montagna). Nella zona di **pianura** gli interventi consistono in**:**

- realizzazione di colture per l'alimentazione della piccola fauna;
- creazione o mantenimento di fasce inerbite;
- aratura tardiva dei residui colturali;
- impianto di siepi, filari e piccoli boschetti;
- recupero e realizzazione di punti d'acqua;
- riduzione degli impatti delle operazioni agricole.

Nelle aree di **collina** le misure di miglioramento ambientale sono rivolte al ripristino degli ambienti collinari originari, mediante la semina di colture a perdere, in particolare cereali autunno-vernini, la semina di miscugli di graminacee e leguminose, l'impianto di specie arboree da frutto, la creazione di punti d'acqua, lo sfalcio regolare dei prati e la creazione di aree aperte mediante la trinciatura degli arbusti e della boscaglia di invasione. Nelle zone **pedemontane** e **montane** le misure principali consistono in**:**

- ripristino di aree prative mediante sfalci regolari;
- creazione di raccolti a perdere mediante semina di cereali idonei come segale, orzo e avena;
- creazione di radure mediante trinciatura di alneti e rodoreti;
- impianto di arbusti e alberi da frutto (nelle fasce altitudinali medio-basse);
- creazione e ripristino di punti d'acqua e di abbeverata.

Oltre alle misure suddette sono riportate indicazioni per l'elaborazione di progetti pluriennali differenziati per i diversi tipi di gestione (territori a caccia programmata, ZRC, Oasi di protezione,…).

Alternative

Possono essere individuate azioni alternative che prevedano misure diverse rispetto a quelle indicate nel PFVR, le quali rappresentano però il frutto delle esperienze condotte sinora in campo e che si sono rilevate maggiormente efficaci, soprattutto in considerazione del loro rapporto costi/benefici. I costi sono rappresentati sostanzialmente dall'impegno di manodopera richiesto per l'attuazione delle misure proposte e dalla perdita economica a cui va incontro il proprietario o conduttore del fondo in seguito al cambio di destinazione dei terreni su cui vengono applicate le misure stesse. Un'ulteriore possibilità è quella di non prevedere criteri comuni per l'attuazione delle misure di miglioramento ambientale a fini faunistici e lasciare che ogni soggetto interessato agisca in modo indipendente e non coordinato, situazione che contrasta con gli obiettivi di Piano.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

La banalizzazione ambientale che caratterizza l'attuale contesto rurale esalta l'importanza di tali interventi, che hanno lo scopo di fornire alimentazione, siti di rifugio e riproduzione, indispensabili per la fauna selvatica, venabile e non. Per renderne massima la funzionalità, occorre però che la diffusione di tali pratiche sia uniforme e costante nel tempo e sia pianificata secondo criteri univoci e chiari, individuando le tecniche più adatte alle varie situazioni. Il PFVR fa riferimento a quanto finora è stato sperimentato e rimanda alle numerose e qualificate pubblicazioni a riguardo. Una pianificazione unitaria a livello regionale e una diffusione uniforme e costante nel tempo di questi interventi non può che avere incidenza positiva in termini di conservazione della biodiversità e di tutela delle specie.

5.3.10 - Gestione faunistica e attivita venatoria nei siti della Rete Natura 2000

Situazione attuale

Il D.M. 17/2007 del Ministero dell'Ambiente, in attuazione della Direttiva79/409/CE, individua norme di tutela per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), con particolare riferimento ad alcune limitazioni in materia venatoria, quali ad esempio i divieti di caccia alla pernice bianca, di esercizio venatorio in gennaio con l'esclusione del prelievo degli ungulati, di anticipo dell'inizio della stagione venatoria, di utilizzo di munizioni di piombo. Con D.G.R. 42-8604/2008 la Regione Piemonte ha individuato le misure di conservazione riferite all'attività venatoria. Per quanto concerne i Siti di Importanza Comunitaria, allo stato attuale non sono vigenti particolari misure di salvaguardia e gestione, ad esclusione delle procedure di Valutazione di Incidenza a cui devono essere assoggettati piani, programmi e progetti che incidano in qualche misura su di essi. Il Titolo III della L.R. 19/2009 (*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*) individua le norme relativamente alle finalità, alla definizione e alla gestione della Rete Natura 2000. In particolare l'art. 41 (comma 7) dispone che, ove consentita, la gestione venatoria sia affidata ai comitati di gestione dei CA e degli ATC o ai titolari delle Aziende Faunistico-Venatorie e delle Aziende Agri-Turistiche-Venatorie coerentemente agli obiettivi di conservazione. L'art. 47 dispone che la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione siano perseguiti attraverso la predisposizione e l'attuazione di appositi piani di azione. Tali piani sono strumenti di specificazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale e di indirizzo in materia di redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali e costituiscono quadro di riferimento per la redazione dei programmi e degli interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale previsti dalla L.R. 36/89. Poiché la L.R. 19/2009 è di recente approvazione, al momento non sono stati ancora individuati i soggetti gestori delle aree della Rete Natura 2000 che non sono ricomprese nell'ambito di Aree protette. Per lo stesso motivo, non sono ancora stati predisposti i piani di azione per la conservazione e la valorizzazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE che presentano situazioni critiche di conservazione, di cui all'art. 47.

Obiettivi

Gli obiettivi che il PFVR si prefigge sono rivolti a rendere compatibile la pianificazione faunistico-venatoria regionale con le esigenze di tutela legate alla presenza di siti inseriti nella Rete Natura 2000.

Azioni

Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono definiti criteri univoci ai quali le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani Faunistico-Venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura e di Zone di Addestramento Cani all'interno di Siti Natura 2000. Viene espressamente individuata nella Valutazione di Incidenza lo strumento con il quale valutare la compatibilità delle attività svolte all'interno di suddette zone con le esigenze di tutela dei siti Natura 2000.

Alternative

Una possibile alternativa a quelle indicate può essere quella di non considerare, ai fini della pianificazione venatoria, se non per quanto espressamente previsto dalla normativa in materia, la presenza dei siti Natura 2000. In particolare si potrebbe non inserire tra i criteri per l'individuazione delle Oasi di Protezione la presenza di SIC, neanche nel caso di siti individuati espressamente per finalità di tutela faunistica. Una scelta che va in direzione contraria a quella sopra indicata, nel senso che risulterebbe più "cautelativa", potrebbe prevedere che tutti i S.I.C., indipendentemente dalle motivazioni delle loro individuazioni, vengano considerati ai fini dell'individuazione degli Istituti di protezione. Si ritiene però che i criteri contenuti nel PFVR rappresentino un equo compromesso tra le diverse esigenze e le finalità della gestione e della pianificazione faunistico-venatoria, così come previsto dalla normativa in materia.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Al fine di assicurare la compatibilità della pianificazione faunistico-venatoria regionale con le esigenze di tutela legate alla presenza di Siti Natura 2000, il PFVR individua criteri uniformi a livello regionale per la gestione faunistica e per l'attività venatoria in tali Siti. Tali criteri prevedono che**:**

1. le Oasi di protezione debbano essere prioritariamente costituite nell'ambito dei Siti Natura 2000 individuati per la presenza di fauna omeoterma tutelata dalle direttive comunitarie per la conservazione della natura (Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE);
2. nell'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nel caso in cui queste siano localizzate all'interno di Siti Natura 2000, i Piani Faunistici Provinciali debbano verificare la compatibilità di tali istituti con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti, per quanto riguarda la provenienza delle specie oggetto degli interventi, le modalità di ripopolamento e di cattura degli animali e la realizzazione delle azioni volte al ripristino e alla tutela degli habitat delle specie, in modo da evitare che si verifichino fenomeni di degrado degli habitat naturali e di perturbazione delle specie per cui questi Siti sono stati designati;
3. all'interno dei Siti Natura 2000 non possano essere individuate Zone di Addestramento Cani, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.
4. All'interno dei Siti Natura 2000 non possano essere disputate le gare dei cani da caccia, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.

A tali indirizzi si aggiungono le misure di conservazione relative alle ZPS individuate dalle D.G.R. 42-8604/2008 e 33-11185/2009, che sono riferite alle attività venatoria e di gestione faunistica e che sono state riprese dal PFVR per diventare misure di indirizzo per la sostenibilità ambientale di tali attività. Si ritiene che l'individuazione dei criteri sopra elencati e la loro applicazione uniforme sul territorio regionale siano in grado di assicurare una piena e corretta attuazione dei principi di conservazione secondo le indicazioni delle direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli".

5.3.11 - Corridoi ecologici e loro utilizzo nella pianificazione territoriale

Situazione attuale

La frammentazione ambientale conseguente allo sfruttamento del territorio, soprattutto nelle aree di pianura, condiziona fortemente la presenza e la consistenza della fauna selvatica. La creazione di reti ecologiche che sfruttino le residue aree naturali non è stata finora un criterio adeguatamente considerato nella stesura di piani e programmi di interesse faunistico e ambientale, ad iniziare da quelli Faunistico-Venatori provinciali. A riguardo sono stati elaborati studi di diversa natura che hanno indagato a livello locale l'esistenza di corridoi ecologici, sempre su iniziative isolate che hanno utilizzato modelli e criteri non univoci.

Obiettivi

Il PFVR intende sottolineare l'assoluta necessità di inserire l'individuazione e la tutela dei corridoi ecologici tra i criteri alla base dell'elaborazione di piani e programmi di gestione faunistica, con particolare riguardo ai Piani Faunistico-Venatori Provinciali, per la parte riguardante i criteri per l'individuazione delle Oasi di protezione.

Azioni

Per il raggiungimento di tali obiettivi il PFVR definisce un modello teorico a cui le Province dovranno attenersi per la redazione dei Piani Faunistico-Venatori di competenza, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di protezione.

Alternative

Una possibile alternativa potrebbe essere non indicare la presenza di corridoi ecologici quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali; questa opzione non terrebbe però conto dell'importanza del ruolo delle connessioni ecologiche nel mantenimento e nel recupero della biodiversità in contesti fortemente alterati dall'uomo.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Si ritiene che inserire l'individuazione e la tutela dei corridoi ecologici tra i criteri alla base dell'elaborazione di piani e programmi di gestione faunistica non possa che generare ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità non solo nell'ambito dei Siti Natura 2000, ma soprattutto a livello dell'intero territorio regionale. Gli aspetti positivi sarebbero notevolmente amplificati nel caso in cui si riuscisse ad "esportare" questo approccio anche agli strumenti di pianificazione territoriale e ai piani di settore che incidono profondamente sulla frammentazione del territorio (es. pianificazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie).

5.3.12 - Zone di protezione lungo le rotte di migrazione

Situazione attuale

La Regione Piemonte ha recentemente acquisito i dati relativi allo studio "*La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo*" (R. TOFFOLI, G. BOANO, M. CALVINI, F. CARPEGNA, S. FASANO).

Obiettivi

Gli obiettivi consistono nella tutela dei principali siti di passaggio e di sosta dell'avifauna migratrice in Piemonte mediante la creazione di una rete di zone di protezione lungo le principali direttrici di volo.

Azioni

Per il consguimento di tali obiettivi il PFVR riporta i dati recentemente acquisiti relativi all'individuazione delle principali rotte di migrazione dell'avifauna sul territorio piemontese, ai quali le Province dovranno fare riferimento per la redazione dei Piani Faunistico-Venatori di competenza,

soprattutto per ciò che concerne agli aspetti riguardanti l'individuazione delle Oasi di Protezione. In particolare vengono indicati**:**

- le principali direttrici di volo;
- il confronto tra le direttrici di volo e le Aree protette esistenti;
- le aree in cui istituire Oasi di Protezione;
- i settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori.

Alternative

Le possibili scelte alternative a quelle indicate dal PFVR possono essere le seguenti**:**

- non indicare la presenza di rotte di migrazione quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali; in questo caso verrebbe sminuito il ruolo delle Oasi di Protezione al fine di agevolare la sosta e il rifugio della fauna, compresa quella migratoria;
- fare riferimento a dati diversi da quello riportati dal Piano per la determinazione delle rotte di migrazione; occorre precisare però che a riguardo non risultano studi analoghi che raccolgano organicamente a livello regionale i dati relativi agli spostamenti dell'avifauna migratoria;
- lasciare che ogni Provincia adotti autonomamente il proprio metodo per la definizione delle rotte di migrazione sul territorio di propria competenza; in questo caso verrebbe a mancare il ruolo di coordinamento dei Piani Provinciali attribuito al Piano Faunistico-Venatorio Regionale dalla normativa vigente.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

La presenza di rotte di migrazione quale criterio per l'individuazione degli Istituti di protezione provinciali non possa che generare ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità non solo nell'ambito dei Siti Natura 2000, ma soprattutto a livello dell'intero territorio regionale.

3.5.13 - Mitigazione dell'impatto dell'attività venatoria sull'ambiente

Situazione attuale

Uno degli aspetti legati all'impatto indiretto dell'attività venatoria è la dispersione delle munizioni di piombo; questo metallo infatti, quando è ingerito, può provocare danni che compromettono la riproduzione e il volo dell'avifauna acquatica (saturnismo). Per quanto concerne le ZPS la Direttiva 2001/42/CE prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CE. L'attività venatoria, pur praticabile in tali contesti può, in modo indiretto, incidere sullo stato delle specie tutelate per le quali sono state individuate le ZPS. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*) l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni.

Obiettivi

La progressiva riduzione dell'utilizzo delle munizioni di piombo, al fine di ridurre i casi di saturnismo nell'avifauna, soprattutto quella acquatica, rappresenta un obiettivo individuato dal presente Piano. Per quanto attiene le ZPS si intende mitigare l'impatto diretto e indiretto dell'attività venatoria sulle cenosi presenti all'interno di tali siti. Nelle zone boscate percorse dagli incendi, infine, le condizioni ambientali particolarmente critiche conseguenti al passaggio del fuoco pongono la fauna selvatica sopravvissuta in situazioni di particolare vulnerabilità, sensibilmente aggravata da una eventuale pressione venatoria. La mitigazione di tale pressione è uno degli obiettivi del PFVR.

Azioni

Nelle Zone di Protezione Speciale non comprese in Aree protette e caratterizzate dalla presenza di zone umide è vietato l'utilizzo di pallini di piombo. Ai sensi del D.M. 17-10/2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nelle ZPS, individuate dal Decreto del 5 luglio 2007, sono vietati**:**

a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) l'effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CE;
d) omissis;
e) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
f) l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
h) lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della Legge 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D. P.R. 357/1997 e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto (art. 3, comma 1);
i) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
j) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 353/2000 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*) l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni. A tal fine (comma 2, art. 10 della suddetta Legge) i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi da incendi sul territorio di propria competenza; tale catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interdetti deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale. Le Province devono indicare, in sede di redazione dei Piani Faunistici-Venatori Provinciali, le eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi della legge succitata, provvedendo a segnalarne la presenza mediante l'apposizione di idonea tabellatura. Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Per gli incendi che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità dei Piano Faunistico-Venatorio Provinciale cogente, la relativa interdizione dell'attività venatoria sarà riportata sul calendario venatorio regionale.

Alternative

Per quanto concerne la limitazione nell'uso delle munizioni di piombo, il relativo divieto recepisce quanto previsto dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*", che detta norme per l'applicazione della Direttiva79/409/CE e per le misure di conservazione relative alle ZPS. Non essendo possibile perseguire per ovvie ragioni la "opzione zero", ossia la scelta di non recepire le indicazioni del suddetto decreto, poteva essere considerata una possibile azione alternativa quella di vietare l'utilizzo delle munizioni di piombo su tutto il territorio venabile regionale. Questa opzione è stata giudicata scarsamente praticabile per le seguenti motivazioni**:** l'accumulo di piombo sul terreno è tipico delle zone golenali dove si pratica la caccia da appostamento fisso agli anatidi, mentre nel resto del territorio, ove si pratica per lo più la caccia in forma vagante, non si verificano concentrazioni rilevanti di questo metallo; l'uso di munizioni diverse dal piombo (ad es. acciaio) comporta comunque in molti casi una variazione dell'efficacia delle caratteristiche balistiche e di conseguenza la necessità di cambiare tipo di arma. Per le misure di mitigazione dell'attività venatoria all'interno delle ZPS il PFVR recepisce quanto previsto dal D.M. 17 ottobre 2007**:** valgono quindi le medesime considerazioni del punto precedente per quanto attiene all'opzione zero.

Per quanto concerne il divieto di praticare l'attività venatoria nelle zone boscate percorse dal fuoco,

può essere considerata quale azione alternativa quella di limitare l'ambito del PFVR a quanto stabilito dalla Legge 353/2000. Valutando tali misure insufficienti per mettere in atto adeguate strategie di tutela, si è ritenuto necessario specificare in sede di redazione del Piano alcune competenze non previste dalla norma, in particolare quella relativa alla segnalazione mediante tabellatura delle zone interdette, assegnata alla Provincia competente e la possibilità per le stesse Province, ai fini della redazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali, di avvalersi dei dati in possesso della Regione Piemonte nell'ambito del Piano regionale di prevenzione e lotta agli incendi.

Valutazione di incidenza sulla Rete 2000

Il divieto di esercitare l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco per un periodo di dieci anni, così come la limitazione dell'utilizzo dei pallini di piombo nelle Zone di Protezione Speciale non comprese in Aree protette e caratterizzate dalla presenza di zone umide, sono misure espressamente previste dalla normativa vigente. Si ritiene che l'inserimento di tali indicazioni nella sezione regolamentare del PFVR non possa che generare ricadute positive in termini di conservazione della biodiversità non solo nell'ambito dei Siti Natura 2000, ma soprattutto a livello dell'intero territorio regionale. La contestuale entrata in vigore della lL.R. 19/2009 costituisce un elemento fondamentale per la tutela delle aree Natura 2000, in quanto prevede che i piani di gestione e i piani di azione degli habitat e delle specie siano cogenti per i Piani Faunistico-Venatori Provinciali.

6 - MITIGAZIONI E MISURE COMPENSATIVE

Il PFVR è lo strumento principale, insieme con i Piani Faunistico-Venatori Provinciali, attraverso il quale perseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia, indirizzati in modo univoco verso la salvaguardia e il recupero dell'equilibrio faunistico e ambientale del territorio regionale.
In questo contesto è opportuno rilevare che gli obiettivi indicati nel Piano sono ispirati anche e soprattutto dai contenuti sopra elencato e comunque individuati espressamente coerentemente con la normativa di settore e sono rivolti in particolare ad una gestione faunistica e del prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela delle cenosi e all'eliminazione/riduzione delle situazioni di disequilibrio e degrado ambientale.
In considerazione di ciò, in questa prima fase di pianificazione non sono state individuate possibili ricadute negative dovute all'applicazione del Piano, ma sono state definite delle azioni di monitoraggio funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle azioni di Piano stesso e degli effetti che queste comportano sull'ambiente naturale, sulle popolazioni di fauna selvatica e sulle colture agricole, nonché all'individuazione delle opportune misure correttive da mettere in atto sia nella fase di applicazione del presente Piano, sia nella sua fase di revisione futura.

7 - MONITORAGGIO

Uno degli aspetti innovativi e fondamentali della VAS è l'attività di monitoraggio che consente di seguire negli anni l'attuazione del Piano e di controllare gli effetti ambientali generati dalla sua applicazione. Una delle finalità del monitoraggio è quella di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di indirizzare l'adozione delle necessarie misure correttive.
Un aspetto finora poco indagato è quello dell'impatto di alcuni ungulati sulla rinnovazione del patrimonio forestale, per cui si ritiene utile che la Regione attui azioni di monitoraggio sul patrimonio forestale per verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale e valutare l'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco.
Qualora tale attività evidenzi situazioni di squilibrio che compromettano la rinnovazione, la Regione attiva specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica ed al conseguimento dell'equilibrio faunistico. Sino al conseguimento di tale equilibrio, gli interventi selvicolturali possono essere oggetto di limitazioni con le modalità previste dal Regolamento Forestale.
Per il monitoraggio del PFVR sarà utilizzato un set di indicatori che si riferiscono principalmente a specie di fauna selvatica (es. ungulati, galliformi alpini) ed eventi (danni alle colture agricole, incidenti stradali) per i quali esistono serie storiche di dati; in tal modo sono possibili confronti con le situazioni pregresse, consentendo di valutare concretamente gli effetti del PFVR a partire dall'anno di adozione e per tutto il suo periodo di validità.
Il set di indicatori individuato consentirà altresì di correggere eventuali squilibri che risulteranno durante il periodo di validità del Piano, intervenendo con scelte gestionali in tempo reale, ad esempio attraverso l'approvazione e/o la modifica del calendario venatorio.
Una parte consistente delle specie oggetto di monitoraggio è stata individuata fra quelle cacciabili. Altri indicatori sono riferiti a specie con problemi di conservazione e oggetto di tutela, al fine di valutare correttamente lo stato delle popolazioni e degli habitat che le ospitano e l'impatto delle diverse attività antropiche sulle differenti specie di fauna selvatica nei diversi contesti.
Altri indicatori sono stati invece individuati *ex novo*, così da consentire nel tempo la predisposizione di serie storiche utili al monitoraggio permanente di alcuni fattori importanti relativamente al rapporto fauna-agroecosistemi e all'incidenza di alcune pratiche tendenti a ricreare popolazioni stabili in determinati territori.
I parametri individuati nel complesso faranno riferimento alla banca dati faunistica regionale, curata dall'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica. Tali indicatori costituiranno il riferimento principale al fine di definire, per ogni anno di validità del piano, un quadro di controllo paragonabile alle previsioni prospettate in fase di valutazione degli scenari nel corso della VAS.
Gli indicatori sono infatti stati individuati tenendo conto delle specifiche azioni di Piano al fine di rendere possibile il monitoraggio complessivo dello stesso. Essi sono nel seguito elencati (cfr. **schema seguente**).

Indicatore 1. Gestione della fauna selvatica omeoterma nel territorio regionale.
Indicatore 2. Disciplina dell'attività venatoria.
Indicatore 3. Riqualificazione delle risorse ambientali.
Indicatore 4. Monitoraggio dello stato delle singole specie.
Indicatore 5. Monitoraggio e disciplina delle attività antropiche d'impatto sulla fauna selvatica omeoterma.
Indicatore 6. Coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali attraverso l'utilizzo da parte delle Amministrazioni Provinciali, in sede di redazione dei Piani, dei criteri descritti nella sezione regolamentare del PFVR.
Indicatore 7. Individuazione delle migliori strategie operative per la mitigazione dell'im-patto della fauna selvatica sulle colture e per la diminuzione dell'incidenza della stessa fauna sulla sicurezza stradale.
Indicatore 8. Individuazione delle attività antropiche aventi impatto negativo sulla fauna selvatica (es. rete viaria, attività sportive e ricreative in ambienti aperti, elettrodotti, attività di cava, monocolture agricole,…) e delle proposte di mitigazione o rimozione degli impatti e delle possibili misure di compensazione.
Indicatore 9. Individuazione delle metodologie e dei programmi di verifica, di controllo e di gestione

delle specie autoctone e alloctone il cui incremento demografico o la cui presenza in determinati areali contrasta con l'esigenza di conservazione di altre specie, degli habitat e del territorio rurale e montano.

Per ogni indicatore sono stati individuati i seguenti parametri (cfr. **schema seguente**)**:**

A. azioni previste dal piano interessate dall'indicatore specifico (elenco degli indicatori **1** ÷ **9** succitato);
B. categoria a cui si può ascrivere l'indicatore;
C. descrizione sommaria dell'indicatore;
D. specifiche ulteriori dell'indicatore;
E. strumenti effettivi utilizzati per il monitoraggio;
F. parametri numerici considerati;
G. risultati attesi in relazione al PFVR.

Tab. 3 - Indicazione dei parametri utilizzati per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di Piano.						
A (1 ÷ 9)	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Azioni degli indicatori	**Categoria indicatore**	**Descrizione indicatore**	**Specifiche indicatore**	**Strumenti monitoraggio**	**Parametri considerati**	**Risultati attesi**
1, 2, 4 e 7	Ungulati	Stato popolazione cervo	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1, 2 e 4	Ungulati	Stato popolazione camoscio	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento e/o mantenimento densità ottimale
1, 2, 4 e 7	Ungulati	Stato popolazione capriolo	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento/mantenimento densità ottimale. Diminuzione danni (colture e sinistri stradali)
1, 2, 4, 7 e 9	Ungulati	Stato popolazione cinghiale	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Raggiungimento/mante-nimento densità ottimale. Diminuzione danni (colture e sinistri stradali)
1, 2, 4, 5 e 8	Galliformi alpini	Stato popolazione fagiano di monte	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 8	Galliformi alpini	Stato popola-zione pernice bianca	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 8	Galliformi alpini	Stato popolazione coturnice	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi serie storiche	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 8	Lagomorfi	Stato popolazione lepre variabile	Dati di censimento e sui capi abbattuti ai centri di controllo	Analisi presenza assenza	Numero individui	Tutela della specie e tutela degli habitat
1, 2, 4, 5 e 6	Lagomorfi	Popolazioni naturali di lepre europea	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali

1-2-3-4-5 e 6	Fasianidi	Fagiano	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	Aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5 e 6	Fasianidi	Starna	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	Aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali
1-2-3-4-5 e 6	Fasianidi	Pernice rossa	creazione ZRC e ACS con finalità specifiche	Aree precluse al prelievo e/o finalizzate all'incentivazione	Superficie [ha]	Incremento popolazioni naturali
1-2 e 4	Scolopacidi	Beccaccia	Stato popolazioni a livello europeo	Analisi tesserini venatori	N individui	Tutela della specie
1-2-3 e 9	Corvidi	Monitoraggio popolazioni di cornacchia	Danni periziati - individui osservati	Danni alle colture - punti di ascolto	N individui	Riduzione densità attuale
4	Canidi	Stato popolazioni lupo	Raccolta dati sulla distribuzione	Monitoraggio segni di presenza - analisi genetiche	Nbranchi	Mantenimento popolazione vitale
8	Produzioni agricole	Danni alle colture agricole	Danni periziati	Perizie	eventi/specie/anno - importo/specie/anno	Diminuzione eventi
7 e 8	Sinistri stradali	sinistri stradali con coinvolgimento di fauna	Danni periziati	Perizie	eventi/specie/anno - importo /anno	Diminuzione eventi
4	Direttiva Uccelli	specie target	Monitoraggio specie target inserite in direttiva uccelli	Punti di ascolto	N individui	Mantenimento densità attuali o incremento
4	Siti Natura 2000	specie target	Monitoraggio specie target	Punti di ascolto	N individui	Mantenimento densità attuali o incremento
1-2-3-6 e 8	aree umide	aree umide per lsosta, svernamento e attività	Raccolta dati sul numero e le superfici esistenti	Censimento	Numero - superficie [ha]	Mantenimento superfici attuali o incremento